

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 79**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 maggio 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D43/09

Roma

1.2 MAG. 2009

*Con Pres. su,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009.

*Con i r. r. r.  
r. r. r.*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi  
Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica  
Servizio Documentazione parlamentare e presso gli  
organi costituzionali*

Prot. - 3942  
DAGL/051352/10.3.1

Roma, 10 2 MAG 2009

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI  
CON IL PARLAMENTO  
Alla c.a. Cons. Valentino Franconi  
R O M A

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI  
CON IL PARLAMENTO  
Segreteria del Ministro  
R O M A  
e.p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE E DELLE  
POLITICHE SOCIALI  
Ufficio legislativo  
R O M A

AL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTOI  
Ufficio legislativo  
R O M A

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO  
Ufficio legislativo  
R O M A

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Si trasmettono, in allegato, per il successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, corredato delle relazioni illustrativa e tecnica, debitamente verificati e bollinati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché l'AIR, l'ATN, il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2009. ed il verbale dell'incontro delle Parti Sociali del 5 maggio 2009.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

***SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.***

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;



**Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex  
articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile  
2008, n. 81**

***Finalità e caratteristiche generali del provvedimento***

Come si evince dalla Banca Dati INAIL, alla data di rilevazione ufficiale del 31 ottobre 2008, il bilancio infortunistico per l'anno 2007 si presenta statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente e conferma l'andamento di progressiva flessione che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi dieci anni, sia in termini generali sia per quel che riguarda gli infortuni mortali.

L'INAIL ha registrato, infatti, 912.410 denunce di infortuni avvenuti nel 2007, con una diminuzione pari a circa 15.700 casi rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una flessione dell'1,7 per cento (superiore, dunque, al -1,3% che si era registrato nel 2006). In tale contesto, particolarmente significativa è la riduzione dei casi mortali denunciati, i quali, stimati statisticamente, sempre per il 2007 ed al 30 aprile 2008, in misura pari a 1.210 (dato previsionale), sono risultati infine 1.207 (dato definitivo), ovvero ben 134 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. La flessione più sostenuta si registra in agricoltura (-15,3%) e nell'industria e servizi (-9,7%), mentre va considerato come dato di assoluta rilevanza che oltre il 50 per cento dei decessi per infortuni sul lavoro avvengono sulla strada, comprendendosi in tale percentuale l'ipotesi dell'incidente occorso nell'esercizio di un'attività lavorativa che quella dell'incidente “in itinere” (da casa al lavoro e viceversa), *ex se* in crescita del 9,5%.

Sempre secondo l'INAIL, le “proiezioni” per i primi 9 mesi del 2008 evidenziano un calo degli infortuni mortali del 5,2% ed uno degli infortuni nel loro complesso pari al 4,2%. Per quanto si tratti di dati – pur provvisori – incoraggianti, le statistiche evidenziano la persistente drammaticità del fenomeno infortunistico ed impongono al nostro Paese di predisporre efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di ridurre le dimensioni del fenomeno infortunistico, in misura coerente con le indicazioni contenute nella strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea (riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012).

A tale scopo occorre proseguire il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle *regole* della sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123,

e proseguito con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, per quanto sia riduttivo pensare che tale obiettivo possa essere realizzato unicamente per mezzo di una modifica delle norme in materia, non può negarsi che un fattore determinante per l'abbattimento degli incidenti sul lavoro è la creazione di un modello legale differente da quello vigente ed in grado di prevenire meglio di quanto oggi accada il rischio di infortuni in ambiente di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da un lato ha proceduto e sta procedendo alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ideale completamento del processo di riforma intrapreso, e, dall'altro, ha preparato il provvedimento in commento, diretto a apportare al *corpus iuris* recentemente introdotto disposizioni di integrazione e correzione utili a migliorarne la efficacia a fini antinfortunistici. Il decreto, la cui predisposizione costituisce esercizio della facoltà conferita al Governo dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha quindi la finalità di raccogliere alcune delle numerose segnalazioni di criticità – emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – relative alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed, al contempo, a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali.

Al riguardo, va rimarcato come siano state innanzitutto recepite le proposte di semplificazione del testo emerse all'esito delle consultazioni tra il Ministero e le parti sociali – finalizzate alla predisposizione di un “avviso comune” in materia di salute e sicurezza sul lavoro – avvenute in occasione di una serie di incontri tenutisi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. A tali proposte si sono aggiunte altre modifiche, alcune delle quali volte a correggere errori materiali o redazionali ed altre a migliorare i meccanismi operativi delle disposizioni del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, le disposizioni dello schema di decreto in commento sono state elaborate, come imposto dal citato articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, nel pieno rispetto dei criteri di delega di cui al comma 1 della medesima legge ed, anzi, al fine di completare il processo di attuazione dei medesimi criteri. Pertanto, come già per le disposizioni del “testo unico”, le disposizioni del presente schema di decreto riguardano i principi e i *livelli essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, che devono essere

gli stessi sull'intero territorio nazionale, ferma restando la facoltà delle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente, sempre in maniera tale da non intaccare complessivamente alcune garanzie di base che assumono un ruolo fondamentale in una materia come quella della salute e sicurezza del lavoro che riguarda beni di natura primaria costituzionalmente tutelati.

Parimenti, dal punto di vista sistematico, anche per consentire una più agevole continuità nella interpretazione delle regole della sicurezza, si è scelto di non incidere sull'organizzazione redazionale del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a sua volta sostanzialmente coincidente con quella del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, incentrata su un Titolo "generale" (Titolo I), nel quale si rinvengono le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili a tutti i settori di attività – pubblica e privata – e su diversi Titoli "speciali", ciascuno dei quali contenente sia la disciplina di recepimento di specifiche direttive comunitarie che quella parte delle normative italiane incidenti sulle rispettive materie che gli estensori hanno reputato opportuno mantenere in vigore, eventualmente modificandole, perché tuttora attuali in quanto funzionali alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **Le principali novità introdotte**

### *Misure di semplificazione*

Innanzitutto recependo le sollecitazioni provenienti dalle parti sociali si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel "testo unico" che, nei primi mesi di applicazione, hanno generato le maggiori difficoltà operative. L'obiettivo degli interventi di semplificazione è quello di rendere i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale condizione rende la disposizione maggiormente *esigibile* e, in ultima istanza, efficace. In tale prospettiva si collocano, ad esempio, le modifiche relative alla *forma* – non certo alla sostanza, che rimane invariata – del documento di valutazione dei rischi, per il quale potrà sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che, nell'ottica di collaborazione dei componenti della comunità di lavoro che è propria della salute e sicurezza, sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante miglioramento di tale fondamentale documento.

Diverse semplificazioni derivano, poi, dalla soluzione di problemi di operatività di diverse statuizioni del “testo unico”, quali, ad esempio, quelle relative alle comunicazioni all’INAIL, quelle sulle modalità dell’utilizzo del libretto formativo del cittadino o, ancora, che stabiliscono le procedure e le condizioni di operatività dell’importante strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale, reso coerente con le indicazioni della Direttiva sull’attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008. Inoltre, si è rivisto l’intero *corpus iuris* del decreto legislativo n. 81/2008 eliminando ripetizioni o norme sovrabbondanti; si pensi, per tutti, agli articoli sulla responsabilità penale dei preposti contenuti nei Titoli successivi al primo del provvedimento che qui si illustra e che, in larga parte, costituivano una mera riproposizione del medesimo principio punitivo, come più avanti meglio si esporrà.

### *Il potenziamento del ruolo della bilateralità*

Il provvedimento in commento definisce, con maggiore compiutezza rispetto a quanto fatto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese è nel testo notevolmente valorizzato (si pensi, ad esempio, alle attività di sostegno alle imprese ex articolo 51). Inoltre, gli enti bilaterali, unitamente alle Università, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di gestione della salute e sicurezza per procedure in ogni ambiente di lavoro. Ancora, viene stabilito che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Tali scelte traggono origine nella volontà di favorire ogni forma di ausilio sociale alle imprese, chiamate ad attuare compiutamente e senza ritardi o eccezioni una normativa di grande importanza e complessità, sul presupposto che un modello sindacale collaborativo sia l’ideale per affrontare temi di interesse comune per i componenti della compagine aziendale, come sono senza dubbio quelli legati alla sicurezza dei lavoratori.

### *La rivisitazione dell'apparato sanzionatorio*

Lo schema di decreto reca, poi, una importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di perfezionare la attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quindi, garantire la *rimodulazione* degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti.

Innanzitutto, nel provvedimento si puniscono con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte "proporzionando" le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa. Dunque, si è conservato l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente prevedendo, al contempo, sanzioni amministrative con riguardo all'inadempimento di obblighi di natura strettamente formale, come pure consentito dal criterio di delega. Parimenti, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori mentre la "prescrizione obbligatoria" (ex d.lgs. n. 758/1994), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità.

Quanto alla misura degli aumenti, la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, mentre l'ammenda (generalmente, salvo i casi in cui si prevede il solo arresto, alternativa all'arresto) è stata aumentata, previo arrotondamento, in misura tendenzialmente pari (quando non superiore) alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto. Al riguardo, appare opportuno rimarcare che l'aumento dei livelli delle ammende realizzatosi per mezzo del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro supera di molto l'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai relativo al periodo tra gennaio 1995 ("primo" anno di vigenza del d.lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 (ultimo mese per il quale sono disponibili dati ISTAT consolidati) che è pari al 36,3%. All'esito di tale constatazione si è provveduto alla complessiva rivisitazione dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento

dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 ad oggi. A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo n. 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata nel 1994 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell'arresto tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Peraltro dette misure non sono state aumentate del 36% ma circa del 50% in modo che risultino "congrue" anche con riferimento ai prossimi anni. Inoltre, si puntualizza che si è avuta l'accortezza di individuare l'ammontare del massimo dell'ammenda tenendo conto che a tale somma debba potersi applicare il citato meccanismo di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994, che ammette il soggetto obbligato a pagare il quarto del massimo dell'ammenda. Tale *metodo* – ancorato a criteri oggettivi – è stato seguito per la "riscrittura" di ogni disposizione di natura sanzionatoria inserita nella bozza di articolato e, quindi, anche con riferimento ai Titoli successivi al Titolo I. Infine, si rimarca come il provvedimento introduca un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT, ogni quinquennio, in modo da rendere *dinamico* l'apparato sanzionatorio ed, al contempo, costante la afflittività della ammenda (il cui "peso" attuale verrà mantenuto allo stesso livello anche per il futuro) nel corso degli anni.

### ***Descrizione tecnica del provvedimento***

Il presente schema di "disposizioni integrative e correttive" al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, interviene su tale ultimo provvedimento nei seguenti punti e per le motivazioni di seguito riportate.

La proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, risponde alla necessità di non procedere *sic et simpliciter* alla equiparazione a fini di salute e sicurezza sul lavoro dei volontari ai "lavoratori", come definiti dal "testo unico", che produrrebbe – come ripetutamente segnalato da molti in questi mesi – effetti gravemente distorsivi delle attività delle associazioni o degli enti di volontariato, rispetto ai quali si propone di prevedere un regime di tutela particolare. Si reputa, invece, che per i volontari della Croce rossa e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile tale equiparazione possa essere mantenuta anche in quanto, di fatto, tali strutture già provvedono ad applicare le disposizioni del "testo unico" ai propri volontari.

Sempre all'articolo 2 è introdotto un comma 2-bis, con il quale si esprime il principio in forza del quale la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi costituisce una presunzione di conformità rispetto alle previsioni di corrispondente contenuto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eguale presunzione assiste, sempre secondo il comma 2-bis, in commento, la certificazione della adozione e della efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

L'articolo 3 del "testo unico" viene modificato in modo da rendere il testo coerente con la diversa regolamentazione (di cui si dirà di seguito) riservata ai volontari chiarendo come i decreti che verranno a disciplinare le attività di una serie di settori connotati da condizioni particolari di svolgimento della prestazione lavorativa debbano considerare espressamente le esigenze di tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale. Al fine, poi, di risolvere in radice taluni problemi interpretativi sollevati in materia, si propone, poi, di evidenziare come i vincoli di cui alla legge n. 877 del 1973 (che vietano, ad esempio, che i lavoratori a domicilio facciano uso di agenti chimici) non siano stati "travolti" dal d.lgs. n. 81/2008 (articolo 3, comma 9).

La modifica di cui al comma 12 dell'articolo 3 è diretta a porre rimedio all'errore di operare un generalizzato riferimento all'articolo 2083 c.c. il quale appare, in parte, improprio perché comprende sia i "piccoli commercianti", la cui individuazione non appare agevole e che non appare logico sottoporre agli obblighi di cui all'articolo 21, che "coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia", con previsione ripetitiva dell'articolo 230-*bis* c.c., già citato in apertura del comma.

Il comma 12-*bis*, che si propone di inserire all'articolo 3, è diretto a individuare il regime legale di tutela, espressivo della tendenza *espansiva* della normativa antinfortunistica, nei confronti di una categoria di soggetti – i volontari – fino al "testo unico" esclusi dal novero dei beneficiari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La proposta risponde, quindi, alle numerose segnalazioni relative alla criticità della attuale aprioristica equiparazione tra tali soggetti ed i "lavoratori" a fini antinfortunistici. Al riguardo, si è reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che l'associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione

Individuale o dei corsi di formazione per i volontari). In ogni caso, secondo l'emendamento, ove la prestazione si svolga in una organizzazione di un datore di lavoro – in applicazione del noto principio di effettività della tutela – si applicheranno misure analoghe a quelle previste nei riguardi dei lavoratori autonomi dall'articolo 26 del "testo unico" e consistenti nell'informare il volontario dei rischi presenti nelle aree in cui dovrà operare e nell'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza tra le attività del volontario e la altre in essere nella medesima area.

La proposta di modifica dell'articolo 4 deriva dalla opportunità di non considerare, ai soli fini del computo e non certo della applicazione nei loro confronti delle disposizioni di tutela a fini antinfortunistici, tra i lavoratori da computare i lavoratori in prova, in quanto non inseriti con tendenziale stabilità negli ambienti di lavoro dei quali il datore ha il controllo. Inoltre, viene modificato – in modo da renderlo coerente con le modalità di svolgimento delle attività lavorative in tale settore – il criterio di computo dei lavoratori del settore agricolo.

Il provvedimento in commento integra la composizione del Comitato istituito per la valutazione delle politiche attive per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5 del "testo unico") con la presenza di un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della competenza allo stesso attribuita in materia di vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture nonché in materia di definizione dei requisiti dei soggetti che possono partecipare all'affidamento dei contratti pubblici (articolo 38 del d.lgs. 163/2006). Si provvede, inoltre, a razionalizzare la composizione del Comitato in considerazione dell'accorpamento dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, in un unico Ministero (del lavoro, della salute e delle politiche sociali), disposto dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, facendo rimanere invariato, tra l'altro, il rapporto numerico tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e i rappresentanti delle amministrazioni regionali.

Per quanto concerne l'articolo 6, invece, la modifica alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro risponde, da una parte, ad una esigenza di razionalizzazione a seguito del suddetto accorpamento di Ministeri e, dall'altra, all'esigenza di inserire tra i componenti un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità. Infatti, tra i compiti della Commissione vi è anche quello di promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione di



misure di prevenzione. Il rapporto numerico tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e i rappresentanti delle amministrazioni regionali rimane invariato. Le altre due proposte di cambiamento del testo dell'articolo 6 del "testo unico" derivano, invece, entrambe dai lavori per l'"avviso comune" tra le parti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La prima di esse è motivata testualmente (nella bozza del citato "avviso comune") come di seguito: "Le parti evidenziano l'opportunità di affidare alla Commissione consultiva l'elaborazione di criteri finalizzati alla qualificazione della figura del formatore in materia prevenzionale (provvedendo a delineare qualificazioni specifiche per settori di competenza), ritenendo la qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro un elemento determinate ed irrinunciabile per lo sviluppo di una cultura efficace della tutela della salute e sicurezza sul lavoro". La seconda risponde, invece, alle seguenti finalità: "Le parti condividono l'opportunità di affidare alla Commissione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 il compito di prevedere procedure standardizzate per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze delle lavorazioni o di escluderne l'elaborazione per attività con irrilevante rischio da interferenze".

L'articolo 8 del d.lgs. n. 81/2008, che disciplina l'importante strumento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) viene modificato prevedendo che tale sistema disponga di dati sui rischi occupazionali che tengano conto delle differenze di genere.

Le modifiche all'articolo 9 sono dirette a evidenziare il ruolo dell'INAIL quale soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'INAIL. Ciò sia al fine di ridare coerenza ed organicità al sistema di tutela sociale per gli invalidi del lavoro, armonizzando le competenze degli Istituti (INAIL ed IPSEMA) che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che allo scopo di realizzare la integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL finalizzate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa.

Le modifiche ai commi 4 e 7 dell'articolo 9 sono, in particolare, volte a permettere di utilizzare i fondi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro eventualmente eccedenti rispetto a quelli dell'anno finanziario di riferimento per

migliorare la provvista a tale scopo stanziabile nell'esercizio successivo migliorando l'entità di tali assistenze senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

All'articolo 11 si propone di inserire una previsione diretta a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche moderne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui si terrà conto ai fini della riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In relazione alla necessità di rendere maggiormente cogente lo strumento dell'interpello, si propone poi di evidenziare come le risposte della Commissione mista Stato-Regioni di cui all'articolo 12 del "testo unico" costituiscano non più criteri "interpretativi" ma "vincolanti" per gli organi di vigilanza.

All'articolo 13 si mantiene il divieto di svolgere consulenza da parte di chi svolga personalmente compiti ispettivi eliminandolo per coloro che, viceversa, pur lavorando in strutture ove vi sono uffici che hanno compiti in materia di vigilanza, tali funzioni non esercitino e per i quali non sussistono le esigenze di rigore che giustificano la incompatibilità.

Si propone, quindi, una complessiva riscrittura dell'articolo 14, che regola la sospensione della attività imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro, in modo da eliminare una serie di problemi operativi emersi successivamente all'entrata in vigore del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine alla applicazione di tale importante misura. In particolare, la modifica ha lo scopo di eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando in tal modo tassativamente i casi e le condizioni per la adozione della sospensione. Inoltre, viene eliminato il riferimento alla "reiterazione", rivelatosi di difficile attuazione, sostituito dal concetto di "plurima" violazione, articolata in una pluralità contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, della ripetizione nel tempo breve di un biennio di una identica grave violazione.

La sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione viene, poi, in coerenza con le scelte operate in materia, trasformata in una sanzione che prevede l'arresto nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'alternatività dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente possibilità di applicare la citata procedura prevenzionale di cui al d.lgs. n. 758/1994, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Va, poi, sottolineato come sia stata recepita la interpretazione contenuta nella Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 ed in forza

della quale la sospensione non opera nei confronti dell'impresa che occupi un solo lavoratore, evitando una applicazione ingiustificatamente vessatoria della norma. Nel caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, inoltre, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

L'emendamento all'articolo 16 è diretto a prevedere che l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro del corretto espletamento delle funzioni delegate si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30.

L'articolo 18 del "testo unico", che individua gli obblighi di natura generale a carico del datore di lavoro, viene integrato puntualizzando che spetta al datore di lavoro porre il medico competente nelle condizioni di svolgere correttamente le proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze di legge.

Sempre dall'"avviso comune" trae le sue mosse la ulteriore proposta di modifica dell'articolo 18, volta a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi. Infatti, da un lato appare più logico che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo di cui all'articolo 8, una volta operativo secondo i tempi e le previsioni del "testo unico" e non all'INAIL come attualmente previsto con previsione di incerta portata, e, dall'altro, appare sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l'attuale lettera *aa* del comma 1) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.

L'emendamento all'articolo 25 prevede la consegna al lavoratore della sola copia della cartella sanitaria e di rischio, per evitare il rischio di una conservazione inadeguata; sempre secondo la proposta, l'originale della cartella rimane al datore di lavoro, al quale potrebbe essere peraltro utile (si pensi a possibili vertenze in materia di malattie professionali), in maniera tale che della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria si possa avere traccia. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 25, si chiarisce che le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite presso la sede di lavoro, pur se il relativo obbligo, anche da un punto di vista penalistico, grava a carico del

medico competente. Infine, si elimina dalla attuale formulazione il riferimento alla lettera *f*), che si propone di abrogare in quanto individua un onere – l’invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio – di tipo burocratico, privo di ricadute per la tutela della salute e sicurezza.

Tra le proposte di modifica dell’articolo 26 si segnala come venga chiarito che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza della lavorazioni (c.d. D.U.V.R.I.) sia un documento dinamico, da aggiornare in ogni caso di modifica della situazione di rischio, ma pur sempre correlato all’esistenza di un “contatto rischioso” tra le lavorazioni. Ne deriva, del tutto coerentemente, che la redazione del D.U.V.R.I. viene esclusa in ipotesi in cui le lavorazioni siano a rischio basso e/o di limitata durata, fermi restando gli obblighi di scelta delle imprese e di coordinamento di cui ai primi due commi dell’articolo 26. Inoltre, viene puntualizzato che i costi della sicurezza – per i quali si estende il principio, proprio degli appalti pubblici, del divieto del ribasso – sono quelli legati alla necessità di ridurre al minimo (quando è impossibile eliminarli) i rischi dello specifico appalto e migliorato il coordinamento delle previsioni in commento con quelle di cui al d.lgs. n. 163/2006 in materia di appalti pubblici.

La prima delle proposte emendative all’articolo 27 è tratta dall’“avviso comune” ed in tale sede motivata come di seguito: “Le parti evidenziano l’opportunità di prevedere, tramite apposito decreto, benefici e norme premiali per i soggetti di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 che effettuino le attività descritte dal comma 2 del citato articolo specificando, all’articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, che la qualificazione dei soggetti di cui all’articolo 21 debba tenere conto anche delle suddette attività”. L’articolo è stato, altresì, modificato al fine di evidenziare come la qualificazione (che opererà, per espressa previsione legislativa, nei settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico) comprenda determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche quali certificati in sede di appalto, oppure ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, quale introdotto dal presente provvedimento. Infine, viene chiarito che il sistema di qualificazione *de quo* non intacca le logiche e le procedure del sistema di qualificazione previsto dal d.lgs. n. 163/2006 in materia di appalti pubblici, coordinandosi con esso ed integrandolo con specifico riguardo alla salute e sicurezza.

L’articolo 15-bis del “correttivo” introduce un importante principio per la corretta individuazione delle responsabilità (le quali si esprimono sempre in termini di colpa del soggetto contravventore) di chiunque violi i precetti in materia di salute e sicurezza specificando le condizioni per la imputazione di tali responsabilità e perché

operi la c.d. posizione di garanzia. In tal modo, da un lato si realizza il completamento dei principi introdotti dall'articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di "esercizio di fatto di poteri direttivi" e, dall'altro, si limita la discrezionalità dell'interprete con riferimento alla individuazione delle responsabilità che gravano specificamente su ognuno dei soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si propone una modifica all'articolo 28, primo comma, volta a consentire la predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento (ed in difetto delle quali la relativa previsione non possa operare) per valutare con completezza il rischio da *stress* lavoro-correlato, rientrante tra i c.d. "nuovi rischi" e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Tale proposta è coerente con le richieste contenute nell'"avviso comune" al riguardo, nelle quali si ipotizza una proroga delle disposizioni in oggetto – già concretizzatasi fino al 15 maggio 2009 – ma anche la individuazione nell'ambito della commissione consultiva delle "regole" per la valutazione del rischio da *stress* lavoro-correlato.

Sempre al comma 1, si introduce il principio per cui il datore di lavoro debba considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche il rischio che derivi dall'utilizzo di una forma contrattuale (si pensi al contratto a tempo determinato o al lavoratore avviato con contratto di somministrazione, ipotesi per le quali sussiste – in ragione della scarsa conoscenza da parte del soggetto dell'ambiente di lavoro – un rischio infortunistico particolarmente elevato) in luogo di un'altra.

Invece, la proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 28 evidenzia che la scelta del *come* scrivere il documento è rimessa all'imprenditore, che si assume l'onere di redigere il documento nella maniera più efficace, senza dover seguire necessariamente un "formato" predefinito, come dovrebbe fare se si considera l'adempimento in parola solo da un punto di vista formale. Pertanto, in tal modo si sposta l'obiettivo in direzione dell'oggetto del documento di valutazione dei rischi, che è la pianificazione della gestione della sicurezza.

Sempre al comma 2, in relazione alle ripetute segnalazioni ricevute in ordine alla complessità della procedura necessaria ad ottenere la certezza della data, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti della sicurezza in azienda, si introduce, come da "avviso comune", il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la

sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la “certezza” della data.

Infine, all'articolo 28 viene riproposta la previsione di cui all'articolo 96-*bis* del d.lgs. n. 626/1994, necessaria per consentire una più compiuta ed effettiva valutazione dei rischi di lavoro (entro il breve termine di 90 giorni) da parte di chi inizi una attività *ex novo* difettando egli della conoscenza di tutti i fattori di rischio che da tale attività possono discendere e della loro combinazione in concreto.

Gli emendamenti all'articolo 30 sono rivolti ad affermare la centralità delle procedure di certificazione nello sviluppo di prassi virtuose nella definizione dei modelli di organizzazione del lavoro, soprattutto con riferimento alle tipologie di lavoro atipico e ai contratti di appalto, e si pone in sintonia con le nuove funzioni affidate alle Commissioni di certificazione dal disegno di legge AS 1167, già approvato dalla Camera e in corso di discussione in Parlamento.

All'articolo 32 si pone innanzitutto rimedio alla mancata inclusione tra le lauree abilitanti, oltre alle triennali, della laurea magistrale LM26 (“Ingegneria della sicurezza”), la quale ha durata complessiva di cinque anni, e si puntualizza che l'equivalenza delle lauree ai fini dell'esonero viene riconosciuta con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Inoltre, come da sollecitazione proveniente dall’”avviso comune”, si chiarisce – per non avallare l'interpretazione (piuttosto diffusa in sede di primo commento al “testo unico”) in forza della quale la trascrizione delle attività di formazione svolte debba essere effettuata sul libretto formativo del cittadino, il quale non è al momento attivo se non in parti limitate del territorio nazionale, in ragione della mancata attivazione di parte regionale, richiesta dalle disposizioni di riferimento (d.lgs. n. 276 del 2003) – che della formazione in materia di sicurezza può essere riportata traccia nel libretto formativo del cittadino a condizione che il medesimo sia concretamente disponibile. Infatti, lo scopo della norma va individuato nella possibilità che il datore di lavoro possa pianificare la formazione in base a quanto già fatto in passato dal lavoratore (in quanto risultante dal libretto formativo del cittadino) e dimostrare l'adempimento dei propri obblighi in materia formativa anche sulla base delle annotazioni nel libretto del cittadino, il quale assume così valenza “liberatoria” in ordine alle correlate responsabilità,

come espressamente previsto all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, ove, all'ultimo capoverso è disposto che: "Il contenuto del libretto formativo del cittadino è considerato dal datore di lavoro ai fini della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto".

La proposta di inserire all'articolo 37 un comma *7-bis* traspone una previsione contenuta nell'"avviso comune", motivata come di seguito: "Le parti propongono che per il settore edile sia prevista l'alternatività tra formazione aziendale del preposto e formazione dello stesso presso l'ente formativo deputato – Comitati Paritetici Territoriali o Scuole Edili – ove esistenti", mentre la riformulazione del comma 14, per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 32 e sempre come richiesto dall'"avviso comune", serve a precisare che la disposizione non opera ove il libretto formativo non sia stato regolamentato ed "attivato".

L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente – come oggi è loro consentito *ex lege* (v. articolo 44, comma 1, lettera *d*), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) – qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale, mentre, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riferimento all'incompatibilità di cui all'articolo 13, l'articolo 39, nella formulazione proposta, limita l'incompatibilità tra funzioni di medico competente e altre funzioni di rilevanza pubblica alle sole ipotesi in cui il soggetto svolga attività di vigilanza e non anche ove egli faccia semplicemente parte di una struttura in cui altri soggetti svolgano tali compiti ispettivi.

La abrogazione dell'articolo 40 corrisponde alla necessità di eliminare una problematica trasmissione di dati da parte dei medici competenti al Servizio Sanitario Nazionale, privi di reale rilevanza in termini epidemiologici e che, quindi, appare un inutile appesantimento dell'attività del medico competente e della pubblica amministrazione, chiamata a raccogliere e gestire tali flussi informativi. Di conseguenza, viene eliminato l'Allegato 3B che individua il "modello" per la trasmissione di tali dati.

L'articolo 41 viene modificato innanzitutto eliminando, come richiesto dall'"avviso comune", l'incongruo il richiamo alle direttive comunitarie (le quali, come noto, non hanno efficacia fino a quando non vengano recepite dagli Stati membri nel loro ordinamento giuridico) e, quindi, recependo in legge un orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso della necessità della sorveglianza sanitaria quando si tratti di misura "imposta" dalla valutazione dei rischi.

Inoltre, viene specificato che è possibile che il medico competente effettui visite mediche anche in fase anteriore alla assunzione del lavoratore, come richiesto dall' "avviso comune". Infatti, appare irragionevole impedire al medico competente l'accertamento della idoneità alla mansione in una fase antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, impedendo, in tal modo di fatto all'imprenditore di accertare la idoneità allo svolgimento di attività che potrebbero comportare un rischio per la stessa salute del lavoratore (si pensi alle mansioni che comportano una costante movimentazione manuale dei carichi). In ogni caso, al fine di evitare che tale visita si possa, anche solo in astratto, prestare ad abusi, si prevede che avverso il giudizio del medico sia possibile il ricorso sia da parte dell'impresa che dell'aspirante lavoratore.

Quindi, al fine di fornire maggiore tutela al lavoratore al rientro dopo un periodo continuativo di assenza dal lavoro di durata significativa (60 giorni), si prevede il rinnovo della verifica dell'idoneità del lavoratore alle mansioni.

Al fine di "attivare modalità di semplificazione del modello di cui all'Allegato 3A" si propone di rivisitare, secondo principi di semplicità e certezza ed entro il 31 dicembre dell'anno in corso, le modalità di tenuta dei dati di cui all'allegato 3A, le quali hanno suscitato numerosi problemi interpretativi ed attuativi.

Sempre all'articolo 41 si propone di prevedere che il medico fornisca riscontro scritto unicamente in ordine alle ipotesi di inidoneità e non anche nei casi (che costituiscono la assoluta maggioranza) in cui la visita abbia come esito la idoneità del lavoratore; in tal modo si semplifica il lavoro del medico competente evitando la produzione di documenti di rilevanza unicamente burocratica.

L'emendamento all'articolo 42 è diretto a garantire la coerenza della disposizione in oggetto rispetto all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999. L'attuale formulazione comporta notevoli problemi interpretativi, sia relativamente ai rispettivi campi di applicazione sia rispetto alle diverse formulazioni (ad esempio, si consideri il riferimento alla "retribuzione" nell'articolo 42 ed al "trattamento" nell'articolo 4 della legge n. 68/1999).

La proposta di modifica dell'articolo 43 serve a porre rimedio ad una rilevante dimenticanza del "testo unico" che in nessun punto dell'articolato o degli allegati impone l'obbligo esplicito di adozione di mezzi di estinzione (eccezion fatta per il punto 4.1.3 dell'allegato IV che però riguarda solo le aziende o le lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio). Inoltre, si evidenzia la particolarità della formazione per il personale della Difesa.



L'emendamento all'articolo 47 risolve un cortocircuito normativo. Infatti, in caso di mancata elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), gli organismi paritetici, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, dovrebbero comunicare al datore di lavoro il nominativo del rappresentante territoriale. Ma perché questo possa avvenire è necessario che essi siano stati informati della mancata elezione del R.L.S. in azienda.

La modifica dell'articolo 50 dirime una volta per tutte la questione relativa alla compresenza delle rappresentanze "per la sicurezza" con quelle di cui allo "Statuto dei lavoratori", in quanto aventi funzioni e logiche diverse tra loro.

L'articolo 51 potenzia sensibilmente il ruolo degli organismi paritetici, sia indirizzando la vigilanza verso luoghi non soggetti al controllo "sociale" di tali organismi che incentivando le imprese a rivolgersi alla bilateralità per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per le attività di formazione. In ragione della opportunità di riservare al finanziamento delle attività in materia di salute e sicurezza realizzate dagli organismi paritetici la parte maggioritaria delle risorse dell'articolo in commento, si propone, all'articolo 52, di riservare la quota di almeno il 50% di dette risorse agli organismi paritetici e non, come oggi previsto, alle rappresentanze per la sicurezza.

L'articolo 52 viene, quindi, modificato per rendere maggiormente chiaro il meccanismo di funzionamento del fondo *ivi* regolamentato, tramite una proposta ampiamente discussa e condivisa nell'ambito di un apposito "tavolo di confronto" tra Stato, Regioni, INAIL e parti sociali. In particolare, è stata in tale ambito rimarcata da Governo e INAIL la difficoltà di applicazione delle lettere delle quali si propone la eliminazione e avanzata la richiesta di individuare una tempistica meno stringente le regole di funzionamento del citato fondo, in uno a quella di specificare alcuni principi e procedure nel "correttivo" per l'avvio delle attività riservate al fondo stesso. In particolare, si propone di fornire al fondo una "prima provvista" da utilizzare in fase di prima applicazione della norma. Le somme in parola, pari a circa 20 milioni di euro, sono nella disponibilità dell'INAIL e non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 55 esprime per primo nel testo di legge la rinnovata *filosofia* dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizza una rimodulazione dell'ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente, per le ragioni *retro* esplicitate ed alle quali si rinvia.

Innanzitutto, si è reputato opportuno applicare la più grave tra le sanzioni di cui al "testo unico" al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso

l'adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel comma 1 si sceglie di sanzionare l'articolo 29, comma 1, il quale richiama l'obbligo di valutazione del rischio e redazione del documento di valutazione del rischio mentre l'articolo 34, comma 2, viene sanzionato nella prospettiva che un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, c.d. R.S.P.P. (il quale, alle condizioni individuate nel "testo unico", può essere anche un datore di lavoro), non formato coincide di fatto con un responsabile non nominato. Quanto alla mancata adozione, nei cantieri temporanei e mobili, del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89, comma 1, lettera *h*, essa viene punita nella sede propria (in quanto non si può sanzionare una norma non ancora definita nel medesimo testo di legge). Viene, invece, aggiunta l'ipotesi della nomina del medico competente.

All'articolo 55, comma 2, in piena coerenza con quanto imposto dal criterio di delega in materia di sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), della legge n. 123/2007, viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni di cui al precedente comma 1 vengano realizzate in aziende a rischio imminente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico. Viene eliminata, quindi, l'originaria lett. *c*) perché di non facile declinazione sul piano operativo e si estende la violazione alla ipotesi di mancata nomina del R.S.P.P. in virtù del principio di proporzionalità e progressività.

Al comma 3 si costruisce una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione, disciplinato all'articolo 301) per le ipotesi di "irregolarità parziali" del documento di valutazione dei rischi. Con lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, si costruisce il comma 3-*bis* per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.).

Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni si qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l'originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava).

Gli obblighi dei preposti sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori;

segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione. Per tali ragioni, la proposta di modifica dell'articolo 56 è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di "testo unico", si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19. Di conseguenza, si propone di eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 56; tuttavia, con riferimento ad alcuni Titoli "speciali" connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali" previste dal Titolo I e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizioni ai controlli sanitari. Tanto premesso, la proposta è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di "testo unico", si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Di conseguenza, si propone di eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 59. Tuttavia, con esclusivo riferimento al Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici (connotato da pericoli più elevati), appare opportuno mantenere due fattispecie particolari, punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle generali.

Le proposte relative all'articolo 62 sono dirette a porre rimedio all'erronea indicazione dei campi, boschi e altri terreni nell'ambito di un titolo (il II) relativo esclusivamente a luoghi di lavoro confinati, per i quali operano disposizioni tecniche relative a requisiti tipici di strutture immobiliari (altezza, cubatura, vie ed uscite di emergenza...), come da specifica richiesta formulata in sede di "avviso comune".

La modifica all'articolo 63 è diretta a puntualizzare gli obblighi che gravano sul datore di lavoro che occupi personale diversamente abile in ordine alla configurazione

degli ambienti dei quali egli abbia la disponibilità giuridica. Al comma 6 si opera una modifica redazionale.

Si propone, quindi, di introdurre all'articolo 67 un meccanismo di silenzio-assenso, come elemento di semplificazione e accelerazione dell'*iter* burocratico relativo alla notifica di nuovi edifici o locali di lavoro, stabilendo un termine decorso il quale la richiesta da parte della amministrazione di ulteriori dati e la prescrizione di modificazioni non sia più possibile. Si evidenzia come la previgente disciplina prevedesse tale tempistica.

L'articolo 68, in materia sanzionatoria, viene rivisitato nel rispetto dei principi già esplicitati nella presente relazione. Al riguardo è, tuttavia, opportuno evidenziare come il comma 2 dell'articolo in commento, aggiunto *ex novo*, è diretto a fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza, i quali hanno ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici", con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee. Eguale tecnica legislativa è stata applicata in altre parti del presente schema allo scopo di fornire indicazioni analoghe, per le finalità appena ricordate.

L'articolo 69 è modificato specificando il concetto di impianto.

All'articolo 70 si propone di migliorare l'attuale dettato normativo prevedendo, in particolare, che le sanzioni possano essere irrogate sia nella forma della prescrizione che in quella della disposizione, a seconda dei casi. In ogni caso viene fatto salvo il principio per il quale l'organo di vigilanza non può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle attrezzature di lavoro (definite dalle Direttive comunitarie c.d. "di prodotto") ma unicamente provvedimenti che regolino, in coerenza con il vigente assetto normativo, l'utilizzo "in sicurezza" delle attrezzature di lavoro

All'articolo 71 sono operate una serie di modifiche che evidenziano la rilevanza della informazione, della formazione, dell'addestramento, delle linee guida e delle buone prassi ove si verta in materia di utilizzo di attrezzature di lavoro. Più nel dettaglio, la proposta relativa al comma 5 è diretta a specificare il campo di applicazione della previsione del comma, al momento controverso, mentre quella relativa al comma 7 è volta a prevedere che non si possa consentire l'uso di attrezzature di lavoro "a rischio" se non a lavoratori non solo formati ma anche informati e addestrati in maniera adeguata. Il successivo comma 8 viene cambiato imponendo al datore di lavoro di considerare, nell'adempimento dell'obbligo in parola, i documenti indicati o le indicazioni derivanti

da norme tecniche, buone prassi o linee guida assicurando un migliore livello di tutela. Inoltre, si è reputato opportuno evidenziare meglio di quanto oggi accada che gli interventi di controllo di cui al comma differiscono dalle attività di *verifica periodica* obbligatoria di cui al comma 11 dell'articolo in commento.

La modifica del comma 11 dell'articolo 71 è stata richiesta dalle parti sociali tramite l'"avviso comune" e per le ragioni che si riportano di seguito: "Nel riconoscere l'esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all'ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11...". Dal punto di vista tecnico la modifica è diretta a consentire che operino in funzione di verifica delle attrezzature di lavoro individuate dalla norma non solo l'ISPESL e le ASL (i cui organici sono insufficienti a garantire un servizio adeguato), ai quali la verifica spetta in linea generale "in prima battuta", ma anche gli organismi privati in possesso dei requisiti di legge; la innovazione (invero, si tratta di tornare alla situazione *ante* "testo unico") si appalesa opportuna anche in ragione delle posizioni al riguardo espresse dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006), che hanno evidenziato la necessità di evitare situazioni monopolistiche, quale quella – a favore delle strutture pubbliche – prevista dal comma 11 che si chiede di modificare. La proposta è in parte mutata, rispetto all'avviso comune, in quanto la formulazione individuata dall'avviso comune riguarda solo gli organismi notificati, ex d.lgs. n. 93/2000, per la certificazioni della conformità costruttiva delle apparecchiature a pressione e non è sufficientemente comprensiva rispetto alla pluralità delle tipologie di attrezzature da sottoporre a verifica (v. allegato VII).

L'emendamento al comma 13 introduce, per l'adozione del decreto *ivi* previsto, il concerto del Ministero dello sviluppo economico, come imposto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123, ove si dispone che l'iniziativa legislativa in materia spetti al Ministero dello sviluppo economico. Analoga previsione si rinviene al successivo comma 14.

L'articolo 72 viene modificato per rendere le relative previsioni più chiare e di più semplice applicazione, con riferimento a tutti gli utilizzatori di attrezzature prese a noleggio e in maniera tale che le attività regolamentate comprendano anche

l'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro e non solo la formazione ed informazione.

L'articolo 73 reca, come già per l'articolo 71, una serie di richiami alla informazione, formazione ed addestramento mentre la statuizione dell'articolo 74 viene resa applicabile a una serie maggiore di mezzi di trasporto, non solo "stradali" (si pensi alle dotazioni degli aerei).

All'articolo 79 viene chiarito, per evitare pericolosi vuoti normativi, che nelle more della adozione del decreto in materia di D.P.I., operano le previsioni di cui al decreto del Ministero del lavoro, 2 maggio 2001.

Gli articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 vengono modificati per rendere maggiormente comprensibili le relative disposizioni e per utilizzare formule linguistiche omogenee rispetto ad altre presenti nel testo.

All'articolo 86 si è scelto di mantenere le regole in materia di verifiche sugli impianti elettrici e di protezione dai fulmini di cui al D.P.R. n. 462/2001 prevedendo, al contempo, che le predette regole siano suscettibili di essere modificate, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero del lavoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il successivo articolo 87 comprende un comma specifico per le violazioni dei noleggiatori o dei concedenti in uso.

Con riferimento alle regole applicabili ai cantieri temporanei e mobili – contenute nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – la modifica all'articolo 88 è diretta a evidenziare come ove i lavori siano di "ordinaria manutenzione" non necessiti l'applicazione delle complesse disposizioni di cui al Titolo IV ("Cantieri") e come esse non riguardino "operazioni o servizi portuali".

L'emendamento all'articolo 89 tende a chiarire – in piena coerenza sia con le corrispondenti previsioni di cui alla previgente disciplina che con quelle di cui al successivo articolo 90, ove si usa costantemente l'espressione "committente o responsabile dei lavori" – che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà (e non un obbligo) del committente. Inoltre, si tengono distinti i ruoli del responsabile dei lavori dagli altri ruoli citati dall'attuale articolo 89, comma 1, lettera c), e si specifica che tale figura non può coincidere con coloro i quali sono chiamati a coordinare le attività di cantiere al fine di evitare distorsioni. Quindi, viene migliorato – con operazione ripetuta in diverse altre parti del provvedimento ed, in particolare, nell'ambito del Titolo IV – il coordinamento tra la disciplina introdotta dal "testo unico" e quella del d.lgs. n. 163/2006

in materia di appalti pubblici e viene inserita la definizione del ruolo del progettista, individuato come il professionista che si occupa della progettazione dei lavori.

La modifica al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 89 si applica con riferimento alle attività specifiche del committente, che può identificarsi con un'impresa esecutrice. L'affidamento a personale dell'impresa esecutrice e, quindi, dello stesso committente (che ha tutto l'interesse affinché i lavori vengano effettuati al meglio) dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, offre maggiori elementi di garanzia, oltre che di coerenza con l'esigenza del legislatore, di assicurare la maggiore efficacia dell'azione di prevenzione. Si sottolinea che molte volte, per lavori altamente specializzati, non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all'esterno dell'impresa esecutrice. L'integrazione tende a evidenziare la responsabilità del committente imponendogli, anche nel caso in cui sia coinvolto operativamente nel processo costruttivo, di scegliere il professionista di sua fiducia.

La modifica al comma 4 dell'articolo 90 è diretta a fornire osservanza al dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 25 luglio 2008), la quale ha evidenziato come la nomina del coordinatore sia obbligatoria in ogni caso di compresenza di imprese.

La proposta di inserimento del comma *5-bis* all'articolo 90 è diretta a impedire che sia necessario che il coordinatore per la progettazione, il quale dovrà essere comunque nominato in presenza di più imprese (perché ciò è richiesto dalla citata sentenza della Corte di Giustizia UE), debba redigere un piano di sicurezza e coordinamento anche in caso di lavori di modesta entità e privi di rischi; in tal modo si cerca di evitare un inutile appesantimento burocratico. L'operazione appare possibile in quanto la direttiva europea considera derogabile la previsione sul piano di sicurezza e coordinamento, a condizione che sia effettuato il confronto con le parti sociali sul punto.

Il comma 9 dell'articolo 90 viene modificato per semplificare gli adempimenti documentali richiesti al committente o al responsabile dei lavori in ragione della circostanza che la notifica contiene già il nominativo delle imprese esecutrici. La proposta presuppone che la previsione relativa al documento unico di regolarità contributiva venga "ripresa" ed "incorporata" nel comma 10, mentre il comma 11 dell'articolo 90, per le ragioni già esposte con riferimento alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, viene abrogato.

Il successivo articolo 91 puntualizza il ruolo del coordinatore della progettazione rispetto agli obblighi del committente ed identifica le attività del

progettista. A tali previsioni corrispondono disposizioni sanzionatorie, dirette a colpire l'inosservanza.

Le modifiche apportate ai primi articoli del Titolo IV del "testo unico" impongono le rivisitazioni di cui all'articolo 92 ed all'articolo 95, mentre l'eliminazione del secondo capoverso del primo comma dell'articolo 93 deriva dalla necessità di modificare l'attuale formulazione, la quale impedisce che la nomina del responsabile dei lavori comporti un passaggio di responsabilità. Ciò non è plausibile soprattutto nel caso di piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, decidono di incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge.

L'inserimento del comma 1-bis all'articolo 96 è diretto a evidenziare come l'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) non operi ove l'attività dell'impresa che entra in cantiere si limiti alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, a fronte della quale la redazione di un P.O.S. appare adempimento particolarmente gravoso e non certamente suscettibile di determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Il secondo capoverso della previsione in commento puntualizza come, in ogni caso, il committente e all'impresa appaltatrice siano tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 26 del "testo unico".

Sempre all'articolo 96, il comma 2 viene emendato al fine di rendere meglio comprensibile rispetto all'attuale versione la formulazione della norma. In particolare, il riferimento all'articolo 18 comma 1, lettera z), risulta inesatto in quanto riguarda l'aggiornamento delle misure di prevenzione; più corretto è il riferimento all'articolo 29 comma 3, che concerne l'aggiornamento della valutazione dei rischi (ex articolo 4, comma 7, del d.lgs. n. 626/94, come correttamente richiamato dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 494/96) e comma 5, che riguarda i costi della sicurezza. Tale riformulazione chiarisce, quindi, che la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze delle lavorazioni (articolo 26) non è necessaria nel settore dei cantieri temporanei e mobili ove siano stati elaborati di documenti propri della regolamentazione del Titolo IV, vale a dire il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza (P.S.C. e P.O.S.).

L'articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e come debbano essere individuate



nei casi di affidamenti frazionati di attività e il successivo articolo 98 interviene su alcuni problemi applicativi in materia di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività regolamentate dal Titolo IV del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo 100 viene modificato per garantire in maniera adeguata il controllo sulla corresponsione degli oneri della sicurezza ai subappaltatori ed un miglior coordinamento con le previsioni del citato d.lgs. n. 163/2006, mentre l’articolo 103 è abrogato perchè reca una statuizione tale da dover essere collocata nel Titolo VIII, Capo II, dedicato alla protezione dei rischi da rumore, e non all’interno del Titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”), dove attualmente si trova. Di conseguenza verrà inserito un comma nuovo, di contenuto esattamente corrispondente all’articolo 103, all’articolo 190 del d.lgs. n. 81/2008.

La modifica all’articolo 106 appare necessaria perché i lavori di cui al comma 1, lettere a-c (quali, a esempio, i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali), sono specificamente disciplinati da diversa (rispetto al “testo unico”) normativa la cui applicazione esclude quella del Capo II del Titolo IV, con l’unica eccezione delle norme relative, appunto, ai lavori in quota.

Le restanti modifiche contenute nel Titolo IV sono o consequenziali rispetto a quelle sin qui esposte o legate alla necessità di chiarire talune previsioni che hanno generato problemi interpretativi in sede di loro prima applicazione. Inoltre, anche in questo ambito si è proceduto alla rivisitazione – in applicazione dei principi *retro* esposti – dell’apparato sanzionatorio in materia.

In materia di prevenzione dei rischi da rumore rilevante è la modifica apportata al secondo comma dell’articolo 192 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si è sostituito il riferimento ai “valori inferiori” di azione con quello ai “valori superiori” di azione. Infatti, solo il riferimento ai livelli superiori di azione risulta coerente con la previsione normativa contenuta nell’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione. Si tratta di modificare l’attuale situazione che vede l’Italia in una posizione di maggior rigore rispetto ad ogni altro Paese europeo, con ogni conseguenza in termini di aggravio di adempimenti connessi ai diversi livelli considerati.

La modifica dell’articolo 214 pone rimedio ad un rilevante errore redazionale sostituendo all’attuale simbolo grafico – simile ad un quadrato ma di nessun significato scientifico – la lettera *n*.

Gli emendamenti relativi agli agenti chimici e pericolosi (articolo 222 e seguenti) sono diretti a migliorare la comprensibilità delle disposizioni in materia e a garantire una maggiore coerenza con le altre disposizioni di "testo unico". Al riguardo, ci si limita a segnalare la modifica all'articolo 232, comma 4, necessaria a sostituire il concetto, molto discusso, di rischio "moderato" con quelli di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e quella all'articolo 251, comma 1, diretta a chiarire le modalità operative atte a definire l'adeguatezza del dispositivo di protezione delle vie respiratorie dalle polveri di amianto.

Con riferimento alle atmosfere esplosive, si segnala che l'articolo 288, comma 1, è stato modificato rendendo la definizione in parola conforme a quella della direttiva comunitaria di riferimento (n. 1999/92 CE, articolo 2) evitando così in radice ogni possibile problema con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Inoltre, l'inserimento dell'articolo 294-bis colma una carenza del d.lgs. n. 81/2008 il quale, pur disponendo l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori esposti ad atmosfere esplosive, non fornisce le indicazioni di base su quali siano gli elementi imprescindibili di tale formazione ed informazione. In tal modo il Titolo XI è maggiormente omogeneo in termini di contenuto con gli altri Titoli "tecnici".

L'emendamento all'articolo 301 consente di applicare le funzionalità del d.lgs. n. 758/1994 anche alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, al fine di evitare il paradosso di reati puniti con la sola pena pecuniaria che finiscono nella formulazione attuale del decreto per essere puniti più gravemente dei reati puniti con pena alternativa. La previsione è coerente con quanto previsto dalla legge delega al più volte citato criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f). Inoltre trova un precedente immediato nell'articolo 15 del d.lgs. n. 124/2004, sia pure in materia di lavoro e previdenza sociale.

L'introduzione dell'articolo 301-bis rende applicabile il citato d.lgs. n. 758/1994 anche agli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore che ottempera e regolarizza la propria situazione di inosservanza la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo pagando una somma pari al minimo edittale. Anche in questo caso la previsione è coerente con quanto previsto dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera f).

L'articolo 302, in ragione dei problemi interpretativi ed applicativi che ha suscitato e tenendo conto di essi, è sostituito da un meccanismo operativo maggiormente semplice dell'attuale, pur avendo analoga finalità ed efficacia.

E' introdotto, inoltre, l'articolo 302-*bis* per la valorizzazione dello strumento della disposizione, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale valorizzazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell'impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l'approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio. La norma si applica, favorendo in tal modo la "scelta" dell'imprenditore per gli strumenti "dinamici" e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli "rigidi" delle previsioni normative, dove le norme tecniche e alle buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.

L' articolo 303 del "testo unico" viene abrogato in quanto, nei primi mesi di applicazione, è stata generalmente rilevata la sua difficile operatività.

L'articolo 304 individua alcune ipotesi di abrogazione non inserite, per mera dimenticanza, nel "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro (si consideri l'anacronistico richiamo all'ispettorato medico centrale, struttura formalmente ancora esistente ma priva di funzioni).

L'articolo 306 viene modificato per la necessità di riproporre termini differiti di vigenza delle disposizioni italiane di recepimento delle direttive comunitarie per taluni settori specifici, come di volta in volta previsto nelle disposizioni di recepimento delle singole direttive e, viceversa, non considerato nell'ambito del Titolo VIII del "testo unico". In particolare, sul punto si segnala come il Capo II del Titolo VIII del d.lgs. n. 81/2008 ripropone sostanzialmente i contenuti del Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, in materia di agenti fisici (rumore) il cui articolo 7 prevede quanto segue, al comma 2: "Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011".

Il successivo Capo III, di converso, comprende le disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, in materia di vibrazioni. Sul punto, l'articolo 13 del citato decreto ("Entrata in vigore ed abrogazioni") prevede al comma 2: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010". In successivo comma 3 dispone: "Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto

dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014”.

La mancata presenza di previsioni di contenuto corrispondente a quelle appena riportate ha prodotto – specie in relazione alla abrogazione del d.lgs. n. 187/2005 (all’art. 304, il quale non sembra prevedere espressamente l’abrogazione del d.lgs. n. 195 del 2006) – una entrata in vigore “anticipata” delle disposizioni in parola anche con riguardo a quei settori che, sulla base delle deroghe concesse dalle direttive da recepire, sono stati ritenuti meritevoli di una disciplina diversificata quanto alla entrata in vigore delle corrispondenti previsioni. Di conseguenza, così come fatto all’art. 306 (“Disposizioni finali”) del “testo unico” con riferimento ai campi elettromagnetici (Capo IV, Titolo VIII) ed alle radiazioni ottiche (Capo V, Titolo VIII), per le quali si è proceduto alla individuazione di un termine differito rispetto a quello “generale” del provvedimento, si propone la modifica appena esposta.

Sempre all’articolo 306 si propone di inserire un comma 4-bis, al cui interno si rinviene un meccanismo “dinamico” che consente di adeguare il valore economico delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie al mutare del potere di acquisto, senza che per tale adeguamento sia necessario un atto avente forza di legge o regolamentare. In tal modo, sarà possibile mantenere invariata la attuale proporzione (a sua volta oggetto di rivisitazione nell’ambito del “testo unico”) tra arresto e ammenda e quella tra arresto e ammenda e sanzione amministrativa pecuniaria, anche per il futuro.

Il “correttivo” comprende, infine, una clausola finanziaria che impone l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica imponendo una diversa allocazione delle risorse disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni per far fronte alle attività alle medesime richieste dal provvedimento.

Sono, altresì, presenti numerose modifiche agli Allegati al d.lgs. n. 81/2008, molte delle quali imposte dalla necessità di operare modifiche redazionali o correzioni nei rinvii ad altre previsioni contenute nello stesso “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli emendamenti agli allegati di maggiore rilievo sostanziale si segnala la riduzione ed, al contempo, la puntualizzazione delle disposizioni il cui mancato rispetto comporta la applicabilità della misura della sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I) e la rivisitazione delle previsioni dell’Allegato IIIA in materia di sorveglianza sanitaria.

Inoltre, viene eliminato dall'Allegato XV il riferimento ai "rischi aggiuntivi", ultroneo rispetto alle finalità delle disposizioni in parola, mentre all'Allegato XXX viene eliminato il grossolano errore di identificare la misura del piombo nel sangue in milligrammi anziché in microgrammi.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

**Amministrazione proponente:**

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**

**Titolo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:**

**Edoardo Gambacciani, dirigente, tel. 0648161462-3 e-mail [egambacciani@lavoro.gov.it](mailto:egambacciani@lavoro.gov.it)**

### **1. Contesto e obiettivi.**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

Il presente decreto legislativo è emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 123/2007 e interviene apportando modifiche, integrative e correttive, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge in parola, infatti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di detto decreto.

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Il Rapporto INAIL 2007 sull'andamento degli infortuni in Italia, alla data di rilevazione ufficiale del 30 aprile 2008, ha mostrato un bilancio infortunistico per l'anno 2007 statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente, sia per l'andamento generale del fenomeno sia per quel che riguarda gli infortuni mortali.

L'INAIL ha registrato, infatti, 912.615 denunce di infortuni avvenuti nel 2007, con una diminuzione pari a circa 15.500 casi rispetto all'anno precedente, pari ad una flessione dell'1,7 per cento (superiore, dunque, al -1,3% che si era registrato nel 2006). In tale contesto, particolarmente significativa è la riduzione dei casi mortali denunciati all'INAIL, i quali nell'anno 2007 sono stati valutati dapprima in misura pari a 1.170 (dato provvisorio), ed, infine, in 1210 (dato "stabilizzato") ovvero ben 131 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. La flessione sostenuta, pari al -12,8%, si registra sia in agricoltura (-21%) che nell'industria e servizi (-12%), mentre c'è da rilevare un aumento di 2 casi (da 12 a 14) per i dipendenti statali. Al riguardo, va considerato come dato di assoluta rilevanza che oltre il 50 per cento dei decessi per infortuni sul lavoro sono stati causati dalla circolazione stradale, comprendendosi in tale percentuale l'ipotesi dell'incidente occorso nell'esercizio di un'attività lavorativa che quella dell'incidente "in itinere" (da casa al lavoro e viceversa), ex se in crescita del 2,2%.

Anche per l'anno 2008, sempre secondo l'INAIL, le "proiezioni" per i primi 9 mesi evidenziano un calo degli infortuni mortali del 5,2% ed uno degli infortuni nel loro complesso pari al 4,2%.

Per quanto si tratti di dati – pur provvisori – incoraggianti, le statistiche evidenziano la persistente drammaticità del fenomeno infortunistico ed impongono al nostro Paese di predisporre efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di ridurre le dimensioni del fenomeno infortunistico.

In tal senso si è mossa la recente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro (legge n. 123/2007 e decreto legislativo – attuativo della delega di cui alla legge n. 123/2007 – n. 81/2008). Il decreto legislativo in commento è teso ad apportare modifiche correttive e integrative al d.lgs n. 81/2008, recependo alcune delle numerose segnalazioni di criticità – emerse nei primi mesi di applicazione del decreto stesso.

**C) La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Per quanto riguarda il drammatico fenomeno infortunistico si rinvia a quanto detto al punto B) e ai dati ivi riportati. Si aggiunga che la strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea prevede una riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012, pertanto, a livello nazionale devono essere introdotte misure efficaci, coerenti con le indicazioni date a livello europeo.

**D) La descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;**

Il provvedimento in commento recepisce alcune delle numerose segnalazioni di criticità – emerse nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed, al contempo, a migliorare le regole della sicurezza in un'ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali.

Le disposizioni dello schema di decreto in commento sono state predisposte, come previsto dal citato articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, nel pieno rispetto dei criteri di delega di cui al comma 1 della medesima legge ed, anzi, al fine di completare il processo di attuazione dei medesimi criteri.

Si è intervenuti con un'azione di semplificazione al fine di rendere i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto che tale condizione rende la disposizione maggiormente *esigibile* e, in ultima istanza, efficace. In tale prospettiva si collocano, ad esempio, le modifiche relative alla *forma* – la sostanza rimane invariata – del documento di valutazione dei rischi, per il quale sarà sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che, nell'ottica di collaborazione dei componenti della comunità di lavoro che è propria della salute e sicurezza, sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante miglioramento di tale fondamentale documento.

Si persegue l'obiettivo, inoltre, di potenziare il ruolo della bilateralità, definendo più compiutamente compiti e prerogative degli organismi paritetici, la cui azione di supporto alle imprese è nel testo notevolmente valorizzata (si pensi, ad esempio, alle attività di supporto alle imprese *ex* articolo 51). In tal modo si intende favorire ogni forma di ausilio

sociale e sindacale alle imprese, chiamate ad attuare compiutamente e senza ritardi o eccezioni una normativa di grande importanza e complessità, sul presupposto che un modello sindacale collaborativo sia l'ideale per affrontare temi di interesse comune per i componenti della compagine aziendale come sono senza dubbio alcuno quelli legati alla sicurezza dei lavoratori.

Infine, si è operata una rivisitazione dell'apparato sanzionatorio, tesa a perfezionare la attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f, della legge 3 agosto 2007, n. 123, e, quindi, garantire la *rimodulazione* degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente propri.

#### **E) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatari dell'intervento normativo sono le imprese, i lavoratori e i soggetti pubblici e privati che a diverso titolo operano nel campo della sicurezza. Sono coinvolti anche i soggetti istituzionali.

### **2. Le procedure di consultazione.**

Per le modifiche correttive, soprattutto al fine della semplificazione del testo, si è tenuto conto dell'esito delle consultazioni tra il Ministero e le parti sociali – finalizzate alla predisposizione di un "avviso comune" in materia di salute e sicurezza sul lavoro – avvenute nel corso di una serie di incontri tenutisi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Come per le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, le disposizioni del presente schema di decreto riguardano i principi e i *livelli essenziali in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, che devono essere gli stessi sull'intero territorio nazionale, ferma restando la facoltà delle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa concorrente, sempre in maniera tale da non intaccare complessivamente alcune garanzie di base che assumono un ruolo fondamentale in una materia come quella della salute e sicurezza del lavoro che riguarda beni di natura primaria costituzionalmente tutelati.

### **3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).**

In considerazione delle criticità evidenziate e al fine di completare ed integrare in maniera efficace quanto disposto con la recente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, si rende necessario avvalersi della delega di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 123/2008.

### **4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non si sono valutate opzioni alternative in considerazione del fatto che tale strumento correttivo è previsto normativamente dalla legge n. 123/2007 e risulta essere il più adeguato.

### **5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.**

#### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**



**B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti.**

**C) Puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei Paesi europei.**

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

Per i punti A), B), C) e D) si rappresenta quanto segue. Tale strumento correttivo è previsto normativamente dalla legge n. 123/2007 e risulta essere il più adeguato. La legge delega, infatti, al comma 6, ha previsto la possibilità per il Governo di intervenire in funzione integrativa e correttiva su decreti attuativi della delega (decreto legislativo n. 81/2008), sempre nel rispetto delle procedure e secondo i principi e criteri direttivi fissati dalla delega stessa. La finalità di quanto disposto al citato comma 6 è quella di correggere, ove ciò risulti opportuno o necessario a seguito di una prima ricognizione (nell'arco temporale di dodici mesi) delle ricadute pratiche della normativa riformata. Il costante confronto con le parti sociali, in tale arco temporale, ha evidenziato una serie di criticità che con il provvedimento in commento si rende necessario correggere.

Tra l'altro il provvedimento è orientato ad un'azione di semplificazione al fine di rendere i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, senza far venir meno, naturalmente, la finalità principale che è quella di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le misure adottate sono tese e orientate alla riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012. Tale riduzione è stata individuata dalla Commissione europea nell'ambito della strategia per la salute e sicurezza sul lavoro.

## **6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.**

Il provvedimento, regolando la materia della salute e sicurezza sul lavoro ed essendo finalizzato ad una più efficace e allargata applicazione della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti, incide in modo positivo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

## **7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.**

L'attuazione dell'intervento prevede l'azione dei diversi soggetti, datori pubblici e privati, lavoratori, soggetti istituzionali, figure professionali a diverso titolo coinvolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)**

**Amministrazione proponente:**

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**

***Titolo: Disegno di legge delega per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone***

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:**

**Edoardo Gambacciani, dirigente, tel. 0648161462-3 e-mail [egambacciani@lavoro.gov.it](mailto:egambacciani@lavoro.gov.it)**

### **Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente decreto legislativo è finalizzato ad apportare modifiche correttive ed integrative al decreto legislativo n. 81/2008 attuativo della delega di cui alla legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale strumento è previsto dalla stessa legge n. 123/2007 (art. 1, comma 6) che ha previsto la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo n. 81/2008. L'intervento risulta essere coerente con il programma di governo.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

La recente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro è rappresentata dalla legge n. 123/2007 (che prevede all'articolo 1, comma 6, il presente intervento regolatorio modificativo e integrativo) e dal decreto legislativo n. 81/2008 (che con il presente decreto è modificato).

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento modifica il decreto legislativo n. 81/2008.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

#### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le finalità perseguite dal presente provvedimento risultano conformi e nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni nella materia della "tutela e sicurezza del lavoro".

**6) Verifica della compatibilità dell'intervento con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Lo strumento del decreto legislativo è previsto normativamente dalla legge n. 123/2008 e risulta idoneo ad apportare correttivi al decreto legislativo n. 81/2008 attuativo della delega di cui alla legge predetta.

**8) Verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano presenti all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.**

Non sono pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

### **Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il disegno di legge in questione non introduce definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.**

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modifiche al vigente decreto legislativo n. 81/2008.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento in oggetto, correttivo del decreto attuativo n. 81/2008 della delega di cui alla legge n. 123/2007 rinvia, come il citato decreto, l'attuazione di alcune disposizioni all'emanazione di decreti ministeriali. In particolare, si segnala la modifica all'articolo 41 del decreto n. 81/2008 e la conseguente aggiunta del comma 5 bis che prevede, al fine di attivare modalità di semplificazione del modello di cui all'allegato 3 A, di rivedere entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione, secondo criteri di semplicità e certezza, di dette modalità che attualmente hanno suscitato numerosi problemi interpretativi ed attuativi.

Ancora, si segnala l'articolo 86 che, ferme restando le disposizioni del d.P.R. n. 462/2001 in materia di verifiche periodiche sugli impianti elettrici, prevede che con decreto Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati alla effettuazione delle verifiche e dei controlli medesimi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economica finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

E' stata verificata la piena utilizzazione e l'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Repertorio atti n. *89/ese* del 29 aprile 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 29 aprile 2009

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" che attribuisce al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ;

VISTO in particolare il comma 4, dell'articolo 1, della citata legge 3 agosto 2007, n. 123 che stabilisce che i suddetti decreti legislativi siano adottati sentita questa Conferenza ;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2009 e diramato alle Regioni il successivo 31 marzo;

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 20 aprile 2009, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di salute, ha esposto una serie di osservazioni e proposte emendative relative alla prima parte dello schema di decreto, ritenendo irrinunciabili le richieste di abrogazione degli artt. 2*bis* (presunzione di conformità) e 10*bis* (obbligo di impedimento) che modifica la responsabilità del datore di lavoro, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno espresso riserva;

RILEVATO che, in considerazione della rilevanza e della complessità del testo, si è convenuto di proseguire l'approfondimento della seconda parte dell'articolato e dei relativi allegati alla successiva riunione tecnica concordata per il giorno 27 aprile 2009;

CONSIDERATO che, in data 24 aprile 2009, è stato diramato il documento di emendamenti delle Regioni, già illustrati nella citata riunione del 20 aprile;



## RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, interviene dettando disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto dei criteri di delega di cui alla predetta legge n. 123 del 2007.

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La clausola finanziaria di cui all'articolo 136 prevede infatti che dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Quanto appena esposto vale sia per le disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 che per le disposizioni attinenti ad ogni altro Titolo dell'articolato in quanto gli obblighi *ivi* previsti sono già regolamentati dai Titoli da II a XII del d.lgs. n. 81/2008.

Tanto premesso in via generale, con riferimento alle disposizioni che modificano i singoli articoli del decreto legislativo n. 81/2008, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla modifica contenuta nell'articolo 2, comma 2, che introduce l'articolo 2-bis (Presunzione di conformità) nel Dlgs n. 81/2008, relativamente alla previsione che la certificazione di conformità sia effettuata dalle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza dell'amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, si precisa che la stessa verrà eseguita esclusivamente dalle predette strutture già presenti, non risultando necessari né adeguamenti di carattere organizzativo, né ricorso a competenze esterne e pertanto la modifica non determina oneri aggiuntivi



per la finanza pubblica, consentendo invece un risparmio delle spese altrimenti necessarie per il ricorso ad organismi esterni di certificazione.

Con riferimento alla modifica contenuta nell'**articolo 3**, relativa alla precisazione per cui le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 sono applicate nei riguardi delle particolari categorie elencate nell'articolo 3, comma 1, tenendo conto altresì delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, "ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché delle altre Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco fuori dal territorio nazionale" da individuare con apposito decreto ministeriale, si precisa che la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non introduce nuovi obblighi in materia di salute e sicurezza, ma chiarisce espressamente che il decreto in questione potrà disciplinare le modalità con le quali il Dlgs. 81/2008 si applica nelle speciali condizioni di impiego imposte dalle operazioni fuori dal territorio nazionale, come già di fatto avviene. Pertanto, la modifica è neutra sotto il profilo finanziario.

Con riferimento all'**articolo 7**, che prevede modifiche all'articolo 9 del d.lgs. n. 81 del 2008, si precisa che la disposizione che introduce per l'INAIL la possibilità di erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Avuto riguardo poi alle disposizioni che prevedono – con riferimento alle modifiche ai commi 4, lettera *d*) e 7, lettera *e*) – l'utilizzo da parte dell'INAIL o dell'IPSEMA delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili per il sostegno ai familiari di vittime di infortuni sul lavoro anche per l'esercizio successivo, nella eventualità che si siano verificate economie nell'esercizio in corso, si precisa che le

stesse hanno lo scopo di ottimizzare la relativa procedura e, soprattutto, di riversare le economie realizzate (si pensi al mancato utilizzo di somme per la riduzione dell'incidenza infortunistica programmata e/o per mancata richiesta da parte di alcuni aventi diritto) sull'esercizio successivo aumentando l'ammontare delle somme a sostegno di famiglie in difficoltà tramite l'utilizzo di stanziamenti già assegnati e specificamente finalizzati.

Con riferimento **all'articolo 8** del decreto correttivo, che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 81/2008, si evidenzia che ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimane ferma la verifica dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000, pertanto la nuova formulazione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riferimento **all'articolo 21** con il quale, modificando l'articolo 38 del Dlgs n. 81/2008, si prevede con esclusivo riferimento al personale del ruolo sanitario delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato quale titolo per svolgere le funzioni di medico competente l'aver svolto l'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni, si precisa che la norma non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (E.C.M.), ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è già obbligatoria per tutti i medici specialisti e viene ad essi somministrata con l'utilizzo di strutture e risorse di formazione/aggiornamento interne all'amministrazione: tale programma di E.C.M. verrà, conseguentemente, rimodulato nel senso di incentrarlo sulla formazione attinente le attività svolte dal medico competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Con specifico riferimento al personale del ruolo sanitario della Polizia di Stato si precisa che lo stesso può già svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del decreto legislativo n. 344/2000.

Con riferimento **all'articolo 30, commi 2 e 4**, con cui sono introdotte modifiche al sistema di finanziamento del fondo di sostegno alla piccola e media

impresa, di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 81 del 2008, istituito presso l'INAIL, si precisa che la sostenibilità finanziaria a regime delle azioni di sostegno alle PMI finanziate con il fondo di che trattasi è assicurata dal contributo dovuto dalle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industriale e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e del massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL.

**Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari**

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**



**27 MAR. 2009**

***SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.***

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge. 30 luglio 1990, n. 212;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTA la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

VISTA la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

VISTA la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del ....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

*(Attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)*

1. Le parole "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e quelle "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*" e le parole "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e quelle "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*".
2. Le parole "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e le parole "Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*".

## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "*i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile*" e le parole: "*il volontario che effettua il servizio civile*" sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

**"ART. 2-bis.**

*(Presunzione di conformità)*

*1. La corretta e efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli i rispettivi organi di vigilanza militari."*

## ART. 3

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*" e le

parole: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) al comma 9 le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai";

c) al comma 12, le parole: "dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani."

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o ~~l'amministrazione~~ ~~del~~ l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione."

#### ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "l-bis i lavoratori in prova";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria".

#### ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "è istituito"; la lettera a) è sostituita dalla seguente: "tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" e dopo la lettera b) è inserita sostituita dalla seguente: " b-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

## ART. 6

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

01. All'articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità".

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

*"m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;  
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;"*.

## ART. 6 bis

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in un'ottica di genere";
  - b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle lavoratrici".

## ART. 7

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";
  - b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

~~"d-bis) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
d-ter) eroga, in raccordo con le strutture del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, le prime cure ambulatoriali di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comprensive delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa e di fisiochinesiterapia, al fine di realizzare per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatiet l'effettiva garanzia di cui all'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il loro reinserimento lavorativo".~~

*d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità*



*di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*

2. All'articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.*

#### ART. 8

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

*“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. ~~Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si tiene conto della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, nonché della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione ed efficace attuazione, da parte delle imprese, delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.~~*

a) al comma 5, le parole: “Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono soppresse; dopo le parole: “l'INAIL finanzia” sono inserite le seguenti: *“con risorse proprie”* ed è aggiunto infine il seguente periodo: *“L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.*

#### ART. 8-bis

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”*

#### ART. 9

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. *Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.*"

#### ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. *Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.*

*La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.*

*Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei*

*Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;*

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: *in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del presente decreto”.*

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

*“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.*

#### **ART. 10-bis**

*(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**1. Dopo l’articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:**

#### **«Articolo 15-bis**

**(Obbligo di impedimento)**

**1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:**

**a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;**

**b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento;**

**c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.**

**d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.**

**2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».**

#### **ART. 11**

*(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4"*.

#### ART. 12

*(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: *"g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;"*;

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: *"r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"*;

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: *"aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;"*.

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4."*

#### ART. 13

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"*;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: *"e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;"*;

c) la lettera f) è abrogata.

#### ART. 14

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: *"e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori"*;
  - b) è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto."*
2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.*

*3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."*
3. All'articolo 26, comma 5, le parole: "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: *"i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"*; dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso."*

#### ART. 15

*(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del presente decreto."*

- b) al comma 2 la parola: "vincolante" è sostituita dalla seguente: "preferenziale";  
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni".

~~«Articolo 15 bis  
(Obbligo di impedimento)~~

~~1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:~~

- ~~a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;~~  
~~b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;~~  
~~c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.~~  
~~d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.~~

~~2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.»~~

ART. 16

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "*nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse*" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "*e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro*";
- b) al comma 2, alinea, le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "*deve essere munito di data certa e o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali*";
- c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "*La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione*";
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "*3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.*"

ART. 17

*(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 29, comma 7, del decreto le lettere b) e c) sono abrogate.

ART. 18

*(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

*"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.»*

ART. 19

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono inserite le seguenti: *"e della laurea magistrale LM26"* e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", ~~sono inserite le parole: "purché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione"~~;

b) al comma 5 le parole: "ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: *"ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale"*.

b) al comma 7, dopo le parole: "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: *"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"*.

ART. 20

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*"7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti."*;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

*"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti";*

c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: *"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"*.

#### ART. 21

*(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *"d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni."*

#### ART. 22

*(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: *"che svolga attività di vigilanza"*.

#### ART. 23

*(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.

#### ART. 24

*(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;
  - b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *"b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi"*.
2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: *"e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni."*
3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL."*
4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.
5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: *"5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto"*.



6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "*6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.*".
7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: "*ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva*".

#### ART. 25

*(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
*"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."*;
  - b) il comma 2 è abrogato.

#### ART. 26

*(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:  
*"e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi."*
  - b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "*Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze*".

#### ART. 27

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.*".

#### ART. 28

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*"7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300".*

#### ART. 29

*(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
*"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività."*

#### ART. 30

*(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a) le parole: "in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo" sono soppresse;  
b) alla lettera c) dopo la parola: "sostegno" sono inserite le seguenti: *" , in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, "*.  
2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unità produttiva", sono aggiunte le seguenti: *"calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore"*.  
b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.  
3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:  
a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: *"il 31 dicembre 2009"*;  
b) dopo le parole: "di alimentazione", sono aggiunte le seguenti: *"e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo"*.  
4. All'articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
*"3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38"*.

#### ART. 31

*(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

#### *"ART. 55*

*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
- a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
  - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
  - c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
- 3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);
  - c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;
  - d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;
  - e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
  - f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
  - g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;
  - h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;
  - i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

*(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 56**  
**Sanzioni per il preposto**

*1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:*

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), d) e g)."*

**ART. 33**

*(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 57 del Decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 57**  
**Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori**

- 1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.*
- 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.*
- 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro."*

**ART. 34**

*(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 58**  
**Sanzioni per il medico competente**

*1. Il medico competente è punito:*

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e);*
- b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);*
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);*
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere f), h) ed i);*
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione dell' articolo 41, commi 3, 5 e 8".*

ART. 35

*(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 59*

*Sanzioni per i lavoratori*

*1. I lavoratori sono puniti:*

*a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;*

*b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione."*

ART. 36

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 60*

*Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo*

*1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 100 a 500 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b)."*

ART. 37

*(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";*

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *"d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale."*

ART. 38

*(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili."

b) al comma 6 le parole: "punto 7" sono sostituite dalle seguenti: "punto 6".

#### ART. 39

*(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: "L'organo di vigilanza", sono anteposte le seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di notifica".

#### ART. 40

*(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:

#### "ART. 68

##### *Sanzioni per il datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

~~2. L'allegato IV identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera b), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».

#### ART. 41

*Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto dopo le parole: "utensile o impianto" sono inserite le seguenti: ", inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo,".

## ART. 42

*Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) ~~dopo il comma 2 è inserito il seguente:~~

~~“2 bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione.”;~~

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ~~accertino~~ rilevino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, ~~non risulti non rispondente~~ presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:*

*a) l'organo di vigilanza che ha ~~accertato la non rispondenza~~ rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;*

*b) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.”.*

## ART. 43

*Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

*“3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;”;*

b) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3”;

c) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti: “informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: "*secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida*";

2) i numeri: "1)" e "2)" sono sostituiti dalle lettere: "a)" e "b)";

3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: "a controlli" sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi di controllo";

4) alla lettera c) le parole: "i controlli" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di controllo"

e) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "*volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza*," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di ~~trenta~~ sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13.*"

~~f) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti pubblici o privati abilitati acquistano la qualifica di incaricato di pubblico servizio."~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", così come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: "*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "*di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*".

#### ART. 44

##### *Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.*";

b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole: "disposizioni del presente titolo", le seguenti: "*e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.*".

#### ART. 45

##### *Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Informazione, formazione e addestramento*";

b) al comma 1, le parole: "una formazione adeguata", sono sostituite dalle seguenti: "*una formazione e un addestramento adeguati*";



- c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: *“una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo”*.

#### ART. 46

*Modifiche all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto la parola: “stradali”. è soppressa.

#### ART. 47

*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”*.

#### ART. 48

*Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, l'alinfa è sostituito dal seguente: *“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:”*;
  - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”*.

#### ART. 49

*Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: *“pertinenti norme tecniche”*;
  - b) il comma 3 è abrogato.

#### ART. 50

*Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, alinea, le parole: “secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: *“o”*;

b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica" ed il numero 2) è abrogato.

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purchè:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività'."

#### ART. 51

*Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "in prossimità di linee elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "non elettrici in vicinanza di linee elettriche";

b) al comma 2, le parole: "nella pertinente normativa di buona tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle pertinenti norme tecniche".

#### ART. 52

*Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

#### ART. 53

*Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: "infiammabili" è sostituita dalla seguente: "esplosive";

b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

#### ART. 54

*Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 86  
(Verifiche e controlli)*

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, , adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. ”.

#### ART. 55

*Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente:

#### “ART. 87

*(Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso)*

- “1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
- dell'articolo 70, comma 1;
  - dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
  - dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
  - degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
  - degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
- dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
  - dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
  - dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
  - dell'articolo 80, commi 3 e 4.
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 per la violazione:
- dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 2;
  - dell'articolo 71, commi 6, 9, 10 e 11;
  - dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
  - dell'articolo 86, commi 1 e 3.
4. ~~L'allegato V, parte II identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle prescrizioni~~

~~supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nei commi 1, lettere b), e 2, lettera a), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

~~5. L'allegato VI identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, con eccezione di quelli espressamente indicati nel comma 2, lettera b), l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 3, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.~~

**4. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena rispettivamente prevista dal comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».**

**5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».**

**6. Il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 72. ”.**

#### ART. 56

*Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: “g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272.”.

#### ART. 57

*Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :
  - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente

- decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.”;
- b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.”;
- c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: “i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e material; i-ter) progettista dell’opera: il soggetto incaricato dal committente della progettazione dei lavori.”.

#### ART. 58

##### Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:
- 0a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
- a) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
- b) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea”;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.”;
- d) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica”, sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie”;
- e) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa”, sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
- f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e dopo le parole: da parte delle imprese” sono inserite le seguenti: “e dei lavoratori autonomi”;
- g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi di cui al comma 5-bis” e, dopo le parole “documento unico di regolarità contributiva” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ” ;
- h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
- i) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista”, sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi”;
- l) il comma 11 è abrogato.

#### ART. 59

##### *Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera";
  - b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1."
2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."

#### ART. 60

##### *Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".
2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI".

#### ART. 61

##### *Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
  - b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "dei lavori", dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: "il committente o" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e)".

#### ART. 62

##### *Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera d), dopo le parole: "controllo periodico", sono inserite le seguenti: *"degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro"*;
  - b) alla lettera g), dopo le parole: "la cooperazione", sono inserite le seguenti: *"e il coordinamento"*.

#### ART. 63.

*Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto"*;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3."*

#### ART. 64

*Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: *"verifica le condizioni di"*, le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: *"e l'applicazione"* e, in fine, è aggiunto il seguente periodo *"Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."*
  - b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    - "3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza."*
    - 3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."*

#### ART. 65

*Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) in alinea, dopo le parole: "in possesso" sono inserite le seguenti: *"di uno"*;
  - b) alla lettera a), e le parole: *"in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000"* sono sostituite dalla

seguenti: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001"

- c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000".
2. All'articolo 98, comma 2, del decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto."
3. All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".

#### ART. 66

*Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

#### ART. 67

*Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 103 del decreto è abrogato.

#### ART. 68

*Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 106, comma 1, dopo le parole: "presente capo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,".

#### ART. 69

*Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 111, comma 8, del decreto dopo le parole: "lavoratori addetti ai", sono inserite le seguenti: "cantieri temporanei e mobili".

#### ART. 70

*Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*



1. All'articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole: "sistemi di protezione", sono inserite le seguenti: "*idonei per l'uso specifico*" e dopo le parole: "presenti contemporaneamente," sono inserite le seguenti: "*conformi alle norme tecniche,*";
  - b) il comma 2 è abrogato;
  - c) al comma 3 le parole: "Il cordino" sono sostituite dalle seguenti: "*Il sistema di protezione*".

#### ART. 71

*Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 117, comma 1, del decreto le parole: "Quando occorre effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "*Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare*".
2. All'articolo 117, comma 2, del decreto dopo le parole: "e delle tensioni presenti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "*e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche*".

#### ART. 72

*Modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 118, comma 1, del decreto le parole: "eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici," sono sostituite dalle seguenti: "*se previsto l'accesso di lavoratori,*".

#### ART. 73

*Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 121 del decreto le parole "Sezione IV Ponteggi e impalcature in legname" sono sostituite dalle seguenti: "*Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali*".

#### ART. 74

*Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "*Nei lavori in quota*".

#### ART. 75

*Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.*".

ART. 76

*Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 136, comma 4, del decreto la lettera d) è soppressa.

ART. 77

*Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il preposto".

ART. 78

*Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) è soppressa.

ART. 78 bis

*Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto è aggiunto in fine il seguente periodo: "I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII".

ART. 79

*Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 140 del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota."

ART. 80

*Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

ART. 81

*Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:

**“ART. 157**

*(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)*

*“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:*

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 5-ter e 9, lettera a), e 93, comma 2;*
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”.*

**ART. 82**

*Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 157 del decreto è inserito il seguente:

**“ART. 157-bis**

*(Sanzioni per il progettista dell'opera)*

*“1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91 comma 2-bis..”.*

**ART. 83**

*Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:

**“ART. 158**

*(Sanzioni per i coordinatori)*

*1. Il coordinatore per la progettazione è punito:*

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;*
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 2-bis.*

*2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:*

- c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;*
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”.*

**ART. 84**

*Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:

**“ART. 159**

*(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)*

*1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:*

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV;*
- b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;*
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;*
- d) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 4, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;*
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.*

*2. L'allegato XIII, nella parte “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri” per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, identifica una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai cantieri edili, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.*

*3. L'allegato XVIII identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla viabilità nei cantieri, ai ponteggi e al trasporto dei materiali nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera c), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.*

*2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».*

*3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».*

ART. 85

*Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 160*

*(Sanzioni per i lavoratori autonomi)*

*1. I lavoratori autonomi sono puniti:*

- a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;*
- c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.”.*

ART. 86

*Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 165*

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

*1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:*

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.*

*2. ~~Gli allegati XXIV, per ognuno dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, per ognuno dei punti 1 e 2, XXIX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXX, per ognuno dei punti 1 e 2, XXXI, per ognuno dei punti 1 e 2, e XXXII, per ognuno dei punti 1, 2 e 3, identificano ciascuno, rispettivamente, una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati.”.~~*

*2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.*

ART. 87

*Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 166 del decreto è abrogato.

ART. 88

*Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 170*

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

*1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:*

*a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.*

*b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1."*

ART. 89

*Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 171 del decreto è abrogato.

ART. 90

*Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 178*

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

*1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:*

*a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5;*

*b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.*

~~*2. L'allegato XXXIV identifica, per ognuno dei punti: 1, 2 e 3 una fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale, nel cui ambito sono presenti diversi precetti. In caso di violazione di più precetti riconducibili alla medesima fattispecie, l'organo di vigilanza applicherà una unica sanzione contravvenzionale, individuata ai sensi del comma 1, lettera a), puntualizzando, in ogni caso, in sede di verbalizzazione, i diversi precetti violati."*~~

*2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.*

ART. 91

*Abrogazione dell'articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 179 del decreto è abrogato.

ART. 92

*Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 189 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:*

- a) valori limite di esposizione rispettivamente  $L_{EX} = 87 \text{ dB(A)}$  o  $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$  (140 dB(C) riferito a 20  $\mu\text{Pa}$ );*
- b) valori superiori di azione: rispettivamente  $L_{EX} = 85 \text{ dB(A)}$  o  $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$  (137 dB(C) riferito a 20  $\mu\text{Pa}$ );*
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente  $L_{EX} = 80 \text{ dB(A)}$  o  $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$  (135 dB(C) riferito a 20  $\mu\text{Pa}$ )."*

ART. 93

*Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

*"5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento."*

ART. 94

*Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

ART. 95

*Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

All'articolo 193, comma 2, del decreto le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".

ART. 96

*Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

All'articolo 198, comma 1, del decreto dopo la parola: "sentite" la parola: "la" è sostituita dalla seguente: "le" e le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

ART. 97

*Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto dopo le parole: "induzione magnetica (B)" sono inserite le seguenti: ", corrente indotta attraverso gli arti ( $I_L$ )".

ART. 98

*Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 209, comma 1, del decreto le parole: "linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "buone prassi".

ART. 99

*Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".

ART. 100

*Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);".

ART. 101

*Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 216, comma 1, del decreto le parole: "le specifiche linee guida" sono sostituite dalla seguente: "le buone prassi".

ART. 102

*Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*



1. All'articolo 217, comma 2, del decreto le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "limite di esposizione".

ART. 103

*Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 219

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. "

ART. 104

*Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 220

*Sanzioni a carico del medico competente*

- 1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. "

ART. 105

*Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 222, comma 1, del decreto dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere: "h-bis) rischio basso per la sicurezza: rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell'incidente è da ritenersi limitata; h-ter) rischio irrilevante per la salute: rischio generato da

*esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.”.*

#### ART. 106

*Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo la parola: “determina” il simbolo “,” è soppresso;
  - b) alla lettera c) la parola: “tipo” è sostituita dalla seguente: “modo”;
  - c) alla lettera d), le parole: “compresa la quantità degli stessi” sono sostituite dalle seguenti: *“tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare”*;
  - d) alla lettera e), dopo la parola: “biologici” il simbolo “,” è soppresso.

#### ART. 107

*Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 232, comma 4, del decreto la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.

#### ART. 108

*Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254.”.*

#### ART. 109

*Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole: “all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, sono sostituite dalle seguenti: *“all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
  - b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.”*;
  - c) al comma 6 le parole: “di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 250”.

ART. 110

*Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: "aree interessate" è inserita la seguente: "di" e le parole: "un controllo sanitario volto a verificare" sono sostituite dalle seguenti: "a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare";
- b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica."

ART. 111

*Modifiche all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 261, comma 1, del decreto dopo la parola: "casi", la parola: "accertati" è soppressa.

ART. 112

*Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 262*

*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*

*1. Il datore di lavoro è punito:*

- a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 249, commi 1 e 3;*
- b) *con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6.*

*2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:*

- a) *con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;*
- b) *con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;*
- c) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;*
- d) *con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3."*

ART. 113

*Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 263  
Sanzioni per il preposto*

*1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:*

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 900 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3, 5, e 239, commi 1, 2 e 4.”*

*ART. 115*

*Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:

*“ART. 264  
Sanzioni per il medico competente*

*1. Il medico competente è punito:*

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;*
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.”*

*ART. 116*

*Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo:

*“ART. 264-bis  
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti*

*1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.”*

*ART. 117*

*Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 265 del decreto è abrogato .

*ART. 118*

*Modifiche all'articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 282**

*Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti*

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5;

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4."

**ART. 119**

*Modifiche all'articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 283**

*Sanzioni a carico dei preposti*

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3."

**ART. 120**

*Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 284**

*(Sanzioni a carico del medico competente)*

1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3."

**ART. 121**

*Modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:

**"ART. 285**

*(Sanzioni a carico dei lavoratori)*

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1."

#### ART. 122

*Modifiche all'articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:

#### "ART. 286

*Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti*

1. *Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro."*

#### ART. 123

*Modifiche all'articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: "nebbie o polveri", sono aggiunte le seguenti: "*in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta*";
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente "*1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile."*

#### ART. 124

*Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto la parola: "Fermo" è sostituita dalla seguente: "*Ferma*".

#### ART. 125

*Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 293, comma 3, del decreto dopo le parole: "allegato LI", sono aggiunte le seguenti: "*e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto."*

ART. 126

*Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 294 è aggiunto il seguente articolo:

*"ART. 294-bis*

*Informazione e formazione dei lavoratori*

*1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:*

- a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;*
- b) alla classificazione delle zone;*
- c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;*
- d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;*
- e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;*
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;*
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;*
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso."*

ART. 127

*Modifiche all'articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 296 del decreto, le parole: "Capo II Sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "Capo III Sanzioni".

ART. 128

*Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:

*"ART. 297*

*Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti*

- 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.*
- 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296."*

ART. 129

*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

~~1. Il testo dell'articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo modificato dall'articolo 300 del decreto, è sostituito dal seguente:~~

~~“ART. 25 septies”~~

~~(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro)~~

~~1. Ove il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione dell'articolo 55, comma 2, del presente decreto legislativo, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 400 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.~~

~~2. Salvo quanto previsto dal comma 1, ove il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene e salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi.~~

~~3. Ove il delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, all'esito dei relativi accertamenti, risulti causalmente collegato in maniera diretta ed efficiente alla violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 200 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre mesi.”.~~

ART. 130

*Modifiche all'articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto dopo le parole: “dell'ammenda” sono inserite le seguenti: “ovvero la pena della sola ammenda”.

ART. 131

*Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Dopo l'articolo 301 del decreto è inserito il seguente:

*“ART. 301-bis*

*Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione*

*1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.”.*



ART. 132

*(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. L'articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:

Articolo 302

*(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)*

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

2. Dopo l'articolo 302 del decreto è inserito il seguente:

*"ART. 302bis*

*Potere di disposizione*

1. *Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.*
2. *Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che deve decidere il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto."*

ART. 133

*Modifiche all'articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. L'articolo 303 del decreto è abrogato.

ART. 134

*Modifiche all'articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "*d-bis) la lettera c) dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;*

*d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 520.*

~~*b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."*~~

*b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."*

ART. 135

*Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.*";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "*4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.*"

ART. 136

*Clausola finanziaria*

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

ART. 136

*Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Gli allegati I, II, IIIA, ~~IIIB~~, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, ~~IIIB~~, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX, L, LI del presente decreto.

**2. L'allegato IIIB è soppresso.**

3. Dopo l'allegato VII è inserito l'allegato VII bis.

**Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

***Finalità e caratteristiche generali del provvedimento***

Come si evince dalla Banca Dati INAIL, alla data di rilevazione ufficiale del 31 ottobre 2008, il bilancio infortunistico per l'anno 2007 si presenta statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente e conferma l'andamento di progressiva flessione che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi dieci anni, sia in termini generali sia per quel che riguarda gli infortuni mortali.

L'INAIL ha registrato, infatti, 912.410 denunce di infortuni avvenuti nel 2007, con una diminuzione pari a circa 15.700 casi rispetto all'anno precedente, corrispondente ad una flessione dell'1,7 per cento (superiore, dunque, al -1,3% che si era registrato nel 2006). In tale contesto, particolarmente significativa è la riduzione dei casi mortali denunciati, i quali, stimati statisticamente, sempre per il 2007 ed al 30 aprile 2008, in misura pari a 1.210 (dato previsionale), sono risultati infine 1.207 (dato definitivo), ovvero ben 134 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. La flessione più sostenuta si registra in agricoltura (-15,3%) e nell'industria e servizi (-9,7%), mentre va considerato come dato di assoluta rilevanza che oltre il 50 per cento dei decessi per infortuni sul lavoro avvengono sulla strada, comprendendosi in tale percentuale l'ipotesi dell'incidente occorso nell'esercizio di un'attività lavorativa che quella dell'incidente “in itinere” (da casa al lavoro e viceversa), *ex se* in crescita del 9,5%.

Sempre secondo l'INAIL, le “proiezioni” per i primi 9 mesi del 2008 evidenziano un calo degli infortuni mortali del 5,2% ed uno degli infortuni nel loro complesso pari al 4,2%. Per quanto si tratti di dati – pur provvisori – incoraggianti, le statistiche evidenziano la persistente drammaticità del fenomeno infortunistico ed impongono al nostro Paese di predisporre efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di ridurre le dimensioni del fenomeno infortunistico, in misura coerente con le indicazioni contenute nella strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea (riduzione del 25% del totale degli infortuni in Europa entro il 2012).

A tale scopo occorre proseguire il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle *regole* della sicurezza iniziato con la legge 3 agosto 2007, n. 123,

## Allegato I

### **Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

#### Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

#### Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;*
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

#### Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

#### Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

#### Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
- *Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori.*

#### *Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori*

- *Violazione dei punti 1.1.4, 1.3.9, 1.3.17, 1.4.12.1, 1.4.12.2, 1.4.12.3, 1.4.13, 1.5.7, 1.5.14.1, 1.5.14.3, 1.9.2.6, 2.1.7, 2.1.8.2, 2.1.13, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.8, 3.9.1, 3.9.1.1, 3.9.1.2, 3.9.2, 4.1.3, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4 dell'allegato IV.*
- *Violazione dei punti 2.4, 2.5, 3.1.6, 3.4, 4.2.1 ultimo periodo, 4.3.2 primo periodo, 4.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2, 5.4.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.9.1, 5.11.1, 5.14.2 dell'allegato V, parte II.*
- *Violazione dei punti 1.9.1, 1.9.2, 3.1.4 primo periodo, 3.2.9 dell'allegato VI.*

- *Violazione dell'articolo 11, comma 4, primo periodo, 6, 7, 8, 114, comma 2, 115, commi 2, 3 e 4, 116, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 118, comma 3, 119, comma 7, 121, 128 e 129 del decreto.*

## ALLEGATO II

### **Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)**

1. Aziende artigiane e industriali (1).....fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca.....fino a 20 addetti
4. Altre aziende .....fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) *Lavoratori assunti a tempo indeterminato.*





VISITA MEDICA PREVENTIVA

1. DATI OCCUPAZIONALI (1)

Destinazione lavorativa – Mansioni .....

Fattori di rischio (specificare quali).....

Tempo di esposizione (giorni/anno) .....

Note:

1) I dati di questa sezione sono forniti dal datore di lavoro (indicare n°degli allegati)

2. ANAMNESI LAVORATIVA

.....

Esposizioni precedenti                      no     si

3. ANAMNESI FAMILIARE

.....

4. ANAMNESI PERSONALE

.....

Infortuni – Traumi (lavorativi o extralavorativi)

.....

Invalidità riconosciute (I. civile, INPS, INAIL, Ass. Private)

.....

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma    no     sì

.....

Altre notizie utili a fini anamnestici lavorativi

.....  
.....  
.....  
.....

**Per presa visione  
il lavoratore**

Data .....

.....

5. Programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicità)

.....  
.....  
.....

6. **Esame clinico generale**

.....  
.....  
.....

7. **Accertamenti integrativi specialistici e/o di laboratorio (indicare gli accertamenti eseguiti e il n° di riferimento dei referti allegati)**

.....  
.....  
.....

8. **Valutazioni conclusive (dei dati clinico anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali).**

9. **Giudizio di idoneità:**

- idoneo
- idoneo con prescrizioni
- idoneo con limitazioni
- inidoneo temporaneamente
- inidoneo permanentemente

Data .....

Avverso il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del comma 9 dell'art. 41 del D. Lgs ..., entro il termine di 30 giorni

Il lavoratore per presa visione

Il medico competente

.....

.....

10. **TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' AL DATORE DI LAVORO** effettuata il  
..... a mezzo .....

Il medico competente

.....

Da consegnare al datore di lavoro

Il lavoratore ..... in data ..... è stato sottoposto  
alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio) .....

con il seguente esito:

- idoneo
- idoneo con prescrizioni
- idoneo con limitazioni
- inidoneo temporaneamente
- inidoneo permanentemente

Da sottoporre a nuova visita medica il ..... previa esecuzione di  
seguenti accertamenti .....

Data .....

Il medico competente

Periodica

motivazione:

idoneità alla mansione specifica

cambio mansione

su richiesta

fine rapporto di lavoro

### 1. DATI OCCUPAZIONALI (1)

Variation destination lavorativa o mansione .....

Eventuale uso di dispositivi di protezione personale .....

Fattori di rischio (specificare quali) .....

Tempo di esposizione giorni/anno .....

Note:

1) Questa sezione va compilata in caso di variazione rispetto all'ultima visita medica con i dati forniti dal datore di lavoro (indicare n° degli allegati).

### 2. ANAMNESI INTERCORRENTE

Infortunati - Traumi (lavorativi o extralavorativi) .....

Riconoscimenti di invalidità .....

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attività professionale autonoma (indicare gli agenti)  no

si

Per presa visione  
il lavoratore

3. Esame obiettivo (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni rispetto alla visita precedente) .....

4. Accertamenti integrativi - specialistici e/o di laboratorio - (indicare gli accertamenti eseguiti e riportare il n° di riferimento dei referti allegati) .....

5. Valutazione conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

.....  
.....  
.....

6. Giudizio di idoneità

- Idoneo
- Idoneo con prescrizioni
- Idoneo con limitazioni
- Inidoneo temporaneamente
- Inidoneo permanentemente

Data .....

Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del comma 9 dell'art. 41 del D.Lgs. ...., entro il termine di 30 giorni.

Il lavoratore per presa visione

il medico competente

.....

.....

7. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ AL DATORE DI LAVORO effettuata il      a mezzo

Il medico competente

.....

Da consegnare al datore di lavoro

Il lavoratore.....in data.....

È stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio).....  
.....

Con il seguente esito:

- Idoneo
- Idoneo con prescrizioni
- Idoneo con limitazioni
- Inidoneo temporaneamente
- Inidoneo permanentemente

Da sottoporre a nuova visita medica il.....previa esecuzione

Dei seguenti accertamenti.....  
.....

Data .....

Il medico competente

.....

- Cessazione dell'attività dell'azienda/Risoluzione del rapporto di lavoro

La presente cartella sanitaria e di rischio viene inviata all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett.f) del D.Lgs. ...

Cessazione dell'attività dell'impresa, avvenuta il .....

Risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il .....

La cartella sanitaria viene consegnata al lavoratore .....completa di n.....allegati  
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. ...

Il lavoratore è stato informato riguardo la necessità di conservazione della cartella sanitaria e all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa ai sensi dell'art 25, comma 1, lett. h) del D.Lgs. ...

Data .....

Il medico competente

Il lavoratore

.....

.....

CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL MEDICO



- Per cessazione dell'incarico, avvenuta il .....la presente  
Cartella sanitaria e di rischi, completa di n. ... allegati, viene consegnata al datore di lavoro  
nella persona di .....

Data .....

Il medico competente

.....

## ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

### 1. AMBIENTI DI LAVORO

#### 1.1 Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo *dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie*.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

#### 1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

## 1.5. Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, *se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.*

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

## 1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4. può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli *verticalmente*, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

## 1.7 Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.

## 1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

## 1.9 Microclima



### 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimentazione o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

### 1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

### 1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

### 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

#### 1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

#### 1.11. Locali di riposo e refezione

##### 1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui *punto 1.11.1.1* non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.

1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

##### 1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. L'organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al *punto 1.11.2.1*, quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriberlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

#### 1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

#### 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

#### 1.13. Servizi igienico assistenziali

##### 1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

##### 1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

### 1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

### 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

### 1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. *gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;*

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 e 1.14.2.3 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

## 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

### 2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

*2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.*

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui al presente punto, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.

2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplosivi, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a

segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.

2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.

2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l'attuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.

2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

## 2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel *punto precedente*, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai *punti precedenti*, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai *punti precedenti*, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti ai *punti 2.2.3 e 2.2.4* del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

## 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti

dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. *Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.*

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

#### **4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE**

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

4.1.1. è vietato fumare;

4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

4.3. *Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o [ ] che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco*



*competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.*

*4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.*

*4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.*

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmettenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

4.7.1. Nei locali di cui al punto precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.

4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri ciechi fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.

4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;

4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;

- 4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
- 4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.
- 4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

## 6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

### 6.1. Abitazioni e dormitori:

6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..

6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

### 6.2. Dormitori temporanei:

6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente decreto.

6.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

### 6.3. Acqua:

6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

### 6.4. Acquai e latrine:

6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquai e di latrina.

6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

### 6.5. Stalle e concimaie:

6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, *l'organo di vigilanza* può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:

6.6.1. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

6.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..

## ALLEGATO V

### REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

#### PARTE I

#### REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

##### 1. Osservazioni di carattere generale

1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1.2 Eventuali disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.

##### 2. Sistemi e dispositivi di comando

2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.

I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.

*Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno all'attrezzatura, deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione.*

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico.

2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

### **3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento**

3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

### **4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.**

4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

### **5. Stabilità**

5.1. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

### **6. Rischi dovuti agli elementi mobili**

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Le protezioni ed i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta,

## 15.02

- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:

- a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
- b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.3, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

## 7. Illuminazione

7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

## 8. Temperature estreme

8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.

## 9. Segnalazioni, indicazioni.

15.02

9.1. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilità di errore.

9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio.

9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.

## **10. Vibrazioni**

10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.

10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica dell'attrezzatura di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.

## **11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.**

11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.

11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.  
Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.

11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni. Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché l'attrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.

## **12. Incendio ed esplosione**

*12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.*

*12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.*

## **PARTE II**

### **PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE**

#### **1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione**

1.1 Le attrezzature, insieme ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa

#### **2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.**

2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.



Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,

- installando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso

2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- c. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
- d. quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
- e. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
- f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
- g. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
- h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.

15.02

2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilità del collegamento.

E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.

2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.

I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.

2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.

Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.

Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.

2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.

In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.

2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.

2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.

2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.

2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.

2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.

### **3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.**

#### **3.1 Prescrizioni generali**

3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

- a) urtino le persone,
- b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero
- c) siano sganciati involontariamente.

3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.

Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.

3.1.6 Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.

3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:

- a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
- b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.

3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.

Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte

3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 3.1.8, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.

3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.

Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

- a) potersi raggiungere senza pericolo;
- b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
- c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.

3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.

Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.

3.1.15 Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

### **3.2 Gru, argani, paranchi e simili**

3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.

Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.

3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto 3.2.2, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.

3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa

3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

#### **3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi**

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

#### **3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri**

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.

Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.

Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

**3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide -** Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.

Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.

I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.

Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonché di tavole fermapiede.

Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.

Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.

**3.3.4 - Pendenza dei binari -** E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o demolite.

Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza.

Alle estremità del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.

**3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati -** E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimento.

Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremità del percorso in pendenza.

Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.

### **3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili**

**3.4.1** I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.

**3.4.2** Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.

**3.4.3** I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.

**3.4.4** I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente protette.

**3.4.5** Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.

3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.

#### **4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.**

4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

- a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
- b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
- c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
- d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.

#### **4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice**

4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.

#### **4.3 - Scale aeree su carro**

4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.

Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60° né maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.

I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.

Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.

**4.3.2** Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica.

Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.

E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremità superiore a strutture fisse.

Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimità di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilità di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.

#### **4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche**

**4.4.1** Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremità, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo.

Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.

Detti ponti, sui quali non è consentita la contemporanea presenza di più di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entità.

I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unità (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezze maggiori di metri 1,50.

Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purché le unità di ponte siano allo stesso livello.

Su ciascuna unità di ponti pesanti non è consentita la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo *punto 4.4.4*.

Gli argani di ogni unità di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.

**4.4.2** L'unità di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.

I due telai devono essere montati con distanza di non più di tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.

Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.

Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore.

Il collegamento di più unità di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unità contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.

I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con controdadi.

**4.4.3** Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri.

Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani.

I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.



Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.

4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.

Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flangie laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.

Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune.

Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.

Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.

4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm<sup>2</sup> e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10.

Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.

L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.

L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.

4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.

Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non è ammesso l'ancoraggio con pesi.

Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.

4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.

Nel caso di ponti pesanti ad unità collegate, si può fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.

4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione.

La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 centimetri.

Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma precedente.

15.02

I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.

Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.

4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.

Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune.

La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremità dell'unità di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori al 10 per cento.

4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.

Le funi non devono essere più usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.

#### 4.5 Ascensori e montacarichi.

4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.

##### 4.5.1 - Difesa del vano.

Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.

Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.

Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.

##### 4.5.2 Accessi al vano.

Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m. 1,80.

Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.

Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.

15.02

#### 4.5.3 Porte di accesso al vano.

Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.

Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.

#### 4.5.3 Installazioni particolari.

Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.

#### 4.5.4 Pareti e porte della cabina.

Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.

Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.

Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri.

Le porte o le chiusure di cui al comma precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.

Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.

#### 4.5.5 Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano.

Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m<sup>2</sup> 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.

Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.

#### 4.5.6 Posizione dei comandi.

I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.

#### 4.5.7 Apparecchi paracadute.

Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a

15.02

funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.

Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.

#### 4.5.8 Arresti automatici di fine corsa.

Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.

#### 4.5.9 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.

Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.

#### 4.5.10 Carico e scarico dei montacarichi a gravità.

Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.

#### 4.5.11 Regolazione della velocità dei montacarichi.

I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocità pericolosa.

#### 4.5.12 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera

Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell'art. II, si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea guida Ispesi "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei"

### **5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro**

#### **5.1 Mole abrasive**

##### 5.1.1

Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.

##### 5.1.2

Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad  $\frac{1}{3}$  del diametro della mola, salvo quanto disposto al punto 5.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.

Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiera o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.

15.02

### 5.1.3

Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.

Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.

Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.

### 5.1.4

1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nel punto 5.1.3 precedente, può, per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.

2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.

### 5.1.5

Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri, dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.

### 5.1.6

Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.

### 5.1.7

1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.

2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.

5.1.8 Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.

### 5.1.9

15.02

Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il contatto accidentale.

## **5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili**

### **5.2.1**

Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione all'esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.

### **5.2.2**

I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.

### **5.2.3**

1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.

2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.

### **5.2.4**

1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:

a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;

b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinarsi e cesoiamento delle mani;

c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è inferiore a 6 centimetri.

## **5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto**

### **5.3.1**

Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.

### **5.3.2**

1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.

2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.

## **5.4 Macchine utensili per metalli**

### **5.4.1**

1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.

### **5.4.2**

1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.

### **5.4.3**

1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.

### **5.4.4**

1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.

### **5.4.5**

1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto al punto 5.5.2, punto 2.

### **5.4.6**

1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.

## **5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini**

### **5.5.1**

Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura.

### **5.5.2**

1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenerne il nastro in caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.

### **5.5.3**

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

## 15.02

- a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
- b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
- c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

### 5.5.4

Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.

Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante.

### 5.5.5

Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per l'eliminazione dei trucioli.

La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.

Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.

### 5.5.6

Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.

### 5.5.7

Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.

## 5.6 Presse e cesoie

### 5.6.1

Le presse, le trince e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.

Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:

- a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
- b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
- c) apparecchi scansmano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;



15.02

d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.

3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione.

#### 5.6.2

Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 5.6.1 o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.

#### 5.6.3

L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilisce il punto 5.6.1, può essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto o indiretto di motori nonché per le presse comunque azionate a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.

#### 5.6.4

Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo antiripetitore del colpo.

#### 5.6.5

Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.

#### 5.6.6

Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.

#### 5.6.7

Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.

#### 5.6.8

Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il banco di lavoro ed estendersi quanto più vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.

#### 5.6.9

15.02

Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.

### **5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori**

5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.

#### **5.7.2**

I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.

#### **5.7.3**

Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse complete, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione.

In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.

#### **5.7.4**

Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.

Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.

### **5.8 Macchine per centrifugare e simili**

5.8.1 Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.

#### **5.8.2**

Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I e di freno adatto ed efficace.

Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del panier.

### **5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri**

5.9.1 Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre,

molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinarsi delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.

Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri. Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.

Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo comma.

5.9.2 I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.

Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.

## **5.10 Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili**

### **5.10.1**

Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.

Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nel punto 5.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.

5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nel punto 5.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.

5.10.3 Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.

5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante

15.02

griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.

Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

### **5.11 Macchine per filare e simili**

#### **5.11.1**

Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitori e delle altre macchine tessili simili, nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.

#### **5.11.2**

L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitori continui ad anello ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.

#### **5.11.3**

1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto 5.11.2 delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.

2. È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del punto 5.11.2, a condizione che all'operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.

#### **5.11.4**

I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:

a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;

b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;

c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino già inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;

d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.

### **5.12 Telai meccanici di tessitura**

#### **5.12.1**

I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa.

Quando l'applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con l'ordito molto debole o quando la velocità

## 15.02

della navetta è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.

### 5.12.2

L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1 deve essere applicato:

- a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;
- b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.

### 5.12.3

L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1, deve essere tale che:

- a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
- b) le due estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più di mezza lunghezza di navetta.

L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.

### 5.12.4

Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore a:

- a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri;
- b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;
- c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro.

Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.

### 5.12.5

Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 5.12.1, devono avere le seguenti dimensioni

minime:

- a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
- b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
- c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.

Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.

Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.

### 5.12.6

I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.

### 5.12.7

15.02

Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.

### **5.13 Macchine diverse**

#### **5.13.1**

Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall'imbocco stesso.

Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.

#### **5.13.2**

Le macchine di rottura per strappamento delle manelle di canapa e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.

#### **5.13.3**

Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.

#### **5.13.4**

Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.

#### **5.13.5**

Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.

#### **5.13.6**

Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato della macchina in caso di necessità.

#### **5.13.7**

Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalamo, la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione.

Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

#### **5.13.8**

Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un

15.02

coperchio cementato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza *della misura strettamente* necessaria per la normale introduzione del covone.

5.13.9

Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.

5.13.10

Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.

L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.

5.13.11

Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilità durante il lavoro.

5.13.12

Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.

Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.

4.13.13

Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.

5.13.14

Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.

La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.

5.13.15

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima d'esercizio.

## **5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili**

5.14.1

Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in

15.02

cui i generatori o gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore o usati per lavori all'esterno

#### 5.14.2

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:

- a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
- b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di efficienza;
- c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.

#### 5.14.3

Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

#### 5.14.4

Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente della normale linea di distribuzione senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario.

### 5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione

5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese.

5.15.2 Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche dall'interno.

*5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di apertura.*

*5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.*

### 5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici

5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.

Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.



15.02

5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

## ALLEGATO VI

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

#### Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

#### 1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.0.1 *Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.*

#### 1.3 Illuminazione

1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminate in modo diretto con mezzi particolari.

1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.

#### 1.4 Avviamento

Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine

dependenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.

### **1.5 Rischio di proiezione di oggetti**

Nelle operazioni di scarpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

### **1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili**

1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.

L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

### **1.7 Rischio di caduta di oggetti**

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

### **1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi**

1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplosivi, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

1.8.2 *Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie esplosive e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di polveri esplosive gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamento pericolosi o a produzione di scintille.*

1.8.3 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplosive, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

### **1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti**

1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.

1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.

### **2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.**

2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

### **3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi**

#### **3.1 Disposizioni di carattere generale**

3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.

Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

### **3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati**

3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

#### **4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone**

4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.

4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.

I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.

#### **5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro**

5.1. Berte a caduta libera

5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.

5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.

5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.

5.2 Laminatoi siderurgici e simili

5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.

5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.

#### **6 Rischi per Energia elettrica**

6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.

## **7 Materie e prodotti infiammabili o esplosivi**

7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplosive o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

## **8. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili**

8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.

8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.

8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente

## **9 Macchine utensili per legno e materiali affini**

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.



15.02

#### **10 Macchine per filare e simili**

Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.

È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.

Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

## ALLEGATO VII

## VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del <i>paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del <i>paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del <i>paniere</i> maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg., non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale,	Verifiche biennali

<i>estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350$ °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350$ °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

15.02

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

**Allegato VII – bis**

**Verifiche di impianti elettrici e di impianti di protezione contro i fulmini**

<b>Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, in locali ad uso medico, in cantieri di costruzione e di demolizione, in strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico, in aree classificate come zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 ai sensi dell'allegato XLIX del presente decreto, in luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di esplosivi</b>	<b>Verifica biennale</b>
<b>Impianti elettrici in luoghi non ricompresi al punto precedente</b>	<b>Verifica quadriennale</b>

## **Allegato VIII**

### **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI**

#### ***Protezione dei capelli***

*I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.*

#### ***Protezione del capo***

*I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.*

#### ***Protezione degli occhi***

*I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.*

#### ***Protezione delle mani***

*Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.*

#### ***Protezione dei piedi***

*Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.*

#### ***Protezione delle altre parti del corpo***

*Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.*

#### ***Cinture di sicurezza***

*I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.*

#### ***Maschere respiratorie***

*I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori*

1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di

## attrezzature di protezione individuale

			RISCHI				
			FISICI				
			MECCANICI				
			Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compressioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivolamenti, cadute a livello
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio					
		Udito					
		Occhi					
		Vie respiratorie					
		Volto					
		Testa					
	ARTO SUPERIORE	Mano					
		Braccio (parti)					
	ARTO INFERIORE	Piede					
		Gamba (parti)					
	VARIE	Pelle					
		Tronco/addome					
		Apparato gastro-intestinale					
Corpo intero							

			RISCHI					
			FISICI					
			TERMICI		ELETTRICI	RADIAZIONI		RUMORE
			Calore, fiamme	Freddo		Non ionizzanti	Ionizzanti	
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio						
		Udito						
		Occhi						
		Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
	ARTO SUPERIORE	Mano						
		Braccio (parti)						
	ARTO	Piede						

	INFERIORE	Gamba (parti)						
	VARIE	Pelle						
		Tronco/addome						
		Apparato gastro-intestinale						
		Corpo intero						

			RISCHI					
			CHIMICI					
			AEROSOL			LIQUIDI		GAS, VAPORI
			Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Immersioni	Getti, schizzi	
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio						
		Udito						
		Occhi						
		Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
	ARTO SUPERIORE	Mano						
		Braccio (parti)						
	ARTO INFERIORE	Piede						
		Gamba (parti)						
	VARIE	Pelle						
		Tronco/addome						
		Apparato gastro-intestinale						
		Corpo intero						

			RISCHI			
			BIOLOGICI			
			Batterie patogene	Virus patogeni	Funghi produttori di micosi	Antigeni biologici non microbici
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio				
		Udito				
		Occhi				
		Vie respiratorie				
		Volto				



		Testa				
	ARTO SUPERIORE	Mano				
		Braccio (parti)				
	ARTO INFERIORE	Piede				
		Gamba (parti)				
	VARIE	Pelle				
		Tronco/addome				
		Apparato gastro-intestinale				
		Corpo intero				

## 2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

### *Dispositivi di protezione della testa*

Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).  
 Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).  
 Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

### *Dispositivi di protezione dell'udito*

Palline e tappi per le orecchie.  
 Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).  
 Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.  
 Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.  
 Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

### *Dispositivi di protezione degli occhi e del viso*

Occhiali a stanghette.  
 Occhiali a maschera.  
 Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.  
 Schermi facciali.  
 Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

### *Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*

Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.  
 Apparecchi isolanti a presa d'aria.  
 Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.  
 Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.  
 Scafandri per sommozzatori.

### *Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia*

- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.

- Guanti a mezza dita.
- Manopole.

#### ***Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe***

Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.  
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.  
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;  
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;  
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;  
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;  
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;  
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;  
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;  
Stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche;  
Zoccoli;  
Ginocchiere;  
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede  
Ghette;  
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione);  
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole.

#### ***Dispositivi di protezione della pelle***

Creme protettive/pomate.

#### ***Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome***

Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);  
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;  
Giubbotti termici;  
Giubbotti di salvataggio;  
Grembiuli di protezione contro i raggi x;  
Cintura di sicurezza del tronco.

#### ***Dispositivi dell'intero corpo***

Attrezzature di protezione contro le cadute;  
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);  
Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);  
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)

#### ***Indumenti di protezione***

Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);  
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);  
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;  
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;  
Indumenti di protezione contro il calore;  
Indumenti di protezione contro il freddo;  
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;  
Indumenti antipolvere;  
Indumenti antigas;

Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;  
Coperture di protezione.

### **3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale**

#### ***1. Protezione del capo (protezione del cranio)***

##### *Elmetti di protezione*

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.

#### ***2. Protezione del piede***

##### *Scarpe di sicurezza con suola imperforabile*

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.

##### *Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile*

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.

- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica.
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.

*Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile*

- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.

*Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido*

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

### **3. Protezione degli occhi o del volto**

*Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione*

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.

### **4. Protezione delle vie respiratorie**

*Autorespiratori*

- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno.
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria.
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

### **5. Protezione dell'udito**

*Otoprotettori*

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attività del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessili.

## **6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani**

### ***Indumenti protettivi***

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.

### ***Indumenti protettivi difficilmente infiammabili***

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti

### ***Grembiuli imperforabili***

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

### ***Grembiuli di cuoio***

- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura

### ***Bracciali***

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

### ***Guanti***

- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

### ***Guanti a maglia metallica***

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

## **7. Indumenti di protezione contro le intemperie**

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

## **8. Indumenti fosforescenti**

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

## **9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)**

- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.

## **10. Attacco di sicurezza con corda**

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.

## **11. Protezione dell'epidermide**

- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.

#### 4 Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

1. Elmetti di protezione per l'industria
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso
3. Otoprotettori
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
5. Guanti di protezione
6. Calzature per uso professionale
7. Indumenti di protezione
8. Giubbotti di salvataggio per l'industria
9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

<b>1. ELMETTI DI PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Meccanici	Cadute di oggetti, urti	-Capacità d'ammortizzare gli urti -Resistenza alla perforazione -Resistenza agli impatti
	Schiacciamento laterale	Resistenza laterale
Elettrici	Bassa tensione elettrica	Isolamento elettrico
Termici	Freddo, caldo	Mantenimento delle caratteristiche alle basse e alte temperature
	Spruzzi di metallo fuso	Resistenza agli spruzzi di metallo fuso
Ridotta visibilità	Percettibilità insufficiente	Colore luminescente/riflettente
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Elmetti di protezione per l'industria)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	Comfort inadeguato	-Progetto ergonomico: -peso -intercapedine d'aria -adattamento alla testa -ventilazione
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Scarsa stabilità, perdita dell'elmetto	Adattamento dell'elmetto alla testa
	Contatto con le fiamme	Non infiammabilità e resistenza alla fiamma
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Elmetti di protezione per l'industria)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>

Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

<b>2. OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI PER LA PROTEZIONE DEL VISO</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Generali (non specifici)	-Sollecitazioni connesse con l'utilizzo -Penetrazione di corpi estranei di bassa energia	-Lente con resistenza meccanica sufficiente e rottura in schegge non pericolose -Impenetrabilità e resistenza
Meccanici	-Particelle ad alta velocità, schegge, proiezioni	-Resistenza meccanica
Termici/Meccanici	Particelle incandescenti ad alta velocità	Resistenza a materiali incandescenti o fusi
Bassa temperatura	Ipotermia degli occhi	Perfetto adattamento al viso
Chimici	-Irritazione causata da: -gas -aerosol -polveri -fumi	Impenetrabilità (protezione laterale) e resistenza a prodotti chimici
Radiazioni	-Sorgenti tecnologiche di radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, di radiazioni ionizzanti e di radiazioni laser -Radiazione naturale: luce del giorno	-Caratteristiche filtranti delle lenti -Perfetta tenuta della montatura -Montatura opaca alle radiazioni
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>

Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	-Comfort inadeguato: -dispositivo troppo grande	-Progetto ergonomico: -riduzione della massa del dispositivo
	-aumento della traspirazione	-ventilazione sufficiente, lenti antiappannanti
	-adattamento poco stabile, pressione di contatto troppo alta	-Adattabilità individuale all'utilizzatore
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Rischio di ferimento causato da spigoli taglienti	-Spigoli e bordi arrotondati -Impiego di lenti di sicurezza
	Alterazione della vista causata da cattiva qualità ottica, per es. distorsione delle immagini, modificazione dei colori e in particolare dei segnali, diffusione	-Essere vigilanti qualità ottica -Impiego di lenti resistenti all'abrasione
	Riduzione del campo visivo	Lenti di dimensioni sufficienti
	Riverbero	Lenti e montature antiriverbero
	Brusco e notevole cambiamento di trasparenza (chiaro/scuro)	Velocità di reazione degli oculari (fotocromatici)
Invecchiamento	Lente appannata	Dispositivi antiappannanti
	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante



<b>3. OTOPROTETTORI</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Rumore	-Rumore continuo -Rumore impulsivo	-Attenuazione acustica sufficiente per ogni tipo di rumore
Termici	Proiezione di gocce di metallo, ad esempio durante la saldatura	Resistenza agli oggetti fusi o incandescenti
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Otoprotettori)</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	-Comfort inadeguato: -dispositivo troppo grande -pressione troppo alta -aumento della traspirazione -adattamento insufficiente	-Progetto ergonomico: -massa -pressione quando viene indossato e sforzo richiesto per tenerlo a posto -adattabilità individuale
Restrizione della capacità uditiva	Deterioramento dell'intelligibilità della parola, del riconoscimento dei segnali, del riconoscimento dei rumori informativi connessi con il lavoro, deterioramento della capacità di localizzazione direzionale	-Variazione dell'attenuazione con la frequenza, ridotte prestazioni acustiche -Possibilità di sostituire le conchiglie auricolari con tappi auricolari -Scelta dopo la prova uditiva -Impiego di un protettore elettroacustico appropriato
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Materiali inadatti	Possibilità di sostituire gli auricolari con conchiglie, impiego di tappi auricolari a perdere
	Spigoli vivi	Spigoli e angoli arrotondati
	Dispositivo che si impiglia nei capelli	Eliminazione degli elementi sporgenti
	Contatto con corpi incandescenti	Resistenza alla combustione e alla fusione
Invecchiamento	Contatto con le fiamme	Non infiammabilità, resistenza alla fiamma
	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO (Otoprotettori)</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>

Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

<b>4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Sostanze pericolose nell'aria inalata	Inquinanti in forma particellare (polveri, fumi, aerosol)	Filtro antipolvere di efficienza appropriata (classe del filtro), in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, e allo spettro granulometrico delle particelle. Prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di particelle liquide (goccioline)
	Inquinanti in forma di gas e vapori	Selezione dell'adatto tipo di filtro antigas e dell'appropriata classe del filtro in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, alla durata di impiego prevista ed al tipo di lavoro
	Inquinanti in forma sia particellare che gassosa	Selezione dell'adatto tipo di filtro combinato secondo gli stessi criteri indicati per i filtri antipolvere e per i filtri antigas
Carenza di ossigeno nell'aria inalata	-Consumo di ossigeno -Pressione dell'ossigeno (diminuzione)	-Alimentazione in ossigeno garantita dal dispositivo -Tenere in considerazione la capacità in ossigeno del dispositivo in relazione alla durata dell'intervento
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con	-Comfort inadeguato: -dimensioni	-Progetto ergonomico: -adattabilità

l'attività lavorativa	-massa	-massa ridotta, buona distribuzione del peso
	-alimentazione	-ridotta interferenza con i movimenti del capo
	-resistenza respiratoria	-resistenza respiratoria e sovrappressione nella zona respiratoria
	-microclima nel facciale	-dispositivi con valvole, ventilazione
	-utilizzo	-maneggevolezza/ utilizzo semplice
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione e disinfezione
	Scarsa tenuta (perdite)	Adattamento a tenuta al viso; tenuta del dispositivo
	Accumulo di CO <sub>2</sub> nell'aria inalata	Dispositivi con valvole, ventilati o con assorbitori di CO <sub>2</sub>
	Contatto con fiamme, scintille, proiezioni di metallo fuso	Uso di materiali non infiammabili
	Riduzione del campo visivo	Adeguatezza campo visivo
	Contaminazione	Resistenza, facilità alla decontaminazione
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di uso industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni del fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -osservanza delle limitazioni di impiego e della durata di utilizzo; in caso di concentrazioni troppo elevate o di carenza di ossigeno, impiego di dispositivi isolanti invece di dispositivi filtranti -Scelta di dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore (possibilità di sostituzione)
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -osservanza delle informazioni e istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante, dalle organizzazioni per la sicurezza e dai laboratori di prova

	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -controlli regolari -osservanza dei periodi massimi di utilizzo -sostituzione a tempo debito -osservanza delle istruzioni di sicurezza del fabbricante
--	--	---

<b>5. GUANTI DI PROTEZIONE</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Generali	Contatto	Zona della mano da proteggere
	Sollecitazioni connesse con l'utilizzo	Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione
Meccanici	Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti	Resistenza alla penetrazione, al taglio
	Impatto	Imbottitura
Termici	Materiali caldi o freddi, temperatura dell'ambiente	Isolamento contro il caldo o il freddo
	Contatto con fiamme	Non infiammabilità, resistenza alla fiamma
	Lavori di saldatura	Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi
Elettrici	Elettricità	Isolamento elettrico
Chimici	Effetti dei prodotti chimici	Impenetrabilità, resistenza
Vibrazioni	Vibrazioni meccaniche	Attenuazione delle vibrazioni
Contaminazioni	Contatto con materiali radioattivi	Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Guanti di protezione)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	Comfort inadeguato	-Progetto ergonomico: -massa, progressione delle taglie, area della superficie, comfort, permeabilità al vapore acqueo
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Calzata insoddisfacente	Progetto del modello
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo -Inalterabilità dimensionale
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Guanti di protezione)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>

Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

<b>6. CALZATURE PER USO PROFESSIONALE</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Meccanici	Caduta di oggetti o schiacciamento della parte anteriore del piede	Resistenza della parte anteriore della calzatura
	Cadute e urti sul tallone	-Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone -Contrafforte rinforzato
	Cadute per scivolamento	Resistenza delle soles allo scivolamento
	Calpestamento di oggetti appuntiti o taglienti	Resistenza delle soles alla perforazione
	-Danneggiamento di: -malleoli -metatarso -gamba	-Protezione di: -malleoli -metatarso -gamba
Elettrici	Bassa e media tensione	Isolamento elettrico
	Alta tensione	Conducibilità elettrica
Termici	Freddo, caldo	Isolamento termico
	Proiezioni di metalli fusi	Resistenza, impenetrabilità
Chimici	Polveri o liquidi dannosi	Resistenza e impenetrabilità
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Calzature per uso professionale)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con	-Comfort inadeguato: -calzata insoddisfacente	-Progetto ergonomico: -forma, imbottitura, taglia

l'attività lavorativa	-insufficiente eliminazione della traspirazione	-permeabilità al vapore acqueo e capacità di assorbimento d'acqua
	-fatica causata dall'impiego del dispositivo	-flessibilità, massa
	-penetrazione di umidità	-impermeabilità all'acqua
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Rischio di lussazioni o di storte dovuto alla scorretta posizione del piede	Rigidità trasversale della scarpa e del cambriglione, adattabilità
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza alla corrosione, all'abrasione e allo sforzo della suola -Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
Carica elettrostatica	Scarica dell'elettricità statica	Conducibilità elettrica
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Calzature per uso professionale)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

<b>7. INDUMENTI DI PROTEZIONE</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Generali	Contatto	Zona del corpo da proteggere

	Sollecitazioni derivanti dall'utilizzo	Resistenza allo strappo, allungamento, capacità di prevenire l'estensione delle lacerazioni
Meccanici	Oggetti abrasivi, appuntiti e taglienti	Resistenza alla penetrazione
Termici	Materiali freddi o caldi, temperatura dell'ambiente	Isolamento contro il freddo e il caldo, mantenimento delle caratteristiche protettive
	Contatto con fiamme	Non infiammabilità, resistenza alla fiamma
	Lavori di saldatura	Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi
Elettrici	Elettricità	Isolamento elettrico
Chimici	Effetti dei prodotti chimici	Impenetrabilità e resistenza ai prodotti chimici
Umidità	Assorbimento di acqua da parte dell'abbigliamento	Impermeabilità all'acqua
Ridotta visibilità	Insufficiente percettibilità dell'abbigliamento	Colore brillante o riflettente
Contaminazione	Contatto con prodotti radioattivi	Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Indumenti di protezione)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	Comfort inadeguato	-Progetto ergonomico -taglia, progressione delle taglie, area della superficie, comfort, permeabilità al vapore acqueo
Infortuni e rischi per la salute	Scarsa compatibilità	Qualità dei materiali
	Carenza di igiene	Facilità di manutenzione
	Vestibilità insoddisfacente	Progetto del modello
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo -Inalterabilità dimensionale
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Indumenti di protezione)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore

	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

<b>8. GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO PER L'INDUSTRIA</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Annegamento	Caduta in acqua di persona in abito da lavoro, priva di coscienza o delle necessarie facoltà fisiche	-Galleggiabilità -Capacità di posizionare correttamente l'utilizzatore anche se privo di coscienza -Tempo necessario per il gonfiaggio -Sistema di gonfiaggio automatico -Capacità di mantenere la bocca e il naso al di fuori dall'acqua
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Giubbotti di salvataggio per l'industria)</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	Costrizione provocata da dimensioni o progetto inadeguati	Progetto ergonomico che non limiti la vista, la respirazione o il movimento
Infortuni e rischi per la salute	Perdita del giubbotto nella caduta in acqua	Progetto (mantenimento in posizione)
	Danneggiamento del giubbotto durante l'utilizzo	Resistenza al danneggiamento (urto, schiacciamento, perforazione)
	Alterazione della funzionalità del sistema di gonfiaggio	-Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza in tutte le condizioni -Tipo di gas usato per il gonfiaggio (capacità del contenitore del gas, innocuità) -Efficienza del sistema di gonfiaggio automatico (anche dopo lungo periodo di immagazzinamento) -Possibilità di azionare il gonfiaggio manualmente -Possibilità di gonfiaggio a bocca anche quando il giubbotto è indossato
	Utilizzo improprio	Schema delle istruzioni per l'uso stampate in modo indelebile sul giubbotto
Invecchiamento	Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia,	-Resistenza agli agenti chimici, biologici e fisici: acqua di mare, detersivi, idrocarburi, microrganismi (batteri, muffe)



	utilizzo	-Resistenza a fattori climatici: sollecitazioni termiche, umidità, pioggia, schizzi, raggi solari -Resistenza dei materiali e delle custodie esterne: strappo, abrasione non infiammabilità, proiezioni di metalli fusi (saldatura)
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Giubbotti di salvataggio per l'industria)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

<b>9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO</b>		
<b>RISCHI DA CUI PROTEGGERE</b>		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Urto	-Cadute da posizione elevata -Cadute in cavità -Perdita dell'equilibrio	-Resistenza e idoneità del dispositivo e del punto di ancoraggio
<b>RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO</b> (Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Disagio, interferenza con l'attività lavorativa	-Progetto ergonomico inadeguato -Limiti alla libertà di movimento	-Progetto ergonomico: -modalità di costruzione -calzabilità -flessibilità -facile da indossare -dispositivo di collegamento con regolazione automatica della lunghezza

Infortunati e rischi per la salute	Sollecitazione dinamica esercitata sull'utilizzatore e sul dispositivo durante la frenata	-Idoneità del dispositivo -distribuzione delle sollecitazioni di frenata sulle parti del corpo che hanno maggiore capacità di assorbimento -riduzione della forza di frenata -distanza di frenata -posizione dei dispositivi di aggancio/trattenuta
	Oscillazione e urto laterale	Punto d' ancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti
	Rischio di sospensione inerte	-Progetto del dispositivo (distribuzione delle sollecitazioni)
	Scivolamento del dispositivo di collegamento	-Frazionamento degli ancoraggi
Invecchiamento	Modifica della resistenza meccanica causata da esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell' ambiente, pulizia, utilizzo	-Resistenza alla corrosione -Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
<b>RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO</b> (Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto)		
<b>Rischi</b>	<b>Origine e forma dei rischi</b>	<b>Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo</b>
Protezione inadeguata	Errata scelta del dispositivo	-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore
	Uso non corretto del dispositivo	-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
	Dispositivo sporco, logoro o deteriorato	-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

## ALLEGATO IX

### *Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici*

*In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:*

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);*
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;*
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;*
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.*

*Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.*

*Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.*

$U_n$ (kV)	D (m)
$\leq 1$	3
$1 < U_n \leq 30$	3,5
$30 < U_n \leq 132$	5
$> 132$	7

Dove  $U_n$  = tensione nominale.

## ALLEGATO X

### *Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

## ALLEGATO XI

### ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento a profondità superiori a 2,5 m e sviluppo lineare superiore a 6 m o di sprofondamento a profondità superiori a 3 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 4 m, che richieda l'installazione di opere provvisorie con un'estensione lineare superiore a 6 m.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

## ALLEGATO XIII

### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.

### PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

#### 1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

#### 2. Docce

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

#### 3. Gabinetti e lavabi

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

#### **4. Locali di riposo, di refezione e dormitori**

4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5. *I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.*

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2. L'uso di caravan o roulotte quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

## PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

1. Porte di emergenza

Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

**2. Aerazione e temperatura**

2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

2.3. *Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.*

3. Illuminazione naturale e artificiale

3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolanti.

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulizia senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

## 6. Porte e portoni

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

## 7. Vie di circolazione e zone di pericolo

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

7.2. *Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.*

## 8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.



## ALLEGATO XIV

### CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
  - a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
  - b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
  - c) l'elaborazione del fascicolo;
  - d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
  - e) la stima dei costi della sicurezza
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

#### PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

#### VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30.

E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

*Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.*

## ALLEGATO XV

### CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

#### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

##### 1.1. - Definizioni e termini di efficacia

##### 1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

- a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
- i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

#### 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

##### 2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

- 1) l'indirizzo del cantiere;
  - 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
  - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b 2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilità principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi *dei rischi presenti, facendo in particolare attenzione ai seguenti*:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di crollo di strutture;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predisponde il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

### 3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

### 4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

#### Allegato XV.1

#### ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2.

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferrì; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato XV.2.

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO 2.2.1.

1.

Falde;

fossati;

alvei fluviali;

banchine portuali;

alberi;

manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;

edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;

linee aeree e condutture sotterranee di servizi;

altri cantieri o insediamenti produttivi;

viabilità;

rumore;

polveri;

fibre;

fumi;

vapori;

gas;

odori o altri inquinanti aerodispersi;

caduta di materiali dall'alto.



## ALLEGATO XVII

### IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

*01. Le imprese affidatarie dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno l'elenco del personale della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.*

*1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:*

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

*2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:*

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

*3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.*

## ALLEGATO XVIII

### VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

#### 1. Viabilità nei cantieri

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di spliamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

*1.5. I luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.*

*1.6. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.*

*1.7. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.*

*1.8. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.*

*1.9. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.*

#### 2. Ponteggi

##### 2.1. Ponteggi in legname

###### 2.1.1. Collegamenti delle impalcature

2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

###### 2.1.2. Correnti

2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.

2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

###### 2.1.3. Traversi

2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.

2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:

a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;

b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

#### 2.1.4. Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.

2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

#### 2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 116 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiède alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiède non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiède devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

#### 2.1.6. Ponti a sbalzo

2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 117 devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;

b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;

c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

#### 2.1.7. Mensole metalliche

2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

#### 2.2. Ponteggi in altro materiale

##### 2.2.1. Caratteristiche di resistenza

2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.

2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.

2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidità angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.

2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

##### 2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

### 3. Trasporto dei materiali

#### 3.1. Castelli per elevatori

3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.

3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

#### 3.2. Impalcato e parapetti dei castelli

3.2.1. Gli impalcato dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiè normale.

3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiè alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve

essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.

3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

### 3.3. Montaggio degli elevatori

3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

### 3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi

3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

## Allegato XIX

### Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento.

#### 1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

##### A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata
GENERALE	Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Visivo	Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio
	Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante	Visivo	Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto
TELAIO	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:

			- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
			- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
	Controllo verticalità montanti telaio	Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo	Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento
	Controllo spinotto di collegamento fra montanti	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo, occorre: - Scartare l'elemento, o - Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
	Controllo orizzontalità trasverso	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
CORRENTI E DIAGONALI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento

			- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
	Controllo linearità dell'elemento	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
IMPALCATI PREFABBRICATI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante
	Controllo orizzontalità piani di calpestio	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti	Visivo: - Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura	Se il controllo è negativo: - Scartare l'elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al



	(saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)	- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura	ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento
--	---	---	--

BASETTE FISSE	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
---------------	------------------------------------	--------	---

	Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
--	--	--	--

BASETTE REGOLABILI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
--------------------	------------------------------------	--------	---

	Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
--	--	--	--

	Controllo verticalità stelo	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
--	-----------------------------	--------	--

	Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata	Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura - Funzionale: regolare avvvitamento della ghiera	- Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento
--	---	---	---

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

**B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI**

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata
----------	------------------	----------------------	-----------------

GENERALE	Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Visivo	Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio
	Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante	Visivo	Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto
MONTANTE	Controllo marchio come da libretto.	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
	Controllo verticalità	Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo	Se la verticalità del montante non è soddisfatta occorre scartare l'elemento
	Controllo spinotto di collegamento fra montanti	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo attacchi elementi	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo, occorre:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scartare l'elemento, o</li> <li>- Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio</li> </ul>
TRAVERSO	Controllo marchio come da libretto	Visivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento</li> </ul>
	Controllo orizzontalità traverso	Visivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il controllo è negativo scartare l'elemento</li> </ul>
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:</li> <li>- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento</li> <li>- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del</li> </ul>
	Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti	Visivo e/o funzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento, o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio</li> </ul>
CORRENTI E DIAGONALI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento</li> </ul>
	Controllo stato di conservazione della	Visivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il controllo è negativo, procedere</li> </ul>

	protezione contro la corrosione		al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
	Controllo linearità dell'elemento	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
IMPALCATI PREFABBRICATI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del

	Controllo orizzontalità piani di calpestio	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)	Visivo: - Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura - Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura	Se il controllo è negativo: - Scartare l'elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento
BASETTE FISSE	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
BASETTE REGOLABILI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo verticalità stelo	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata	Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura - Funzionale:	- Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la

	regolare	funzionalità (pulizia
	avvitamento	e ingrassaggio). Se
	della ghiera	ciò non è possibile,
		scartare l'elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

#### C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata
GENERALE	Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	Visivo	Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio
TUBI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
	Controllo verticalità	Visivo, ad esempio con utilizzo filo	Se la verticalità del tubo non è soddisfatta occorre

		a piombo	scartare l'elemento
GIUNTI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo bulloni completi di dadi	Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura - Funzionale: regolare avvitamento del dado	- Se il controllo visivo è negativo occorre: sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l'elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto
	Controllo linearità martelletti	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo perno rotazione giunto girevole	Visivo e funzionale - Visivo: parallelismo del due nuclei - Funzionale: corretta rotazione	Se i controlli sono negativi occorre scartare l'elemento
IMPALCATI PREFABBRICATI (non strutturali)	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto

			conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
			- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del
	Controllo orizzontalità piani di calpestio	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
	Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)	Visivo: - Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura - Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura	Se il controllo è negativo: - Scartare l'elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento
BASETTE FISSE	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
BASETTE REGOLABILI	Controllo marchio come da libretto	Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
	Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento



Controllo verticalità stelo	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata	Visivo e funzionale - Visivo: stato di conservazione della filettatura - Funzionale: regolare avvvitamento della ghiera	- Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

## 2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi

Controllare che il disegno esecutivo:

- Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
- Sia firmato *dalla persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136* per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;
- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:

- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
- Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del *preposto*, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.

Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.

Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto 2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita.

Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.

Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.

Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

- Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.

Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.

- Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

## ALLEGATO XXII

### CONTENUTI MINIMI DEL P.L.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio *dal quale risultino:*
  - 5.1. *generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 132,*
  - 5.2. *sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,*
  - 5.3. *indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.*

*Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136.*
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):
  - 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
  - 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
  - 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
  - 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
  - 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
  - 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'articolo 117,
  - 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
  - 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
  - 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)

## ALLEGATO XXIII

### DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

- a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;
- b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

- laboratorio dell'ISPEL;
- laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5-11-1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformità all' ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento);

d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;

e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

## ALLEGATO XXIV

### PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

#### 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

- 1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.
- 1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilita' o complementarita' di tali segnaletiche.
- 1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 148, comma 1.

#### 2. MODI DI SEGNALAZIONE

##### 2.1. Segnalazione permanente

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato XXVI.

2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

##### 2.2. Segnalazione occasionale

2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

#### 3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA

3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa liberta' di scelta fra:

- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.

3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:

- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.

#### 4. COLORI DI SICUREZZA

4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore

Significato o scopo

Indicazioni e precisazioni

Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero

Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione

Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica

Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita'

5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta, in particolare, la necessita' di:

5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;

5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;

5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;

5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro proprieta' intrinseche o di funzionamento.

7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire.

8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita' di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.

I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente.

11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

## ALLEGATO XXV

### PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

#### 1. Caratteristiche intrinseche

1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

1.2. I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.

1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu' possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilita' e comprensione.

1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:  $A > L^2/2000$

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m<sup>2</sup> ed L e' la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

#### 2. Condizioni d'impiego

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

*Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto*, in caso di cattiva illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione che ne giustificava la presenza.

#### 3. Cartelli da utilizzare

##### 3.1. Cartelli di divieto

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).



**Vietato Fumare**



**Vietato Fumare  
o usare fiamme libere**



**Vietato ai pedoni**



**Divieto di spegnere  
con acqua**



**Acqua non potabile**



**Divieto di accesso  
alle persone  
non autorizzate**



**Vietato ai carrelli  
di movimentazione**



**Non toccare**


### 3.2. Cartelli di avvertimento

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).





### 3.3. Cartelli di prescrizione

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda, - pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Protezione obbligatoria degli occhi



Caso di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria dell'udito



Protezione obbligatoria dalle vie respiratorie




Calzature di sicurezza obbligatorie




Guanti di protezione obbligatoria



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria dai dischi



Protezione individuale obbligatoria contro le cadute



Passaggio obbligatorio per i pedoni




Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

### 3.4. Cartelli di salvataggio


Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



**Parcorso/Uscita di emergenza**




**Direzione da seguire.**


**( Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono )**




**Pronto soccorso**



**Barella**



**Doccia di sicurezza**



**Lavaggio degli occhi**




**Telefono per salvataggio e pronto soccorso**


### 3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).



Lancia antincendio



Scala



Estintore



Telefono per gli  
interventi  
antincendio



Direzioni da seguire  
( Cartello da aggiungere a quelli che precedono )

## ALLEGATO XXVI

### PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento previsti *all'allegato XXV* che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti *all'allegato XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui all'allegato XXV, punto 2*, riguardanti i cartelli di segnalazione.

4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati *nell'allegato XXV, punto 3.2* o essere identificati conformemente *al punto 1 del presente allegato*, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione *nell'allegato XXV, punto 1.5* relativo alle dimensioni.

Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".

I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

## ALLEGATO XXVII

### PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. Premessa

Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.

3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.

La superficie in rosso dovra' avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.

4. I cartelli descritti *all'allegato XXV, punto 1.5* devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

## ALLEGATO XXIX

### PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

#### 1. Proprieta' intrinseche

1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensita' eccessiva o cattiva visibilita' per intensita' insufficiente.

1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale puo' essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.

1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata *all'allegato XXIV, punto 4*.

1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovra' rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate *all'allegato XXV*.

#### 2. Regole particolari d'impiego

2.1. Se un dispositivo puo' emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sara' impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello piu' elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.

La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.

2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovra' essere identico.

2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andra' munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

## ALLEGATO XXXI

### PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

#### 1. Proprieta intrinseche

1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emittitore e uno o piu' ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.

1.2. I messaggi verbali devono essere il piu' possibile brevi, semplici e chiari; la capacita' verbale del parlante e le facolta' uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

1.3. La comunicazione verbale puo' essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

#### 2. Regole particolari d'impiego

2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di *pronunciare* e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.

2.2. Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovra' far uso di parole chiave, come:

- via: per indicare che si e' assunta la direzione dell'operazione;
- alt: per interrompere o terminare un movimento;
- ferma: per arrestare le operazioni;
- solleva: per far salire un carico;
- abbassa: per far scendere un carico;
- avanti
- indietro (se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali corrispondenti)
- a destra
- a sinistra
- attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;
- presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.



## ALLEGATO XXXIII

### MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

#### ELEMENTI DI RIFERIMENTO

##### 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

##### 2. SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.

##### 3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è irregolare, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

##### 4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

#### FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

#### RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

## ALLEGATO XXXIV

### REQUISITI MINIMI

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all'articolo 3, comma 7.

#### 1. Attrezzature

##### a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

##### b) Schermo.

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.

La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

##### c) Tastiera e dispositivi di puntamento.

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

##### d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

f) Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

## 2. Ambiente

### a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

### b) Illuminazione

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

### c) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

### d) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

### e) Parametri microclimatici

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

## 3. Interfaccia elaboratore/uomo

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

- b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

## ALLEGATO XXXVI

### CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici: Corrente di contatto ( $I(\text{base})C$ ). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).

Corrente indotta attraverso gli arti ( $I(\text{base})L$ ). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro ( $A/m^2$ ).

Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione  $1 \text{ A m}(\text{elevato})^{-1} = 4\pi \cdot 10(\text{elevato})^{-7} \text{ T}$ .

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro ( $W/m(\text{elevato})^2$ ).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

#### A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

- sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di

frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;

- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

TABELLA 1  
Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1).  
Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Intervallo di frequenza	Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m <sup>2</sup> ) (rms)	SAR mediato sul corpo intero (W/Kg)	SAR localizzato (capo e tronco) (W/Kg)	SAR localizzato (arti) (W/Kg)	Densità di potenza (W/m <sup>2</sup> )
fino a 1 Hz	40	/	/	/	/
1 - 4 Hz	40/f	/	/	/	/
4 - 1000 Hz	10	/	/	/	/
1000 Hz - 100 kHz	f/100	/	/	/	/
100 kHz - 10 MHz	f/100	0,4	10	20	/
10 MHz - 10 GHz	/	0,4	10	20	/
10 - 300 GHz	/	/	/	/	50

Note:

1. f è la frequenza in Hertz.

2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm<sup>2</sup> perpendicolare alla direzione della corrente.

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per  $(2)^{(1/2)}$ .

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata t(base)p la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come  $f = 1/(2t(base)p)$ .

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si

intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm<sup>2</sup> e su un qualsiasi periodo di  $68/f(\text{elevato})1,05$  minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm<sup>2</sup>, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m<sup>2</sup>.

10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

#### B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

TABELLA 2  
Valori di azione (articolo 208, comma 2)  
[valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza	Intensità di campo elettrico (V/m)	Intensità di campo magnetico (A/m)	Induzione magnetica (T)	Densità di potenza di onda piana (W/m <sup>2</sup> )	Corrente di contatto (mA)	Corrente indotta attraverso gli arti (mA)
0 - 1 Hz	/	$1,63 \times 10^5$ (elevato)	$2 \times 10^5$ (elevato)	/	1,0	/
1 - 8 Hz	20000	$1,63 \times 10^5$ (elevato)	$2 \times 10^5$ (elevato) / $5/f$	/	1,0	/
8 - 25 Hz	20000	$2 \times 10^5$ (elevato) / $14/f$	$2,5 \times 10^5$ (elevato) / $4/f$	/	1,0	/
10,025 - 10,82 kHz	$500/f$	$20/f$	$25/f$	/	1,0	/
10,82 - 2,5 kHz	610	24,4	30,7	/	1,0	/



2,5 - 65 kHz	610	24,4	30,7	/	0,4f	/
65 - 100 kHz	610	1600/f	2000/f	/	0,4f	/
0,1 - 1 MHz	610	1,6/f	2/f	/	40	/
1 - 10 MHz	610/f	1,6/f	2/f	/	40	/
10 - 110 MHz	61	0,16	0,2	10	40	100
110 - 400 MHz	61	0,16	0,2	10	/	/
400 - 2000 MHz	3f (elevato) 1/2	0,008f (elevato) 1/2	0,01f (elevato)1/2	f40	/	/
2 - 300 GHz	137	0,36	0,45	50	/	/

Note :

1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S(base)eq , E(elevato)2, H(elevato)2, B(elevato)2 e I(base)L devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S(base)eq , E(elevato)2, H(elevato)2, B(elevato)2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di  $68/f(\text{elevato})1,05$  minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per  $(2)(\text{elevato})1/2$ . Per gli impulsi di durata  $t(\text{base})p$  la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come  $f = 1/(2t(\text{base})p)$ .  
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per  $10(\text{elevato})a$ , dove  $a = (0,665 \log (f/10) + 0,176)$ , f in Hz.
5. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.
6. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S(base)eq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S(base)eq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

## ALLEGATO XXXIX

### VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

#### PIOMBO e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: *60 µg Pb/100 ml di sangue*. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075; mg/m<sup>3</sup> nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a *40 µg Pb/100 ml di sangue*.

## ALLEGATO XLIX

### RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258, 259, 262, 263.

#### 1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

#### 2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell' ALLEGATO L, parte A, è determinato da tale classificazione.

##### Zona 0

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

##### Zona 1

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

##### Zona 2

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

##### Zona 20

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

##### Zona 21

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

##### Zona 22

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note.

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni.

*EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni.*

*e le relative guide:*

*CEI 31-35 e CEI 31-56 "*

*e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:*

*EN 1127-1 "Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".*

## ALLEGATO L

(articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)

### **A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.**

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell' ALLEGATO XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

#### 1. Provvedimenti organizzativi.

##### 1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

##### 1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

#### 2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi

di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisuosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplosivo superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

#### **B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.**

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

*Nota agli artt.1.1 e 2.2*

*Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:*

*EN 60079-14 (CEI 31-33) "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.*

*Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"*

*EN 61241-14 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione"*

*EN 60079-17 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.*

*Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"*

*EN 61241-17 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)"*

*EN 60079-19 "Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature.*

**ALLEGATO LI**  
**(articolo 293, comma 3)**  
**SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO**  
**FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE**



Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

*Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

*Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 123.*

Repertorio atti n. *89/ese* del 29 aprile 2009

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 29 aprile 2009

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" che attribuisce al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ;

VISTO in particolare il comma 4, dell'articolo 1, della citata legge 3 agosto 2007, n. 123 che stabilisce che i suddetti decreti legislativi siano adottati sentita questa Conferenza ;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2009, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2009 e diramato alle Regioni il successivo 31 marzo;

RILEVATO che, nella riunione tecnica del 20 aprile 2009, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di salute, ha esposto una serie di osservazioni e proposte emendative relative alla prima parte dello schema di decreto, ritenendo irrinunciabili le richieste di abrogazione degli artt. *2bis* (presunzione di conformità) e *10bis* (obbligo di impedimento) che modifica la responsabilità del datore di lavoro, sulle quali i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali hanno espresso riserva;

RILEVATO che, in considerazione della rilevanza e della complessità del testo, si è convenuto di proseguire l'approfondimento della seconda parte dell'articolato e dei relativi allegati alla successiva riunione tecnica concordata per il giorno 27 aprile 2009;

CONSIDERATO che, in data 24 aprile 2009, è stato diramato il documento di emendamenti delle Regioni, già illustrati nella citata riunione del 20 aprile;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nella successiva riunione tecnica del 27 aprile 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha dichiarato di non accogliere la richiesta delle Regioni di abrogazione degli artt. 2-bis (presunzione di conformità) e 10-bis (obbligo di impedimento) sottolineando tuttavia la disponibilità a discuterne nelle commissioni parlamentari competenti;

CONSIDERATO altresì che, le Regioni hanno chiesto di aggiungere all'art. 58 del provvedimento in argomento, che modifica l'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, tra le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera: "c) al momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di sprofondamento" e che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali non ha accolto tale richiesta in quanto di difficile realizzazione;

CONSIDERATO che, nella medesima sede, il Ministero dell'interno ha proposto una nuova formulazione dell'art. 10 nella parte che si riferisce ai compiti dei Vigili del Fuoco che è stata accolta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, a seguito del confronto tecnico del 27 aprile, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha trasmesso, in data 28 aprile 2009 il testo recante i primi quattro Titoli dello schema, con evidenziate le modifiche delle Regioni ritenute accoglibili, ovvero riformulate secondo quanto convenuto nell'incontro tecnico del 27 aprile u.s. e, successivamente ha inviato il testo completo relativo agli altri articoli e che, detta documentazione è stata diramata, in pari data, alle Regioni ed alle Amministrazioni centrali (All. 1);

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere negativo, ad eccezione della Regione Lombardia che ha espresso parere favorevole;

**ESPRIME PARERE**

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto




*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio I  
Codice sito: 4.4/2009/33

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0002065 P-2.17.4.4  
del 28/04/2009



3914139

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi  
-Gabinetto del Ministro per le politiche  
europee  
-Ufficio legislativo del Ministro per le  
politiche europee

Al Ministero del lavoro, della salute e delle  
politiche sociali  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero della giustizia  
finanze  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia  
-Gabinetto

Al Ministero dell'interno  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO  
ROMA



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione,  
lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise  
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Facendo seguito alla nota odierna prot. n.CSR 0002059 P-2.17.4.4 a completamento della documentazione già inviata, si comunica che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha trasmesso il documento completo relativo allo schema di decreto in oggetto indicato.

Detta documentazione sarà disponibile sul sito: [www.statoregioni.it](http://www.statoregioni.it)

Il Direttore  
Cons. *Emmenegilda Siniscalchi*

**SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

<p><b>TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b> (nel documento sono stati riportati soltanto gli articoli oggetto di confronto tecnico tra Stato e Regioni)</p>	<p><b>TESTO CON EMENDAMENTI DEL COORDINAMENTO DELLE REGIONI</b></p>	<p><b>TESTO LICENZIATO A SEGUITO DEL CONFRONTO TECNICO TRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI E COORDINAMENTO DELLE REGIONI</b></p>
--	---	---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

**TITOLO I**

**ART. 2**  
*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "i volontari della

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

**TITOLO I**

**ART. 2**  
*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "i volontari della

**TITOLO I**

**ART. 2**  
*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo

Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.  
(Presunzione di conformità)

1. La corretta ed efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli rispettivi organi di vigilanza militari".

Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.  
(Presunzione di conformità)

1. La corretta ed efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli rispettivi organi di vigilanza militari".

nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.

1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: "ff-bis. Uomini-giorno: entità presentata dai lavori, servizi e forniture rappresentate dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dei predetti lavori, servizi e forniture."

2. Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

"ART. 2-bis.  
(Presunzione di conformità)

1. La corretta ed efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della

pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza.”

ART. 3  
*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forza armata, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché l'igiene del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.*

ART. 3  
*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forza armata, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché l'igiene del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con*

ART. 3  
*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “*degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: “*particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forza armata, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente*

decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;

c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani, delle società artigiane, degli imprenditori che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze”;

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'amministrazione del volontariato o l'amministrazione del ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove

decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;

c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze” e le parole “e dei soci delle società artigiane, degli imprenditori che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze” sono soppresse;

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'amministrazione del volontariato o l'amministrazione del ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove

400”;

b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;

c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze”;

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“12-bis. I volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 hanno diritto di ricevere, sulla base di specifici accordi tra le associazioni di volontariato e i soggetti utilizzatori, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché adeguata formazione, informazione e addestramento con specifico riferimento ai rischi esistenti negli ambienti in cui operano e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della loro organizzazione”.



altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione. ”

ART. 8-bis  
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”

ART. 9  
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5

~~1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”~~

ART. 8-bis  
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza.”~~

ART. 9  
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il personale~~

ART. 8-bis  
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**NON ACCOLTA**

ART. 9  
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**ACCOLTA**

è sostituito dal seguente: "5. Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolge attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza."


#### ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza



#### ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

#### ART. 10

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata

province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e

province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva-la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e

di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato 1 del presente decreto, provvede il comando provinciale del fuoco territoriale competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo;~~

a bis) al comma 2, dopo le parole: "in materia di prevenzione incendi", sono inserite le seguenti: "in ragione della competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto".

comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato 1 del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo;~~

a bis) al comma 2, dopo le parole: "in materia di prevenzione incendi", sono inserite le seguenti: "in ragione della competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto".

comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato 1 del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo;~~

a bis) al comma 2, dopo le parole: "in materia di prevenzione incendi", sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto disposto nel decreto di cui al comma 1 il quale definisce le ipotesi di violazione di disposizioni a valenza generale di sicurezza antincendio riconducibili anche alla competenza degli organi di vigilanza di cui al

medesimo comma 1, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto".

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'ammenda da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare".

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'ammenda da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare".

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro."

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare".

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai

avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi."

ART. 10-bis  
(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:

«Articolo 15-bis  
(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:  
a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;  
b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;  
c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da

irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi."

ART. 10-bis  
(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. Dopo l'articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente:~~

~~«Articolo 15-bis  
(Obbligo di impedimento)~~

~~1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:  
a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;  
b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;  
c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da~~

rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi."

ART. 10-bis  
(Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**NON ACCOLTA**

regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto».

#### ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4».

#### ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto»;

~~Intenzionale privata  
2) il periodo di cui al comma 3 del presente decreto legislativo è sostituito dal seguente: «L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4».~~

#### ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4».~~

#### ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente le cessazioni dei rapporti di lavoro e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto»;

#### ART. 11

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**NON ACCOLTA**

#### ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente le cessazioni dei rapporti di lavoro e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto»;

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:  
"r) comunicare all'INAIL, nonché per sua tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:  
"r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:  
"aa) comunicare all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in fase di prima applicazione dell'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:  
"aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;"

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4."

a-bis) dopo la lettera g è inserita la seguente:

"g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;"

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente:  
"r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. ~~Tali obblighi si considerano comunque assolti~~ L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;"

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente:  
"aa) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione dell'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è



all'articolo 8, comma 4."

inserito il seguente:  
"1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4."

**ART. 12-bis**

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto le parole "i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci della società semplici operanti nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "i coltivatori diretti del fondo e gli artigiani che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze".

**ART. 12-bis**

*(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**ACCOLTA**

**ART. 13**

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia

**ART. 13**

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del

**ART. 13**

*(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**ACCOLTA**

del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;"

c) la lettera f) è abrogata.

segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;"

c) la lettera f) è abrogata.

#### ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal

#### ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere

#### ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. ”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosivi.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a

decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. ”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 3 non si applica nei servizi di natura intellettuale, nonché nei lavori, servizi e forniture che non comportano l'utilizzazione di più di dieci uomini/giorno purché nelle suddette ipotesi non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosivi o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a

decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. ”;

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermi restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica nei servizi di natura intellettuale, nonché nei lavori, servizi e forniture che non comportano l'utilizzazione di più di dieci uomini/giorno purché nelle suddette ipotesi non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosferici esplosivi o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.”.

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: “a  
~~pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418~~

del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso."

#### ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del

~~del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso."~~

#### ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto

~~del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso."~~

#### ART. 15

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

#### ACCOLTA

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5, comma 5-bis, del presente decreto.",

b) al comma 2 la parola: "vincolante" è sostituita dalla seguente: "preferenziale";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni".

**«Articolo 15-bis  
(Obbligo di impedimento)**

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per le violazioni delle disposizioni ivi

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del presente decreto.",

b) al comma 2 la parola: "vincolante" è sostituita dalla seguente: "preferenziale";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni".

**«Articolo 15-bis  
(Obbligo di impedimento)**

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per le violazioni delle disposizioni ivi richiamate.

richiamato.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.»

#### ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";

b) al comma 2, alinea, le parole: "devo avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.»

#### ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";

b) al comma 2, alinea, le parole: "devo avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le

#### ART. 16

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004", sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse" e dopo le parole "da altri Paesi", sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";

b) al comma 2, alinea, le parole: "devo avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito di data certa e attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le

procedure definite dalle parti sociali";

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

#### ART. 18

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76 dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c)

~~Procedure definite dalle parti sociali";~~  
~~del medico competente ove nominato";~~

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

#### ART. 18

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:~~  
~~b) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;~~

~~b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:~~

~~"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76 del comma 1, lettere a) e c) del decreto~~

del medico competente ove nominato";

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

#### ART. 18

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**NON ACCOLTA**

del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo».

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "L.17, l.23, ", sono inserite le seguenti: "e della laurea magistrale LM26" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "purché esibiscano un'attestazione comprensiva almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione";

~~Legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo».~~

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

~~b) al comma 5, dopo le parole: "L.17, l.23, ", sono inserite le seguenti: "e della laurea magistrale LM26" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo" sono inserite le parole: "purché esibiscano un'attestazione comprensiva l'adempimento di attività lavorative per almeno un anno, maturate nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione";~~

~~a) al comma 5, vengono cancellate le parole: " ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2001". Dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "purché esibiscano un'attestazione~~

#### ART. 19

*(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE DEL MIUR



obiettivi, l'adempimento di attività  
laborativa per almeno un anno  
naturale nel settore in cui intendono  
svolgere il ruolo di responsabilità o  
prestare il servizio di prevenzione e  
protezione oppure qualora nel loro  
percorso formativo universitario  
abbiano superato uno o più esami di  
profitto relativi a specifici insegnamenti  
curricolari che complessivamente  
presentino i contenuti minimi e  
l'impegno orario secondo gli indirizzi  
definiti nell'accordo in sede di  
Conferenza permanente per i rapporti  
tra lo Stato, le Regioni e le Province  
autonome di Trento e di Bolzano di cui  
al comma 2).  
Coloro che sono in possesso della laurea  
magistrale LM-26, ovvero della laurea  
completa nella classe 4 di cui al decreto del  
Ministro dell'Università e della ricerca  
scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001  
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  
128 del 5 giugno 2001, sono esonerati dalla  
frequenza ai corsi di formazione di cui al  
comma 2, prima periodo.

b) al comma 5 le parole: "ovvero di  
altre lauree riconosciute  
corrispondenti" sono sostituite dalle  
seguenti: "ovvero di altre lauree e  
lauree magistrali riconosciute  
corrispondenti ai sensi della normativa  
vigente con decreto del Ministro  
dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca, su parere conforme del  
Consiglio universitario nazionale".  
b) al comma 7, dopo le parole:  
"successive modificazioni" sono  
aggiunte le seguenti: "se concretamente  
disponibile in quanto attivato nel  
rispetto delle vigenti disposizioni".

b) al comma 5 le parole: "ovvero di  
altre lauree riconosciute  
corrispondenti" sono sostituite dalle  
seguenti: "ovvero di altre lauree e  
lauree magistrali riconosciute  
corrispondenti ai sensi della normativa  
vigente con decreto del Ministro  
dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca, su parere conforme del  
Consiglio universitario nazionale".  
b) c) al comma 7, dopo le parole:  
"successive modificazioni" sono  
aggiunte le seguenti: "se concretamente  
disponibile in quanto attivato nel  
rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
- "7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.;"

- b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
- "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti".

- c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. ~~Nel settore edile~~ La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.;"

al comma 7, dopo le parole "i preposti ricevono a cura dei datori di lavoro e" è aggiunta la seguente: "preferibilmente".

- b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
- "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti".

- c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".

ART. 20

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**ACCOLTA**

ART. 22

(Modifiche all'articolo 39 del decreto

ART. 22

(Modifiche all'articolo 39 del decreto

ART. 22

(Modifiche all'articolo 39 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: "che svolge attività di vigilanza".

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. All'articolo 39, comma 3, del decreto, le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: "che svolge attività di vigilanza".~~

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

~~1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.~~

~~All'articolo 40 del decreto, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:~~

~~3. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 17.~~

legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

ART. 23

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;  
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi".

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;  
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi", in ogni altro caso in cui la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), evidenzia la presenza di rischi

ART. 24

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. A) l'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;  
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi", in ogni altro caso in cui la valutazione di cui all'articolo 17, comma

per i casi è necessaria la sorveglianza sanitaria.

2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia invalidi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni";

3. All'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla nomina del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL";

4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.

5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro della salute e delle politiche sociali verranno definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto";

6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.".

lettera a) evidenza la presenza di rischi per i quali è necessaria la sorveglianza sanitaria.

2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: "e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia invalidi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni";

3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dei dipartimenti di prevenzione delle ASL";

4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.

5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro della salute e delle politiche sociali verranno definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto";

6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.".

iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.”

7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.

**ART. 27**

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.”

~~All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.~~

7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: “ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.

**ART. 27**

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.”

**ART. 28**

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”.

**ART. 28**

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. ~~Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300.~~ Le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300 sono svolte dal rappresentante del lavoratore”.

**ART. 27**

*(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**ACCOLTA**

**ART. 28**

*(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

**ACCOLTA**

per la sicurezza

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciato una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema della impresa tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività."

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciato una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza ~~tengono~~ possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività."

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o

ART. 29

(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ACCOLTA

ART. 31

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

LE PROPOSTE DI MODIFICA RELATIVE ALL'APPARATO SANZIONATORIO SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL SUCCESSIVO ITER DEL PROVVEDIMENTO

Pertanto nel presente documento non si terrà conto delle proposte regionali relative all'apparato sanzionatorio

o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione e bonifica di amianto.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il

con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione e bonifica di amianto.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

3-bis. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il

il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).

documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c), d), e) e f).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera a), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, ed e) e 4, 45, comma 1;

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera a), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 26, commi 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f), q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera z) prima parte, 26, commi 2 e 3;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), h), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g), h), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria



pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

## TITOLO II

ART. 39  
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: "L'organo di vigilanza", sono anteposte le seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di notifica".

da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

## TITOLO II

ART. 39  
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1) All'art. 67, comma 1, dopo le parole "adibire a" le parole "~~infortuni~~" sono sostituite con "luoghi di lavoro" e dopo le parole "ed essere" è inserita la parola "preliminatamente".

1. All'articolo 67, comma 2, prima delle parole: "L'organo di vigilanza", sono

## TITOLO II

ART. 39  
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

### NON ACCOLTA

Con riferimento al comma 0) il Ministero è contrario ad una applicazione generalizzata della norma. Si resta in attesa di riformulazione da parte delle Regioni che chiarisca a quali luoghi di lavoro, oltre che alle lavorazioni industriali, si possa applicare la norma.

Commento [NOI]: Come sempre affermato dalla giurisprudenza, la nozione si applica a tutti i luoghi di lavoro e non solo a quelli adibiti a lavorazioni industriali.

anteposte le seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di notifica"  
b) è inserita la lettera "c) ai possibili rischi derivanti da tale attività ed alle misure di prevenzione che si intendono mettere in opera preventivamente" e prima del punto 3 è inserito il capoverso "L'attività comincia solo dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione."

**Commento (NO2):** La notifica deve permettere di verificare l'adeguatezza delle misure ipotizzate per eliminare o ridurre i rischi e i luoghi di lavoro devono risultare sicuri sin dal loro avvio.

### TITOLO III

#### ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a)  ~~dopo il comma 2 è inserito il seguente:~~  
~~"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo l' allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione."~~  
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ~~accertino rilevino~~ accertino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in

### TITOLO III

#### ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a)  ~~dopo il comma 2 è inserito il seguente:~~  
~~"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo l' allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione."~~  
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ~~accertino rilevino~~ accertino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in

**Commento (a3):** il comma 2bis aggiunto appare ingiustificato. Nella bozza approvata il comma 2 bis è stato cancellato. Si concorda con l'eliminazione del comma 2 bis, in quanto in contrasto con la Direttiva Comunitaria in materia di macchine.

**Commento (a28):** il comma 2bis aggiunto appare ingiustificato. Nella bozza approvata il comma 2 bis è stato cancellato. Si concorda con l'eliminazione del comma 2 bis, in quanto in contrasto con la Direttiva Comunitaria in materia di macchine.

### TITOLO III

#### ART. 42

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 70 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a)  ~~dopo il comma 2 è inserito il seguente:~~  
~~"2-bis. Gli impianti e gli insiemi complessi di macchine assemblati ma provenienti da costruttori diversi devono essere valutati complessivamente secondo l' allegato V, approfondendo, in particolare, le problematiche ed i rischi di interferenza ed interazione."~~  
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ~~accertino rilevino~~ accertino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in

servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non-risulti non-rispondente presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

a) l'organo di vigilanza che ha accertato la non-rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;

b) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento

servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non-risulti non-rispondente presenti una situazione di rischio imputabile in relazione ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

b) l'organo di vigilanza che ha accertato la non-rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;

d) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei

servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, non-risulti non-rispondente presenti una situazione di rischio imputabile in relazione ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tal caso:

c) l'organo di vigilanza che ha accertato la non-rispondenza rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;

f) l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei

tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.

~~oggetti delle esterne della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.~~

~~In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono escluse:~~

- a) ~~dall'organo di vigilanza che ha accertato, in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione, nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;~~
- b) ~~dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero del soggetto della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art. 70.~~

~~confronti del fabbricante e dei soggetti delle esterne della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1.~~

~~In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono escluse:~~

- a) ~~dall'organo di vigilanza che ha accertato, in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione, nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;~~
- b) ~~dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero del soggetto della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art. 70.~~

**Commento [a 4]:** il comma 4 non viene modificato in parte nel senso proposto dalle Regioni. Nella bozza approvata è stata modificata la parte relativa all'accertamento (la parola "accertato" è stata sostituita con "rilevato") e, in accordo con quanto proposto dalle Regioni si parla di "situazione di rischio". Viene, tuttavia, introdotta la possibilità di impartire una "disposizione" al datore di lavoro invece della prescrizione di cui al D.Lgs 758/94. Questo aspetto è incongruente perché non stabilisce quando utilizzare un provvedimento o l'altro. Si ricorda che in caso di accertamento di ipotesi di violazione (situazione di rischio) è possibile procedere solo con la prescrizione e la conseguente sanzione. Si richiede pertanto di

**Commento [a 29]:** il comma 4 non viene modificato in parte nel senso proposto dalle Regioni. Nella bozza approvata è stata modificata la parte relativa all'accertamento (la parola "accertato" è stata sostituita con "rilevato") e, in accordo con quanto proposto dalle Regioni si parla di "situazione di rischio". Viene, tuttavia, introdotta la possibilità di impartire una "disposizione" al datore di lavoro invece della prescrizione di cui al D.Lgs 758/94. Questo aspetto è incongruente perché non stabilisce quando utilizzare un provvedimento o l'altro. Si ricorda che in caso di accertamento di ipotesi di violazione (situazione di rischio) è possibile procedere solo con la prescrizione e la conseguente sanzione. Si

## ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:
- "3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozioni ne garantiscono una significativa riduzione";
- b) al comma 5, dopo le parole: "condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3";
- c) al comma 7, lettera a), le parole: "formazione adeguata e specifica" sono sostituite dalle seguenti: "informazione, formazione ed addestramento adeguati";
- d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: ", secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,";

2) i numeri: "1)" e "2)" sono sostituiti dalle lettere: "a)" e "b)";

3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: "a controlli" sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi di controllo";

4) alla lettera c) le parole: "i controlli" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di controllo"

e) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di

## ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, è eliminata la seguente: "... che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie";
- a) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozioni ne garantiscono una significativa riduzione";

b) al comma 5, dopo le parole: "condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3";

c) al comma 7, lettera a), le parole: "formazione adeguata e specifica" sono sostituite dalle seguenti: "informazione, formazione ed addestramento adeguati";

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: ", secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,";

2) i numeri: "1)" e "2)" sono sostituiti dalle lettere: "a)" e "b)";

3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: "a controlli" sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi di controllo";

4) alla lettera c) le parole: "i controlli" sono sostituite dalle seguenti: "Gli

## ART. 43

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, le parole: "disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni legislative, comunitarie e nazionali";

e) al comma 4, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozioni ne garantiscono una significativa riduzione";

b) al comma 5, dopo le parole: "condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3";

c) al comma 7, lettera a), le parole: "formazione adeguata e specifica" sono sostituite dalle seguenti: "informazione, formazione ed addestramento adeguati";

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: ", secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,";

2) i numeri: "1)" e "2)" sono sostituiti dalle lettere: "a)" e "b)";

3) alla lettera b), numeri 1 e 2, le parole: "a controlli" sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi di controllo";

4) alla lettera c) le parole: "i controlli"

Commento [a.30]: Al comma 1 è opportuno eliminare "... che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie", in quanto le disposizioni per l'ulizzo (cfr. all V) non hanno sempre e solo origine comunitaria.

Commento [a.5]: Al comma 1 è opportuno eliminare "... che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie", in quanto le disposizioni per l'ulizzo (cfr. all V) non hanno sempre e solo origine comunitaria.

Commento [a.6]: Eliminare il riferimento a ELEVATI LIVELLI DI RISCHIO, in quanto di incerta e non univoca interpretazione e comunque non aderente ai principi [3]

Commento [a.31]: Eliminare il riferimento a ELEVATI LIVELLI DI RISCHIO, in quanto di incerta e non univoca interpretazione e comunque non aderente ai principi [4]

Commento [a.7]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a.32]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a.8]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a.33]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPEL che vi provvede nel termine di trenta sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13."

f) al comma 13 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti pubblici o privati abilitati esercitano la servizio."

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", così come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

interventi di controllo".  
o) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPEL che vi provvede nel termine di trenta sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13."

Dopo il secondo periodo, sono inserite le seguenti: "Per le attrezzature a pressione, la prima delle verifiche periodiche deve essere eseguita entro 60 giorni dalla messa in servizio. Per tali attrezzature inoltre, la verifica di primo impianto, ove prevista dagli art. 4 e 5 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n.329, esclude l'obbligo della effettuazione della prima delle verifiche periodiche."

Il datore di lavoro, al fine di attivare le procedure di verifica di cui al presente comma, comunica all'ISPEL territorialmente competente la prima messa in servizio sul territorio nazionale delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII entro trenta giorni dalla stessa; comunica altresì tempestivamente alla ASL territorialmente competente la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento delle attrezzature stesse."

sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di controllo"

c) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPEL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13."

f) al comma 13 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti pubblici o privati abilitati esercitano la servizio."

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", così come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

Commento [a.9]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a.34]: E' sostanzialmente conforme a quanto proposto anche dalle Regioni

Commento [a.10]: La modifica al comma 11 non tiene conto delle proposte delle Regioni. Non c'è alcun riferimento alle problematiche relative gli apparecchi a pressione (armonizzazione con il D.M. 329/04).

Per le verifiche periodiche viene introdotta la possibilità di rivolgersi direttamente a organismi privati se ISPEL o ASL non intervengono rispettivamente entro 60 e 30 giorni. Tale possibilità è incongrua con quanto contenuto nel comma 12 che prevede che siano ISPEL e ASL a decidere se avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.

Commento [a.35]: La modifica al comma 11 non tiene conto delle proposte delle Regioni. Non c'è alcun riferimento alle problematiche relative gli apparecchi a pressione (armonizzazione con il D.M. 329/04).

Commento [a.36]: La versione attualmente in vigore del comma 12 art. 71 deve rimanere. Infatti, se i soggetti pubblici e privati svolgono la funzione con finalità pubblicistiche, non possono non avere la qualifica di

Commento [a.11]: Testo concordato nel gruppo di lavoro Ministri - Regioni - ISPEL.

~~f) al comma 12 il secondo periodo è  
sostituito dal seguente: "I soggetti  
pubblici o privati abilitati acquisiscono la  
qualifica di tecnico di pubblico  
servizio";~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro  
del lavoro, della salute e delle politiche  
sociali", così come modificate dall'articolo  
1, comma 1, sono iscritte le seguenti: ",  
"di concerto con il Ministro dello sviluppo  
economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i  
Ministri della salute e dello sviluppo  
economico" sono sostituite dalle seguenti:  
"di concerto con il Ministro dello sviluppo  
economico".

#### ART. 44

Modifiche all'articolo 72 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

a. All'articolo 72 del  
decreto sono apportate le  
seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal  
seguente: "1. Chiunque  
venda, noleggi o conceda in  
uso o locazione finanziaria  
macchine, apparecchi o  
utensili costruiti o messi in  
servizio al di fuori della  
disciplina di cui all'articolo  
70, comma 1, deve attestare,  
sotto la propria  
responsabilità, che le stesse  
siano conformi, al momento  
della consegna a chi  
acquisiti, riceva in uso,  
noleggio o locazione  
finanziaria, ai requisiti di

~~g) al comma 12 il secondo periodo è  
sostituito dal seguente: "I soggetti  
pubblici o privati abilitati acquisiscono la  
qualifica di tecnico di pubblico  
servizio";~~

g) al comma 13, dopo le parole: "Ministro  
del lavoro, della salute e delle politiche  
sociali", così come modificate dall'articolo  
1, comma 1, sono iscritte le seguenti: ",  
"di concerto con il Ministro dello sviluppo  
economico".

h) al comma 14 le parole: "sentiti i  
Ministri della salute e dello sviluppo  
economico" sono sostituite dalle seguenti:  
"di concerto con il Ministro dello sviluppo  
economico".

#### ART. 44

Modifiche all'articolo 72 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

### ACCOLTA

**Commento [a12]:** La  
versione attualmente in vigore  
del comma 12 art. 71 deve  
rimanere. Infatti, se i soggetti  
pubblici e privati svolgono la  
funzione con finalità  
pubblicistiche, non possono  
non avere la qualifica di  
incaricato di pubblico servizio  
(incoerente con il comma 11).

**Commento [a37]:** Art. 44 e  
art. 45 - modifiche agli art. 72 e  
73: sostanzialmente simili a  
quelle proposte dalla Regione,  
salvo evidenziare che sarebbe  
opportuno sostituire la parola  
"conduttore" con "operatore" al  
comma 2 dell'art. 72.

E' opportuno sostituire  
"conduttore" con "operatore", in  
quanto il termine "conduttore"  
non è definito nell'art. 69 e si  
potrebbero determinare  
ambiguità interpretative (es.  
Conduttore è colui che conduce  
una macchina sennòvente o è  
colui che utilizza una qualsiasi  
macchina?)

**Commento [a13]:** Art. 44 e  
art. 45 - modifiche agli art. 72 e  
73: sostanzialmente simili a  
quelle proposte dalla Regione,  
salvo evidenziare che sarebbe  
opportuno sostituire la parola  
"conduttore" con "operatore" al  
comma 2 dell'art. 72.

E' opportuno sostituire  
"conduttore" con "operatore", in  
quanto il termine "conduttore"  
non è definito nell'art. 69 e si  
potrebbero determinare  
ambiguità interpretative (es.  
Conduttore è colui che conduce  
una macchina sennòvente o è  
colui che utilizza una qualsiasi  
macchina?)

sicurezza di cui all'allegato V.",

- b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole: "disposizioni del presente titolo", le seguenti: "e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista."

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale."

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 1, alinea, le parole: "secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché" sono sostituite

all'allegato V.",

- d) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, dopo le parole: "disposizioni del presente titolo", le seguenti: "e, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista". Inoltre, la parola "conduttore" è sostituita dalla parola "operatore".

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". È soppresso il comma 2.

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
d) al comma 1, alinea, le parole: "secondo la migliore scienza

ART. 47

Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

ART. 50

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

Commento [a14]: La proposta di eliminare il comma b) è determinata dalla necessità di NON interferire con la scelta del datore di lavoro (non dovrebbe essere un decreto che definisce quando ci vogliono i DPI) ma è conseguenza di individuazione di rischi residui non eliminabili diversamente).  
L'aggiunta del comma 2 bis non è accettabile perché il decreto 2/5/01 è considerato obsoleto e superato (osservazioni già fatte anche da UNI). Contiene riferimenti a norme superate e non più disponibili.



dalla seguente: "o";  
b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";  
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività, secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica"; ed il numero 2) è abrogato;

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purché:  
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;  
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività."

#### ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ed ~~effettuati~~ nonchè" ~~sono~~ ~~è~~ sostituiti dalla seguente: "b)";  
e) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";

f) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica." ed il numero 2) è abrogato;

d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;  
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività."

#### ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 84, comma 1 del decreto, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e sono soppresse le seguenti: "con sistemi di protezione";

Commento [a.15]: L'emenda  
mento dell'art. 50 comma 1 lett.  
a) si riferisce non al testo del  
D.Lgs. 81/2008, ma ad una  
revisione successiva.

Commento [a.16]: E'  
conforme a quanto proposto  
anche dalle Regioni

Commento [a.17]: E'  
conforme a quanto proposto  
anche dalle Regioni

Commento [a.18]: E'  
conforme a quanto proposto  
anche dalle Regioni

Commento [a.19]: La  
modifica era stata già  
concordata nel gruppo di lavoro  
Ministeri - Regioni - ISPESL e  
tendeva a chiarire alcuni dubbi  
interpretativi

#### ART. 52

Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

### ACCOLIA

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la parola: "inflammabili" è sostituita dalla seguente: "esplosive";
- b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 86  
(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

ART. 53

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "inflammabili" e "occlusive" della seguente: "esplosive";
- b) al comma 1, dopo la parola "nebbie" è inserita la parola "inflammabili" e dopo la parola "polveri" è inserita la parola "combustibili";
- b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. L'articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:

"ART. 86  
(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme tecniche di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di garanzia lo stato di conservazione e di

ART. 53

Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

Commento [a.20]: La terminologia proposta è quella utilizzata nelle norme tecniche.

Commento [a.21]: La sostituzione modifica significativamente quanto proposto dalle Regioni.

Viene introdotta la primaria competenza del Ministero dello sviluppo economico per definire le modalità e i criteri di effettuazione delle verifiche e dei controlli sulla sicurezza degli impianti elettrici.

E' stata eliminato il richiamo a un decreto per definire i criteri per l'abilitazione dei soggetti privati.

Viene mantenuto il DPR 462/01, che ha determinato la possibilità di avvalersi di soggetti privati abilitati per le verifiche periodiche previste dal DPR 547/55. L'abrogazione di questo DPR determina la necessità di abrogare o modificare sostanzialmente il DPR 462/01. La proposta delle Regioni rende omogenea la parte delle verifiche periodiche degli impianti elettrici con quanto previsto dall'art. 71 (verifiche periodiche di impianti e attrezzature). Si richiede pertanto di confermare il testo proposto dalle Regioni e recepito nel gruppo di lavoro Ministeri - Regioni - ISPESL.

ART. 54

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza."

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il datore di lavoro sottopone gli impianti elettrici e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche riportate in allegato VII-bis a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

4. Per l'esecuzione delle verifiche di cui al comma 3, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

5. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII-bis, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma

Commento [a.22]: il comma 2 non serve perché le modalità di esecuzione dei controlli sugli impianti elettrici sono già definite nelle norme tecniche.

precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, si considerano abilitati ai fini del presente comma gli organismi già individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

6. Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano messi in esercizio solo dopo l'effettuazione del controllo iniziale di cui all'art. 71 comma 8 punto 1 e comunica la messa in servizio all'ISPESL ed all'ASL territorialmente competenti entro 30 giorni dalla stessa.

7. E' abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

#### TITOLO IV

##### ART. 56

*Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

#### TITOLO IV

*Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

#### TITOLO IV

*Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e



**Allegato XI**

b) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice".

c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: "i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; i-ter) progettista dell'opera: il soggetto incaricato del committente della progettazione dei lavori".  
d) alla lettera l), le parole: "alla realizzazione dell'opera" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare".

**ART. 58**

*Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
- a) al comma 2 la parola: "valuta" è sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione";
- b) al comma 4 le parole: "Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nel cantiere in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea";
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In

c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: "i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; i-ter) progettista dell'opera: il soggetto incaricato del committente della progettazione dei lavori".  
d) alla lettera l), le parole: "alla realizzazione dell'opera" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare".

**ART. 58**

*Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
- a) al comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:  
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente  
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi

tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.;

d) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica", sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie".;

e) al comma 9, atinca, dopo le parole: "un'unica impresa", sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo".;

f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e dopo le parole: da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi".;

g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e, dopo le parole "documento unico di regolarità contributiva" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".;

h) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese

lavori di lavoro.

b) al momento delle scelte progettuali nel caso di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di approfondimento

a) al comma 2 la parola: "valuta" è sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione".;

b) al comma 4 le parole: "Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea".;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3. In fase di esecuzione dei lavori coordina l'applicazione delle scelte di cui all'art. 90 comma 1, effettuate dal Committente e redige e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.;"

d) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica", sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie".;

d-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Il committente o il responsabile dei lavori assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria prevista

vari lavori o fasi di lavoro.

e) al momento delle scelte progettuali nei casi di nuova costruzione o di rifacimento di coperture, tetti, lucernari, in riferimento al rischio di approfondimento

a) al comma 2 la parola: "valuta" è sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione".;

b) al comma 4 le parole: "Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea".;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3. In fase di esecuzione dei lavori coordina l'applicazione delle scelte di cui all'art. 90 comma 1, effettuate dal committente e redige e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), è redatto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.;"

d) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica", sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie".;

d-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Il committente o il responsabile dei lavori verifica l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto

e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";

i) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista", sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi";

l) il comma 11 è abrogato.

dal articolo 97 comma 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo";

e) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa", sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";

f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie";

g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e dopo le parole: da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi";

h) al comma 9, lettera c), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e, dopo le parole "documento unico di regolarità contributiva" sono aggiunte le seguenti: " fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

i) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo";

e) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa", sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";

f) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa affidataria" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie";

g) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e dopo le parole: da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi";

h) al comma 9, lettera c), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 5-bis" e, dopo le parole "documento unico di regolarità contributiva" sono aggiunte le seguenti: " fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

i) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";



99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).";

i) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista", sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi";

l) il comma 11 è abrogato.

#### ART. 59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera";
  - b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, .";
2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
"2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione

i) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista", sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi";

l) il comma 11 è abrogato.

#### ART. 59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - c) alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera";
  - d) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, .";
2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
~~ig bis- Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in~~

#### ART. 59

Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

### ACCOLTA

in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere o simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."

#### ART. 60

*Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".
2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI".

~~condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere o simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."~~

#### ART. 60

*Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".
2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI".

#### ART. 60

*Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo", sono inserite le seguenti: "ove previsto" e, a seguire, dopo le parole: "all'articolo 100", sono inserite le seguenti: "ove previsto";
  - c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e", sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto".
2. All'articolo 92, comma 2, del decreto dopo le parole: "Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5" sono inserite le seguenti: "Ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b)".

particolari di cui all'allegato XI".

**ART. 63**

*Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accelerazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3.".

**ART. 64**

*Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

**ART. 63**

*Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'accelerazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), ~~3, 4, 5~~ e all'articolo 29, comma 3.".

**ART. 64**

*Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

**ART. 63**

*Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

**NON ACCOLTA**

**ART. 64**

*Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni o tramite propri dirigenti o preposti, verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."

a-bis) al comma 2, dopo le parole: "Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale" aggiungere: "di tutte le ditte esecutrici, nell'ambito dei lavori affidati."

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

3-ter) Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare dirigenti o preposti in possesso della prevista formazione specifica.

a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente o tramite propri dirigenti o preposti, verifica le condizioni di", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente."

a-bis) al comma 2, dopo le parole: "Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale" aggiungere: "di tutte le ditte esecutrici, nell'ambito dei lavori affidati."

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV."

3-ter) Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare dirigenti o preposti in possesso di adeguata formazione."

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) in alinea, dopo le parole: "in possesso", sono inserite le seguenti: "di uno";
  - b) alla lettera a), c) le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalla seguente: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001";
  - c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000".
2. All'articolo 98, comma 2, del decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della vigente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. "

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

4. All'articolo 98, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
  - d) in alinea, dopo le parole: "in possesso" sono inserite le seguenti: "di uno";
  - e) le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalla seguente: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001";
  - f) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000".
5. All'articolo 98, comma 2, del decreto le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della vigente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. "

~~6. All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti:~~

Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

#### IN ATTESA DELLA VALUTAZIONE DEL MIUR

3. All'articolo 98, comma 4, del decreto la parola: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".

~~"i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".~~  
All'articolo 98, comma 4, del decreto le parole: "un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "uno o più esami relativi a specifici insegnamenti curricolari del corso di studi, se necessario completati da un corso di perfezionamento, contenuti complessivamente preventivi, contenuti minimi, impegno orario e modalità di svolgimento conformi all'allegato XIV".

65 bis

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 99, del decreto, comma 1, i punti a) b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

- a) cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200mq
- b) cantieri i cui lavori comportano i rischi elencati nell'allegato XI
- c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a) e b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

ART. 65-bis

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 99, comma 1, del decreto, i punti a) b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

- a) cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200mq
- b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato XI
- c) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a) o b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.

ART. 66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, del decreto, al comma 6 è aggiunto, dopo la parola "salvaguardia", o per garantire la sicurezza e la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, telefonia".

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il commissario è responsabile dei lavori, se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

66

Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 100, comma 6, del decreto, è aggiunto infine il seguente periodo: "o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione."

1. All'articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: "6 bis Il commissario è il responsabile dei lavori se nominato, e il direttore dei lavori assicurano l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, commi 3 bis e 3 ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo".

67 bis

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 104, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "una volta all'anno", sono inserite le seguenti: "almeno un cantiere".

ART. 67 bis

Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

ART. 68 bis

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Durante i lavori deve essere resa sicura nel cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII.

ART. 69-bis

Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 112, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis: "1. Le opere provvisorie di cui all'articolo 88, comma 2, lettera g-quater) e quelle di grande importanza e complessità devono essere verificate, da parte di soggetti abilitati, prima di ogni utilizzo, al fine di garantire il corretto montaggio eseguito in conformità a specifici disegni esecutivi e relativo piano di montaggio uso e smontaggio. La tipologia delle opere provvisorie di cui sopra, compreso i contenuti del piano di montaggio uso e smontaggio completo di disegni esecutivi, nonché i requisiti dei soggetti abilitati alle suddette verifiche sono stabilite, entro 24 mesi, con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adottato, sentito il Coordinamento tecnico delle Regioni."

ART. 68 bis

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 108, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli."

ART. 69-bis

Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA



**ART. 72 bis**

*Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 119, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "comma 8. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII".

**ART. 72 bis**

*Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

**ACCOLTA**

**ART. 74**

*Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota".

**ART. 74**

*Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto le parole "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota".  
1-bis. Al comma 1, dopo le parole "al punto 2", aggiungere "3.1.3.2 e 3.3".

**ART. 74**

*Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

**ACCOLTA**

**ART. 75bis**

*Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 128 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 2, dopo le parole: "pontii sospesi", sono inserite le seguenti: "per le torri di carico".

**ART. 75bis**

*Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

**ACCOLTA**

**ART. 78**

*Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

**ART. 78**

*Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

**ART. 78**

*Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) è soppresa.

#### ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

27. All'articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: "30" è sostituito dal seguente: "20".  
1. All'articolo 138, comma 5, del decreto alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) è soppresa.

#### ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi (a priorità per le misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego)".

#### ART. 91bis

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 180, comma 1, del decreto dopo le parole "radiazioni ottiche" le parole: "di origine artificiale" sono soppresse.

#### ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

#### ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 192, comma 2, del decreto la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "superiori".

### ACCOLTA

#### ART. 80

Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 148 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."

#### ART. 91bis

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

### NON ACCOLTA

#### ART. 94

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

### NON ACCOLTA

Commento [NO23]: È corretto l'attuale testo che evidenzia la supremazia alle misure di carattere collettivo rispetto a quelle individuali.

ART. 104-bis  
Modifiche all'articolo 221 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 104-bis  
Modifiche all'articolo 221 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 221 del decreto il comma 4  
è abrogato.

**NON ACCOLTA**

ART. 105  
Modifiche all'articolo 222 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 105  
Modifiche all'articolo 222 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 105  
Modifiche all'articolo 222 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 222, comma 1, del decreto  
dopo la lettera h) sono aggiunte le  
seguenti lettere: "h-bis) rischio basso per  
la sicurezza: rischio per la sicurezza  
esistente nei luoghi di lavoro o parte di  
essi in cui sono presenti agenti di bassa  
pericolosità in cui le condizioni locali e di  
esercizio offrono scarse possibilità di  
sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in  
caso di tali eventi, la probabilità di  
propagazione degli effetti dell'incidente è  
da ritenersi limitata; h-ter) rischio  
irrilevante per la salute; rischio generato  
da esposizioni lavorative il cui livello  
medio è dello stesso ordine di grandezza  
di quello medio della popolazione  
generate."

All'articolo 222, comma 1, punto 3, del  
decreto, eliminare la lettera f).

**NON ACCOLTA**

ART. 106  
Modifiche all'articolo 223 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 106  
Modifiche all'articolo 223 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ART. 106  
Modifiche all'articolo 223 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto  
sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto,

**ACCOLTA**

- a) dopo la parola: "determina" il simbolo ":", è soppresso;
- b) alla lettera c) la parola: "tipo" è sostituita dalla seguente: "modo";
- c) alla lettera d), le parole: "compresa la quantità degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare";
- d) alla lettera e), dopo la parola: "biologici" il simbolo ":", è soppresso.

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- 1. All'articolo 232, comma 4, del decreto la parola: "moderato" è sostituita dalle seguenti: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, successivamente alle parole: "datore di lavoro determina", la virgola è soppressa;
- b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il livello, il modo e la durata della esposizione";
- c) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare";

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- 1. All'articolo 232, comma 4, del decreto, successivamente alle parole: "valutazione del rischio", sostituire la parola "moderato" con l'espressione: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

Art. 234.

Comma 1, lettera c)  
 Dopo la lettera c) (definizione di "valore limite"), aggiungere queste tre ulteriori definizioni:  
 d) lavoratore potenzialmente esposto ad agenti cancerogeni o mutageni: lavoratore addetto a una lavorazione o processo o comunque operante in un ambiente in cui sono presenti agenti cancerogeni o mutageni, in condizioni di stoccaggio ed impiego tali da non determinare un'esposizione occupazionale attuale;  
 e) lavoratore esposto ad agenti cancerogeni o mutageni:

ART. 107

Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

**NON ACCOLTA**

Modifiche all'art. 234 del d.lgs. n. 281/2008

**NON ACCOLTA**

lavoratore per il quale, anche soltanto a seguito di eventi incidentali o comunque imprevisi, si determina l' esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni o mutageni;

f) lavoratore esposto ad agenti cancerogeni o mutageni: lavoratore a cui è possibile attribuire, su base documentale e/o anamnestica validata, una pregressa esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni o mutageni.

Art. 242 comma primo, sostituirlo come segue:  
"I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 236 ha evidenziato una condizione di potenzialmente esposto, esposto o ex esposto ad agenti cancerogeni o mutageni sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Comma 4: dopo il datore di lavoro, aggiungere "e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Comma 5, lettera d: Dopo "concentrazione dell'agente in aria" aggiungere: "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti"

ART. 107 bis  
Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 242 del decreto al comma 5, dopo le parole "agente in aria" sono aggiunte le seguenti "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti".

ART. 107 ter  
Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio

Art. 243 comma 1: sostituire il primo periodo, interamente barrato, con i due seguenti:

"I lavoratori potenzialmente esposti, esposti ed ex esposti ad agenti cancerogeni o mutageni di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale sono riportati per ciascuno di essi al meglio delle conoscenze disponibili, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno che ha determinato, determina o può determinare esposizione, le circostanze e le dosi di esposizione potenziale, attuale o

pregressa. Le dosi di esposizione sono espresse in forma sintetica tale da rappresentare nel modo maggiormente informativo l'intensità, la durata e il valore cumulato nel tempo."

Art. 243 comma 1: sostituire il secondo periodo, interamente barrato, con il seguente:  
"Il registro, costituito da tre sezioni distinte rispettivamente per i potenzialmente esposti, gli esposti e gli ex esposti, è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del responsabile del servizio di prevenzione e protezione."

Art. 243 comma 1: sostituire il terzo periodo, interamente barrato, con il seguente:  
"Il medico competente ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso a detto registro."

Art. 243 comma 2: dopo "per ciascuno dei lavoratori" aggiungere "esposti (la cui esposizione dovrà comunque venire a cessare rientrare quanto prima possibile) ed ex esposti"

Art. 243 comma 4: sostituirlo con "In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria o di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'art. 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso."

Art. 246 comma 1:

dopo "27 marzo 1992, n. 257," aggiungere: "e, ove

del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'art. 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso."

ART. 107 quater

Modifiche all'articolo 246 del decreto

applicabile, dal Capo II del presente Titolo."

sostituire le parole barrate con "a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate."

Art. 248, Comma 1.

dopo "lavori di demolizione o di manutenzione" aggiungere "quali quelli relativi agli edifici, alle apparecchiature, alle attrezzature, alle macchine, agli impianti ed ai mezzi di trasporto, nonché opere di scavo e perforazione"

dopo "a potenziale contenuto d'amianto" aggiungere:  
"Qualora il datore di lavoro accerti la presenza di amianto, applica le disposizioni previste dal presente Capo."

Art. 249, comma 2, alinea  
Dopo "articoli 250," aggiungere "251, comma 1,"

legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 246 del decreto, comma 1, le parole:  
"alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o del materiale contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate,"  
sono sostituite dalle seguenti: "a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate."

Modifiche all'art. 248 del d.lgs. n. 281/2008  
NON ACCOLTA

ART. 107 quinquies  
Modifiche all'articolo 249 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

All'articolo 249, comma 2 del decreto dopo le parole "articolo 250" sono aggiunte le seguenti: "251, comma 1".

ART. 108

Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254."

Art. 251, comma 1

Comma 1, Alinea: Sostituire "l'esposizione dei lavoratori alla" con la concentrazione nell'aria della"

Comma 1, lettera b): b) "i lavoratori addetti ad attività che comportino interventi su materiali contenenti amianto devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

ART. 108

Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

01. All'articolo 251 del decreto, alinea, le parole "l'esposizione dei lavoratori alla" sono sostituite dalle seguenti: "con la concentrazione nell'aria della".

1. All'articolo 251, comma 1, del decreto la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254."

ART. 108 bis

Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 253, commi 2 e 4

Al comma 2: Sostituire "dell'esposizione del lavoratore alla" con "della concentrazione nell'aria della"



Al comma 4: Dopo "successivamente analizzati" aggiungere: "da laboratori qualificati".

1. All'articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole "dell'esposizione personale del lavoratore alla" sono sostituite dalle seguenti: "della concentrazione nell'aria della";
  - b) al comma 4 dopo le parole "successivamente analizzati" sono aggiunte le seguenti: "da laboratori qualificati".

Art. 254, comma 4.  
Dopo "con altri mezzi" aggiungere "o per rispettare il valore limite".

ART. 108 ter  
Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 254, comma 4, del decreto dopo le parole "con altri mezzi" sono aggiunte le seguenti: "e per rispettare il valore limite".

ART. 109  
Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
  - b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza

Art. 256  
Art. 256 comma 1: sostituire le parole barrate con "all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 152/2006"

Comma 2: Dopo "natura dei lavori" aggiungere "data di inizio".

ART. 109  
Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
  - b) al comma 4, lettera g) dopo le parole

non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.”.

- c) al comma 6 le parole: “di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 250”.

#### ART. 110

Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 259 del Decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “arco interessato” è inserita la seguente: “di” e le parole: “un controllo sanitario volto a verificare” sono sostituite dalle seguenti: “a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare”;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica.”.

Comma 5: Dopo prima dell'inizio dei lavori” aggiungere “Se entro tale periodo l'organo di vigilanza non emana richieste motivate di integrazioni o modifiche del piano e non rilascia prescrizioni operative, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di 30 giorni non si applica nei casi di urgenza, la quale dovrà essere confermata dall'organo di vigilanza.”

“natura dei lavori” sono inserite le seguenti “, data di inizio”;

- c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dall'organo di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.”;

- d) al comma 6 le parole: “di cui all'articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 250”.

Modifiche all'art. 259 del d.lgs. n. 281/2008

NON ACCOLTA

Art. 110 bis

Modifiche all'articolo 260 del decreto

**Art. 260 comma 3: aggiungere "per il tramite del medico competente"**

*legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

*1. All'articolo 260, comma 3 del decreto dopo la parola "ISPESL" sono aggiunte le seguenti: "per il tramite del medico competente".*

**Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali**

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali, qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLII, e altri segnali di avvertimento appropriati;

**ART. 117-bis**  
*Modifiche all'articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

*1. All'articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: "anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici";
- b) alla lettera m) dopo le parole: "all'interno" sono inserite le seguenti: "e all'esterno".

- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adatti ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro.

#### Articolo 273 - Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
  - a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  - c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano *mono uso*, siano controllati, *puliti e disinfettati* dopo ogni utilizzazione, *provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva*;
  - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, *puliti e disinfettati* e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca

#### ART. 117-ter

Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 273, comma 1, alla lettera c) del decreto dopo le parole: "protezione individuale," sono inserite le seguenti: " , ove non siano mono uso,".

e applicare cosmetici.

**Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie**

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporti in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentano di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. *Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.*

**ART. 117-*quater***  
**Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

1. *All'articolo 274, del decreto il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico."*

**Articolo 277 - Misure di emergenza**

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, con grave rischio di danno individuale o collettivo, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari

Modifiche all'art. 277 del d.lgs. n. 281/2008  
**NON ACCOLTA**

interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. *Nei casi identificati al punto 1.*, il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'*esposizione* ad agenti biologici.

#### Articolo 278 - Informazioni e formazioni

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati *a cui i lavoratori possono essere esposti*;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
- f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle

Modifiche all'art. 278 del d.lgs. n. 281/2008  
**NON ACCOLTA**

319

attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

### **CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA**

*N° 3 articoli (da art. 279 a art. 281)*

#### **Articolo 279 - Prevenzione e controllo**

1. *Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41*

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci, per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; i dati vaccinali relativi alle somministrazioni eseguite dal medico competente sono inviati ai servizi sanitari competenti.

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalie imputabili a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del

*ART. 117-quinquies  
Modifiche all'articolo 279 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

2. All'articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41."*

rischio in conformità all'articolo 271.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'*ALLEGATO XLII* nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

*Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali*

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

- b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
- c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le

*ART. 117-sexies  
Modifiche all'articolo 280 del decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. All'articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

- b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
- c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del



*cartelle sanitarie e di rischio;*

*d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;*

*registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;*  
*d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;"*

**Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso**

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia da agenti biologici in ambito lavorativo per le quali è obbligatoria la denuncia secondo la normativa di legge, ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che riportano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della salute fornisce alla commissione CEI, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

Modifiche all'art. 281 del d.lgs. n. 281/2008  
NON ACCOLTA

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative concretamente attuabili, non consentono di rispettare i valori limite di esposizione, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo,

#### ART. 135

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il

#### ART. 135

Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

NON ACCOLTA

Commento [ND24]: Questo testo evidenzia meglio l'esigenza di disporre di macchine non antiquate e di far quanto praticabile dal punto di vista organizzativo per ridurre l'esposizione

corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.

previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.”.

ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, ~~IIIB~~, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIX, L, LJ del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, ~~IIIB~~, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIX, L, LJ del presente decreto.

2. L'allegato ~~IIIB~~ è soppresso.

3. Dopo l'allegato VII è inserito l'allegato VII bis.

ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Gli allegati I, II, IIIA, ~~IIIB~~, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIX, L, LJ del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, ~~IIIB~~, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLIX, L, LJ del presente decreto.

2. L'allegato ~~IIIB~~ è soppresso.

3. Dopo l'allegato VII è inserito l'allegato VII bis.

**Commento [NO25]:** Le modifiche proposte dal Governo vanno tutte lette, e seguito sono riportate proposte integrative

ART. 136

Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

ACCOLTA

**Commento [NO26]:** Questo Allegato si propone sia modificato come indicato a seguito

**Commento [NO27]:** Questo Allegato si propone sia modificato come indicato a seguito

## Allegato I

### Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

#### Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

#### Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;*
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

#### Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

#### Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

#### Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
- *Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori.*

#### *Violazioni che possono comportare gravi danni alla sicurezza e salute dei lavoratori*

- *Violazione dei punti 1.1.4, 1.3.9, 1.3.17, 1.4.12.1, 1.4.12.2, 1.4.12.3, 1.4.13, 1.5.7, 1.5.14.1, 1.5.14.3, 1.9.2.6, 2.1.7, 2.1.8.2, 2.1.13, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.8, 3.9.1, 3.9.1.1, 3.9.1.2, 3.9.2, 4.1.3, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4 dell'allegato IV.*
- *Violazione dei punti 2.4, 2.5, 3.1.6, 3.4, 4.2.1 ultimo periodo, 4.3.2 primo periodo, 4.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2, 5.4.5, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.9.1, 5.11.1, 5.14.2 dell'allegato V, parte II.*
- *Violazione dei punti 1.9.1, 1.9.2, 3.1.4 primo periodo, 3.2.9 dell'allegato VI.*

- *Violazione dell'articolo 111, comma 4, primo periodo, 6, 7, 8, ~~114, comma 2~~, 115, commi 2, 3 e 4, 116, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 118, comma 3, 119, comma 7, 121, 128 e 129 del decreto.*

## ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

### 1. AMBIENTI DI LAVORO

#### 1.1 Stabilità e solidità

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo *dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie*.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

#### 1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdruciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosivi, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

#### 1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.



1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

1.4.18. Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

## 1.5. Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, *se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.*

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

## 1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.4. può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli *verticalmente*, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

## 1.7 Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ealzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.

## 1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

## 1.9 Microclima

### 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. **Nei servizi igienico sanitari e nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto della destinazione d'uso, dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.**

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

**1.9.1.2bis L'aria estratta dai servizi igienico assistenziali deve essere direttamente espulsa all'esterno.**

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

### 1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro ~~di cui al precedente articolo~~, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

### 1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

### 1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

#### 1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

#### 1.11. Locali di riposo e refezione

##### 1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui *punto 1.11.1.1* non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.

1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

##### 1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. *L'organo di vigilanza* può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

### 1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

~~1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.~~

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

### 1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

### 1.13. Servizi igienico assistenziali

#### 1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

#### 1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

#### 1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

#### 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

#### 1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. *gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;*

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;



1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 e 1.14.2.3 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

## 2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

### 2.1. Difesa dagli agenti nocivi:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

*2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.*

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui al presente punto, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.

2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri

esplosivi, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.

2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplosivi, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.

2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l'attuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo III, Capo II.

2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

## 2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel *punto precedente*, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai *punti precedenti*, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai *punti precedenti*, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti ai *punti 2.2.3 e 2.2.4* del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

### **3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS**

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. *Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.*

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni

intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

#### **4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE**

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

4.1.1. è vietato fumare;

4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o **gasoli** che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmettenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

4.7.1. Nei locali di cui al punto 4.6.1 devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.

4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.

4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;

4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;

4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;

4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

## **5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE A CAMPI, BOSCHI E ALTRI TERRENI FACENTI PARTE DI UNA AZIENDA AGRICOLA O FORESTALE**

### **5.1. Abitazioni e dormitori:**

~~5.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:~~

~~5.1.1.1. grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;~~

~~5.1.1.2. capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende ed altre costruzioni di ventura.~~

~~5.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..~~

~~5.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.~~

### **5.2. Dormitori temporanei:**

~~5.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente decreto.~~

~~5.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.~~

### **5.1 Misure organizzative e procedurali**

**5.1.1 Per lo svolgimento delle attività lavorative devono essere adottate misure organizzative e procedurali adeguate a:**

- **Garantire il rispetto delle regole di circolazione anche su strade poderali e interpoderali**
- **Garantire l'utilizzo di attrezzature di lavoro compatibili con gli spazi di manovra e le condizioni del terreno**
- **Limitare l'evenienza del ribaltamento delle attrezzature di lavoro**
- **Garantire la sicurezza in prossimità di zone di pericolo derivanti dalla configurazione dei luoghi**

**5.1.2 Nell'adozione delle misure di sicurezza si devono prendere in considerazione eventuali servitù che insistono sull'area.**

**5.2 Distanze di sicurezza da linee elettriche**

**Per le lavorazioni effettuate in prossimità di linee elettriche aeree o interrate si devono osservare le distanze di sicurezza indicate nell'allegato IX del presente decreto.**

**5.3. Acqua:**

5.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

**5.4. Acquai e latrine:**

~~5.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di latrina.~~

5.4.1. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

5.4.2. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

5.4.3. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

**5.5. Stalle e concimaie:**

5.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

5.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

5.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

5.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

5.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

5.5.6. Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, *l'organo di vigilanza* può consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

**5.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:**

5.6.1. Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

5.6.2. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..

## ALLEGATO XVII

### IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01. *Le imprese affidatarie dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno l'elenco del personale della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.*

1. *Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:*

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori ~~risultanti dal libro matricola~~ e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. *I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:*

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. *In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.*



## ALLEGATO XVIII

### VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

#### 1. Viabilità nei cantieri

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

*1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.*

*1.6. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.*

*1.7. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.*

*1.8. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.*

*1.9. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.*

#### 2. Ponteggi

##### 2.1. Ponteggi in legname

###### 2.1.1. Collegamenti delle impalcature

2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

###### 2.1.2. Correnti

2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.

2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

###### 2.1.3. Traversi

2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.

2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:

a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;

b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

#### 2.1.4. Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.

2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

#### 2.1.5. Parapetti

2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

#### 2.1.6. Ponti a sbalzo

2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;

b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;

c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

#### 2.1.7. Mensole metalliche

2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

#### 2.2. Ponteggi in altro materiale

##### 2.2.1. Caratteristiche di resistenza

2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131 del Capo V.

2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.

2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidità angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.

2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

##### 2.2.2. Ponti su cavalletti

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

### 3. Trasporto dei materiali

#### 3.1. Castelli per elevatori

3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.

3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

#### 3.2. Impalcato e parapetti dei castelli

3.2.1. Gli impalcato dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.

3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve

essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.

3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

### 3.3. Montaggio degli elevatori

3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

### 3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi

3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

**VERBALE DELL'INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI  
AVENTE AD OGGETTO LO SCHEMA DI DECRETO INTEGRATIVO E  
CORRETTIVO  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

**Roma, 5 MAGGIO 2009**

Il giorno 5 maggio 2009, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è tenuto un incontro convocato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente ad oggetto lo schema di decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, durante il quale sono state sentite, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, nell'ambito della procedura finalizzata all'adozione di disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto.

All'incontro – preseduto dal Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Cons. Caro Lucrezio Monticelli – erano presenti rappresentanti di: CONFINDUSTRIA, CONFAPI, ABI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFSERVIZI, CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL.

Dopo una breve introduzione del Capo di Gabinetto che ha esplicitato le finalità dell'incontro è stata data la parola ai rappresentanti delle organizzazioni intervenute.

I rappresentanti delle organizzazioni datoriali hanno manifestato una valutazione complessivamente positiva del testo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione preliminare il 27 marzo 2009.

Più in particolare, tra i temi maggiormente ricorrenti negli interventi che si sono succeduti è emersa la richiesta di uno sforzo ulteriore del legislatore verso la semplificazione, soprattutto in favore delle piccole imprese e del lavoro stagionale, fermo restando l'apprezzamento complessivo di quanto già presente nel testo del

correttivo. Alcune criticità da approfondire sono state rilevate, viceversa, con riferimento all'articolo 2-bis, relativo alla presunzione di conformità. Una valutazione complessivamente positiva è stata data alla rivisitazione del sistema sanzionatorio. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo, relativo all'obbligo di impedimento, ne è stato condiviso l'intento pur evidenziandosi la possibilità di una sua riformulazione tecnica. E' stato riconosciuto il sostanziale recepimento delle proposte già condivise, presenti nella bozza di Avviso comune. Infine, dalla quasi totalità dei rappresentanti è emersa l'esigenza di un intervento immediato al fine di coordinare le scadenze per gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81/2008, previste per il 16 maggio 2009, con l'entrata in vigore e le modifiche apportate dal testo del decreto correttivo in esame.

Per quanto riguarda le osservazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la rappresentante della CGIL è intervenuta in modo articolato su molti punti del testo del correttivo, esplicitando la non condivisione da parte della CGIL con riferimento sia all'impianto del decreto, che alle singole disposizioni dello stesso. In particolare, per quanto concerne l'articolo 2-bis, relativo alla presunzione di conformità, si ritiene che la certificazione dovrebbe essere effettuata da un soggetto terzo, dando, pertanto un giudizio negativo anche sulle modifiche apportate all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 rilevando un ruolo improprio della bilateralità; non sono state condivise le modifiche all'articolo 4 relativamente al computo dei lavoratori nel settore agricolo e all'articolo 12 relativo all'interpello; per quanto riguarda le modifiche all'articolo 14 il giudizio negativo è legato all'asserito depotenziamento dell'attività di vigilanza; non si condivide l'articolo aggiuntivo relativo all'obbligo di impedimento, in particolare le lettere c) e d), la prima, nello specifico, ridurrebbe il concetto di prevenzione; osservazioni critiche sono state formulate sulle modifiche apportate all'articolo 26, relativamente al DUVRI, e all'articolo 37, rispetto al libretto formativo; non si condivide l'abrogazione dell'articolo 40; le modifiche apportate all'articolo 41, relativamente alla visita preassuntiva, contrasterebbero con l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, mentre

quelle apportate all'articolo 42 contrasterebbero con quanto previsto all'articolo 13 del predetto Statuto; non sono state condivise, infine, le modifiche agli articoli 47, 50 e 52. Un giudizio negativo è stato dato sulle modifiche all'impianto sanzionatorio.

Il rappresentante della CISL ha formulato un giudizio articolato del testo, apprezzando, in particolare, la maggiore attenzione rivolta verso i lavoratori con contratti flessibili e verso la bilateralità, ed ha sottolineato quattro temi critici sui quali ha auspicato un approfondimento politico. Il primo riguarda il criterio delle responsabilità, relativo ai diversi attori della sicurezza, sottolineando la necessità che non vi sia una deresponsabilizzazione del datore di lavoro a fronte di un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei lavoratori; il secondo concerne la valutazione dei rischi, che deve mantenere le sue caratteristiche sostanziali e non degradare ad attività di mero adempimento formale; il terzo tema è relativo alla rappresentanza sindacale e alla bilateralità, in ordine alle quali si è sottolineata, da una parte, la necessità di salvaguardare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, non surrogabile dal ricorso alla bilateralità, e, dall'altra, l'opportunità di costruire una bilateralità "specificata" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; infine, è stata sottolineata la necessità che le proposte dell'Avviso comune, per quanto non esaustive delle modifiche apportate, siano recepite integralmente nel testo del correttivo.


Il rappresentante della UIL ha sottolineato come il decreto correttivo non stravolga il decreto legislativo n. 81/2008. La valutazione finale del testo è tuttavia condizionata da alcuni temi principali, quali: la valutazione del rischio, che non deve essere sottovalutata; la questione connessa alla posizione di garanzia, che non deve esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità; la disciplina correttiva in materia di appalti, che deve essere approfondita, in particolare per quanto concerne il DUVRI; il rapporto tra rappresentanza e bilateralità, che deve essere approfondito soprattutto in funzione di tutela della prima; l'apparato sanzionatorio, che non può essere modificato in modo tale da diminuire le sanzioni per i datori di lavoro e aumentare quelle per i lavoratori.

Il rappresentante dell'UGL, nel riportarsi alle considerazioni già svolte dai colleghi di CISL e UIL, ha espresso rilievi critici relativamente alle modifiche introdotte che si aggiungono a quelle concordate nella bozza di Avviso comune, quali, fra le altre, l'articolo 2 bis, l'articolo aggiuntivo relativo all'obbligo di impedimento, le modifiche apportate all'articolo 41 relativamente alla visita preassuntiva, le modifiche apportate all'articolo 52 (relativamente al fondo di sostegno alla PMI), le disposizioni relative ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza territoriali ed alla pariteticità. Sono state mosse, infine, critiche all'apparato sanzionatorio analoghe a quelle già formulate dagli altri rappresentanti delle organizzazioni sindacali.


Il rappresentante della CONFISAL ha espresso una valutazione complessivamente positiva del testo, seppure con qualche riserva.

Molti dei rappresentanti intervenuti hanno infine fatto riserva di far pervenire osservazioni scritte più dettagliate sulle diverse problematiche sollevate nel corso della discussione.

Il funzionario verbalizzante



Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo





**Riunione su Schema di decreto contenente modifiche ed integrazioni al decreto  
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
Salone D'Antona 5.05.09 ore 17**

**CGIL**

Dr.ssa Paola Agnello Modica – Segretaria  
confederale  
Dr. Ludovico Ferrone – Responsabile politiche  
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  
Dr. Sebastiano Talleri – Funzionario Dip.to  
Ambiente, Territorio e Salute e sicurezza nei  
luoghi di lavoro

**CISL**

Dr. Renzo Bellini - Segretario Confederale  
Dr.ssa Cinzia Frascheri - Responsabile naz.le salute e  
sicurezza e resp.tà naz.le delle imprese.

**UIL**

Paolo Carcassi Segr. Confederale  
Grabriella GALLI - Coordinatrice Salute e Sicurezza

**UGL**

Nazareno Mollicone Segr. Conf.  
Dr.a Eva Pietrantonio Dir. Conf  
Francesca Novelli Dir. Conf.

**CONFSAL**

Dr. Francesco Cagnasso

**CONFINDUSTRIA**

Dr. Fabio Pontrandolfi - Dirigente Relazioni  
Industriali, Sicurezza e Affari Sociali  
Ing. Fabiola Leuzi

**CONFAPI**

Avv. Ugo Russo Direttore Attività Istituzionali  
Dott. Armando Occhipinti - Responsabile Ufficio  
Relazioni Industriali

**ABI**

Dr. Angelo Giuliani

**CONFCOMMERCIO**

Dr. De Romanis Resp. settore Lavoro  
Dr.a Grazia Nuzzi Funz. Ambiente

**CONFESERCENTI**

Dr.ssa Elvira Massimiano - Responsabile Ufficio  
politiche del lavoro e rappresentanza sindacale

Dr. Giuseppe Dell'Aquila —Responsabile Ufficio  
legislativo

**LEGA COOPERATIVE**

Angelo Algeri

**CONF COOPERATIVE**

Vincenzo Mannino Segr. Gen.  
Sabina Valentini Resp. Rel. Industr.  
Gianluca Maccarone rel. Sind.

**AGCI**

Dr. Giuseppe Gizzi

**CONFAGRICOLTURA**

Dr. Giampiero Del Vecchio  
Dr. Donato Rotundo  
Dr. Paolo Marino

**COLDIRETTI**

Dr.a Manuela Lamantea

**CIA**

dott.ssa Claudia Merlino responsabile Ufficio Lavoro.

**CONFARTIGIANATO**

Dr. Riccardo Giovani - Direttore Area Relazioni  
Sindacali  
Dr. Giorgio Russomanno - Responsabile del settore  
Ambiente e Sicurezza

**CNA**

Dr. Tommaso Campanile - Responsabile Dipartimento  
Competitività e Ambiente CNA.

**CASARTIGIANI**

Dr. Nicola Molfese – Direttore Generale  
Dr. Danilo Balduzzi - Funzionario

**CLAAI**














Dr. Michele Picciuto  
Sig.ra Rota Balzoni  
Sig. Paolo Sebaste















**CONFSERVIZI**

Giuseppe Sverzellati - Direttore Confservizi  
Fabio Fonzo - Confservizi  
Paolo Ignesti - ASSTRA  
Antonio Cavaleri - Federcasa

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Roma, 5 maggio 2009

Nome	Ente	Firma
GIUSEPPE GIZZI	AGCI	
ANGELO ALGIERI	LEGACOOP	
MANUELA LAVANEA	COLDIREM	
PAOLO SEBASTE	CLAAI	
CLAUDIA MERLINO	C.I.A.	
UGO RUSSO	CONFAPI	
Doliceviti Annunziata	CONFAPI	
Fabio Fonzo	Confprewizi	
Paolo Igusti	Confprewiti	
Domenico Bardone	CASARITIGIANI	
Manuela Bianchi	CNA	
TOMMASO CAMPANILE	CNA	
Norato Rotundo	CONFAGRICOLTURA	

Nome	Ente	Firma
RICCARDO GIOVANI	CONFARTIGIANATO	
GIORGIO RUSSOTTANO	Confartigianato	
GIUSEPPE DELL'ARVILA	CONFESERVENTI	
ELVIRA MASSIMIANO	CONFESERVENTI	
LUIGI BERGAMINI	CONFCOMMERCIO	
GIUSEPPE NUZZI	Conf commercio	
VITTORIO CIAVCHI	A.B.I.	
ANGELO GIULIANI	ABI	
FABIOLA LEUZZI	CONFINDUSTRIA	
FABIO PONTANARI	CONFINDUSTRIA	
CIRILO FRASCARDI	CISL NALC	
GIUSEPPE GAZZOLI	UIL	
PAOLA AGNELLO MORA	segr. naz CGIL	
Renzo Bellini	seg. Naz. CISL	
Paolo Caracci	Segr confed. Uil	